

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

667° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2000

INDICE

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
6 ^a - Finanze e tesoro	» 414

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 424
-------------	----------

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2000

311^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Morgando e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

- **e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti.**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il Presidente COVIELLO comunica che l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria potrà proseguire, qualora se ne ravvisasse la necessità, anche nelle giornate di venerdì e di sabato prossimi.

Il senatore CURTO ritiene che una selezione degli emendamenti finalizzata ad individuare quelli per i quali appare necessaria una più approfondita discussione, avrebbe senso se l'obiettivo fosse quello di concludere i lavori in Commissione entro la seduta notturna già convocata per oggi. Alla luce di quanto comunicato dal presidente Coviello, tale ipotesi sem-

bra non realistica e pertanto sarebbe opportuno avere un quadro più preciso della programmazione dei lavori.

Il presidente COVIELLO ribadisce che, sulla base di quanto è stato precisato dalla Presidenza del Senato, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori anche nelle prossime giornate, qualora ciò si renda effettivamente necessario.

Il PRESIDENTE avverte che sono dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: 49.0.1, 50.1, 54.1, 57.12, 57.14, 57.0.2, 58.0.1, 59.35, 59.40, 60.7, 60.8, 60.29, 60.30, 60.0.3, 60.0.4, 60.27 (limitatamente al 2001), 61.14, 61.0.4, 61.1 (limitatamente al 2001), 61.6 (limitatamente al 2001), 61.12 (limitatamente al 2001), 61.13 (limitatamente al 2001). Sono altresì dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento gli emendamenti: 55.27, 55.28 e 55.37.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 49.

Sono respinti, senza discussione e con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 49.1, 49.3, 49.2, 49.5 e 49.4.

Il senatore DIANA precisa che l'emendamento 49.11 non prevede la istituzione di un nuovo corso di laurea in ingegneria informatica, in quanto tale corso è già attivo sin dal 1991 presso la sede di Frosinone dell'Università La Sapienza. L'emendamento non ha quindi carattere elettoralistico, ma è finalizzato a mantenere un importante collegamento tra università e realtà produttive, in un'area in cui sono presenti rilevanti insediamenti industriali e in cui è molto elevata la disoccupazione soprattutto giovanile. La spesa prevista è peraltro esigua e consentirà a 180 studenti di proseguire i loro studi che altrimenti sarebbero messi in serio rischio per le difficoltà economiche che graverebbero sulle famiglie a causa di un eventuale trasferimento di sede. Chiede che l'emendamento sia accantonato per essere valutato anche alla presenza di un rappresentante del Ministero competente.

Il Presidente COVIELLO fa presente che un esame più approfondito della problematica sollevata dall'emendamento 49.11 potrà essere svolta successivamente, ma è preferibile procedere comunque alla votazione dello stesso emendamento.

Il senatore VEGAS osserva che l'impostazione contenuta nel testo del Governo, relativa al rapporto tra ricerca e impresa è errata, in quanto si basa su un fondo unico di finanziamento che non consente una chiara individuazione delle risorse utilizzabili dalle imprese.

Il senatore D'ALÌ ritiene che dovrebbe essere posta particolare attenzione sull'emendamento 49.9 che mira ad incentivare l'attività di ricerca applicata.

L'emendamento 49.11 viene posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene invece approvato l'emendamento 49.7, risultando assorbiti gli emendamenti 49.500 e 49.6.

Vengono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 49.8, 49.9 e 49.10.

Successivamente, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti aggiuntivi 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4 e 49.0.5.

Si passa quindi agli emendamenti all'articolo 50.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 50.3 e 50.4.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 50.2.

È anche respinto l'emendamento aggiuntivo 50.0.1.

Il senatore D'ALÌ si sofferma poi sugli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3, precisando che essi sono finalizzati ad attuare i programmi di iniziativa comunitaria «Urban II», che costituiscono importanti progetti di riorganizzazione delle aree urbane. A suo avviso, occorrerebbe evitare di incentivare l'attività di progettazione e poi deludere le aspettative non finanziando adeguatamente la fase attuativa. Ricorda che, attualmente, solo 10 dei 90 progetti definiti sono stati oggetto di finanziamento.

Il senatore GIARETTA considera condivisibile la proposta di incremento dei finanziamenti per i programmi «Urban II». Occorre però individuare una forma di compensazione finanziaria idonea.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che anche il Governo è intenzionato ad affrontare in modo adeguato il problema che è stato sollevato.

Il senatore MORANDO condivide l'esigenza segnalata con gli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3. È dell'avviso che una riduzione dei finanziamenti unitari potrebbe agevolare l'attuazione dei programmi.

Il senatore D'ALÌ ritiene che tale ultima prospettiva sia da approfondire e, per quanto riguarda la compensazione finanziaria, chiede elementi informativi sulle cooperative destinatarie dei contributi previsti dall'articolo 113.

L'esame degli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3 viene quindi accantonato. Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 51.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5 e 51.6.

Il senatore MORANDO precisa che gli emendamenti 51.7 e 51.9 hanno la finalità di evitare che dall'approvazione dell'articolo 51, che nel complesso introduce misure positive e largamente innovative, possano derivare conseguenze di restrizione dei mercati. In effetti, nei casi in cui la pubblica amministrazione è parte rilevante della domanda di un servizio o di un bene possono crearsi le condizioni per la formazione di monopoli od oligopoli in quei settori.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sugli emendamenti 51.7 e 51.9. Ritiene opportuna anche l'approvazione dell'emendamento 51.22, che semplifica il comma 5 dello stesso articolo 51.

Il senatore AZZOLINI osserva che l'ultima parte del comma 5 fornisce comunque maggiori garanzie di trasparenza.

Il sottosegretario MORGANDO riformula quindi l'emendamento 51.22 aggiungendo ad esso le parole da «assicurando» fino alla fine del comma 5 dell'articolo 51.

Vengono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 51.7, 51.9 e 51.22, (nuovo testo).

Sono invece respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 51.8, 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 51.28 e 51.29.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 52.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo è approvato l'emendamento 52.1.

Sono invece respinti, contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.10 e 52.9.

Il senatore NAPOLI si sofferma sull'emendamento aggiuntivo 52.0.1 osservando che esso è volto a diffondere la pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'utilizzazione dei siti informatici.

Il senatore GUBERT osserva che la norma non dovrebbe prevedere un obbligo per gli enti locali ma soltanto una facoltà.

Il senatore MORANDO ritiene invece utile introdurre un obbligo, peraltro non oneroso, in vista di un possibile, futuro superamento delle attuali costose e antiquate procedure di pubblicità.

Il sottosegretario MORGANDO propone di modificare l'emendamento 52.0.1 spostando la data di decorrenza al 1° luglio 2001 e sostituendo le parole da «individuati» fino alla fine con le altre «con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

L'emendamento 52.0.1 (nuovo testo) viene posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 53.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 53.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 54.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 54.2, 54.3, 54.4 e 54.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 55.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 55.1, 55.11, 55.14, 55.13, 55.12, 55.5, 55.2, 55.9, 55.7, 55.21, 55.6, 55.17, 55.20, 55.19, 55.18, 55.3, 55.4, 55.15, 55.700, 55.22, 55.24, 55.23, 55.8, 55.10, 55.16, 55.25, 55.26, 55.29, 55.30, 55.31, 55.32, 55.33, 55.38, 55.36, 55.34 e 55.35.

Si passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 56.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 56.1, 56.2, 56.3 e 56.4.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 56.5, in un nuovo testo che il sottosegretario MORGANDO presenta su suggerimento del relatore GIARETTA.

Il senatore VEGAS interviene, sollecitando il Governo ad una ricognizione dei fondi stornati da fini istituzionali per essere utilizzati a copertura di attività di consulenza.

Si passa all'esame dell'articolo 57 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 57.1, 57.5, 57.2, 57.3 e 57.4.

Sull'emendamento 57.7, il relatore GIARETTA si riserva un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario MORGANDO esprime un orientamento non sfavorevole, pur convenendo con l'esigenza di un maggiore approfondimento.

In considerazione dell'orientamento del Governo, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 57.7 che, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore VEGAS segnala come l'emendamento testé approvato contribuisca a rendere ancora più incerto il quadro finanziario di riferimento degli enti locali.

Sull'emendamento 57.6, il relatore GIARETTA si rimette al Governo.

Previo parere contrario del sottosegretario MORGANDO, l'emendamento 57.6 è posto ai voti e respinto così come, con separate votazioni, gli emendamenti 57.8, 57.9, 57.10, 57.11 e 57.13.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 57.15.

Il sottosegretario MORGANDO riconosce il rilievo della tematica sottesa a tale emendamento. Dal momento che esso reca tuttavia oneri finanziari, suggerisce che sia respinto in questa sede onde consentirne una ripresentazione in Assemblea, dove la problematica potrà essere nuovamente affrontata alla luce di un approfondimento.

Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma all'emendamento, segnalando tuttavia che il riferimento in esso contenuto agli Istituti autonomi case popolari dovrebbe essere sostituito, alla luce del nuovo ordinamento vigente, da quello alle Agenzie regionali per l'edilizia pubblica.

Il senatore Guido DE MARTINO fa presente che, oltre all'emendamento 57.15 ora in discussione, anche gli emendamenti 57.13 (appena respinto) e 57.19 (riferito ad un comma successivo ed al quale aggiunge comunque la propria firma) affrontano la questione dell'aliquota ICI da applicare agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi case popolari. Invita pertanto il Governo ad una riflessione congiunta su tali emendamenti in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 57.15 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 57.16, di cui raccomanda l'approvazione sottolineando l'assenza di oneri.

Il senatore GUBERT aggiunge la sua firma a tale emendamento.

Il senatore TIRELLI dichiara il suo voto favorevole.

Il senatore RECCIA sollecita il Governo ad una riflessione congiunta su tale emendamento e sugli emendamenti vertenti su analoga materia (57.19 e 57.0.9).

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere contrario sull'emendamento 57.16, ritenendo che gli elementi di flessibilità da esso invocati siano in realtà già vigenti nell'ordinamento. Assume tuttavia l'impegno di approfondire la questione in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario GIARDA osserva che l'approfondimento potrà essere condotto solo a condizione e di espungere dal testo dell'emendamento la possibilità per i comuni di non applicare l'ICI.

L'emendamento 57.16 è infine posto ai voti e respinto così come, con separate votazioni e previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, gli emendamenti 57.17 e 57.18.

Sull'emendamento 57.19, il sottosegretario MORGANDO esprime parere contrario, precisando che l'impegno ad un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea riguarda solo l'equiparazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi case popolari alla prima abitazione ai fini dell'ICI.

L'emendamento 57.19 è posto ai voti e respinto così come, con separate votazioni e previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, gli emendamenti 57.20, 57.21, 57.22, 57.23 e 57.24.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 57.0.1 che, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, è respinto così come, con separate votazioni, gli emendamenti 57.0.3, 57.0.5, 57.0.4, 57.0.7 e 57.0.9.

Si passa all'esame dell'articolo 58 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione accoglie l'emendamento 58.1.

Respinge invece, con l'avviso contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, l'emendamento 58.2.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 58.3, che indi modifica su suggerimento del relatore GIARETTA e del presidente COVIELLO.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 58.3 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione respinge l'emendamento 58.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 59 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9 e 59.10. Accoglie invece l'emendamento 59.11.

Sull'emendamento 59.12, il relatore GIARETTA esprime un orientamento di massima favorevole. Osserva tuttavia che la tematica ivi trattata è sottesa anche ad altri emendamenti, fra i quali ritiene preferibile il 59.16. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 59.12 e a confluire sul 59.16.

Il senatore RECCIA aderisce all'invito del relatore e riformula l'emendamento 59.12 in un nuovo testo, identico al 59.16 e come questo volto ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 6.

Dopo che il senatore TAROLLI ha dichiarato di aggiungere la sua firma, il presidente COVIELLO avverte che l'emendamento 59.12 (nuovo testo) sarà posto ai voti successivamente, insieme al 59.16.

Il senatore VEDOVATO illustra l'emendamento 59.13, volto a sopprimere il comma 6, ricordando che in Commissione lavori pubblici si era più volte convenuto sulla inopportunità di modificare la legge n. 109 del 1994 al di fuori di un contesto organico.

Il relatore GIARETTA osserva che il Governo ha presentato un emendamento modificativo del comma 6. Esprime pertanto parere contrario sul 59.13.

Si associa il sottosegretario MORGANDO, il quale assume comunque l'impegno ad approfondire le questioni indicate dal senatore Vedovato,

congiuntamente alla soluzione suggerita con l'emendamento 59.14 del Governo, in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge pertanto gli emendamenti 59.13 e 59.14 (identico al 59.15). Accoglie invece gli emendamenti 59.16 e 59.12 (nuovo testo), di identico tenore, e, con separata votazione respinge l'emendamento 59.17.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 59.18, apportandovi una modifica.

Il senatore ROSSI aggiunge la sua firma.

Il senatore MORANDO suggerisce di approvare l'emendamento, riservandosi di compiere un maggiore approfondimento in Assemblea.

L'emendamento 59.18 (nuovo testo) è quindi posto ai voti e accolto.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione respinge l'emendamento 59.19. Respinge altresì l'emendamento 59.20, su cui il relatore GIARETTA si era rimesso al Governo e il sottosegretario MORGANDO aveva espresso un orientamento non favorevole.

Con separate votazioni, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione respinge poi gli emendamenti 59.21, 59.22, 59.23, 59.24, 59.25 e 59.26.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 59.27, volto a sopprimere il comma 8 che – a suo giudizio – rischia di consentire ai comuni di cedere in proprietà le aree demaniali occupate da impianti turistici, ad esempio a carattere balneare.

Il sottosegretario GIARDA nega il rischio indicato dal senatore Ripamonti, riservandosi comunque di compiere accertamenti.

Il senatore GUERZONI, presentatore di un emendamento di analogo tenore (59.28) nega a sua volta il rischio paventato dal senatore Ripamonti. Osserva infatti che si tratta di tutt'altra tematica.

Conviene il relatore GIARETTA, il quale peraltro si esprime a favore del mantenimento del comma 8.

Il senatore GUERZONI insiste nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti soppressivi, pena il rischio di bloccare le procedure in corso ormai prossime alla conclusione.

Alla luce di tali precisazioni, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 59.27 e 59.28.

Dopo un intervento del sottosegretario MORGANDO, il quale sottolinea che il comma 8 si riferisce ad aree da destinare ad insediamenti produttivi e non residenziali, la Commissione accoglie gli emendamenti 59.27 e 59.28, di identico tenore, con conseguente preclusione degli emendamenti 59.29 e 59.30. Respinge invece l'emendamento 59.31.

Il presidente COVIELLO ricorda che gli emendamenti 59.32 e 59.33, così come il successivo 59.38, risultano assorbiti dalla precedente approvazione degli emendamenti 59.16 e 59.12 (nuovo testo).

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 59.34, 59.36, 59.37, 59.39 e 59.41.

Si passa all'esame dell'articolo 60 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti 60.1 e 60.2, interamente soppressivi dell'articolo.

Il senatore D'ALÌ ne raccomanda invece l'approvazione, ritenendo che l'articolo 60 sia in netta controtendenza rispetto alla sempre più diffusamente avvertita esigenza di valorizzare le autonomie locali.

Il sottosegretario GIARDA osserva che l'articolo 60 si pone precisamente l'obiettivo di liberalizzare il sistema di tesoreria unica in favore delle regioni, consentendo loro di mantenere le proprie entrate. Esso si muove pertanto in direzione affatto diversa da quella paventata dal senatore D'Alì. Esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti 60.1 e 60.2 che, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, la Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 60.3, 60.5, 60.6, 60.4, 60.9, 60.10, 60.12, 60.11 e 60.15.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 60.13.

Sull'emendamento 60.14 (identico al 60.16), il relatore GIARETTA si rimette al Governo.

Previo parere contrario del sottosegretario MORGANDO gli emendamenti 60.14 e 60.16 sono posti congiuntamente ai voti e respinti. Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 60.17 e 60.18 (identico al 60.19).

Sull'emendamento 60.20, il relatore GIARETTA osserva che esso verte su materia analoga a numerosi altri emendamenti, fra i quali ritiene preferibile il 60.27. Invita pertanto i presentatori dei suddetti emendamenti a ritirare le proprie proposte, convergendo sul 60.27.

Il sottosegretario GIARDA conviene con il relatore ed individua una copertura idonea per l'emendamento 60.27, altrimenti inammissibile per il 2001, a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Ne propone pertanto una riformulazione, che i presentatori dell'emendamento accettano.

I presentatori degli emendamenti 60.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.25 e 60.26 ritirano pertanto le rispettive proposte ed aggiungono la propria firma al 60.27 (nuovo testo).

Aggiungono altresì la propria firma i senatori MUNDI, MORANDO, MARINO e DE MARTINO Guido.

Viene quindi accolto l'emendamento 60.27 (nuovo testo).

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 60.38, 60.39, 60.32, 60.33, 60.37, 60.28, 60.31, 60.34, 60.35, 60.36, 60.40, 60.41, 60.49, 60.47, 60.50, 60.42, 60.43 e 60.44.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 60.45, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario GIARDA osserva che l'emendamento riguarda fondi provenienti dal prelievo centrale del fisco sui contribuenti, che entrano nella disponibilità dei comuni solo quando essi ritengono di farvi ricorso. Esprime pertanto parere contrario all'emendamento che, posto ai voti, risulta respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 60.45 e 60.46, accoglie il 60.52 (con conseguente assorbimento degli emendamenti 60.48 e 60.51) e respinge il 60.53, su cui il relatore GIARETTA aveva espresso parere contrario e di cui invece il sottosegretario GIARDA aveva raccomandato l'approvazione.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 60.54, volto ad attribuire alle regioni, per la gestione delle aree faunistiche, non solo un ulteriore contributo – rispetto a quanto già in godimento – pari al 50 per cento di una tassa nazionale, ma anche un'erogazione straordinaria pari a 10 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Nel ricordare che le regioni già dispongono di un gettito pari a circa 250 miliardi derivanti dalla tassazione dei cacciatori per la gestione delle suddette aree faunistiche, ri-

tiene del tutto inopportuno incrementare il gettito disponibile, proponendo nel contempo risparmi a vantaggio dello Stato per 30 miliardi nel triennio.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento, che a suo giudizio investe materia da valutare al di fuori degli schieramenti politici.

Il sottosegretario GIARDA esprime invece parere contrario.

Previe dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Guido DE MARTINO, FERRANTE e Carla CASTELLANI, l'emendamento 60.54 posto ai voti è respinto.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 60.55, che prevede una diversa finalizzazione della quota trasferita alle regioni della predetta tassa erariale.

Il senatore MARINO esprime un orientamento favorevole, a condizione che venga apportata una modifica.

Il senatore TIRELLI si esprime invece in senso contrario, ritenendo l'emendamento lesivo dell'autonomia regionale.

Anche i senatori GUBERT e RECCIA manifestano contrarietà.

Il senatore PIZZINATO invita invece a raggiungere un accordo su una delle proposte avanzate dal senatore Ripamonti.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 60.55 è posto ai voti e respinto così come, con separata votazione, l'emendamento 60.56.

Sull'emendamento 60.200 il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA esprimono parere favorevole. Tale emendamento viene ritirato dal senatore RIPAMONTI.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 60.57, cui il senatore GUBERT aggiunge la propria firma.

Previo parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, l'emendamento 60.57 (identico al 60.58) è posto ai voti ed accolto.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 60.59, 60.60, 60.61, 60.62 e 60.63.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 60.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 60.0.1 e 60.0.2.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 60.0.5, relativo alla pignorabilità dei conti dell'INPS a seguito di sentenze in tal senso pronunciate dall'autorità giudiziaria.

Il sottosegretario GIARDA invita il presentatore a ritirarlo, ricordando che il Governo ha presentato l'emendamento 60.0.6 sulla stessa materia.

Il senatore PELELLA insiste per la votazione dell'emendamento, anche ai fini della ripresentazione in Assemblea, osservando peraltro che l'emendamento del Governo si muove in direzione del tutto diversa.

L'emendamento 60.0.5 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 60.0.6, il senatore LAURO esprime la netta contrarietà del Gruppo Forza Italia, stigmatizzando l'intento del Governo di negare i diritti soggettivi dei cittadini che hanno vinto procedimenti giudiziari nei confronti dell'INPS.

Anche il senatore RECCIA si esprime in senso fortemente contrario, sollecitando la definizione della natura giuridica dell'INPS.

Il senatore Guido DE MARTINO dichiara a sua volta il voto contrario nei confronti dell'emendamento 60.0.6, che ritiene lesivo di diritti fondamentali di lavoratori e pensionati.

Si associano i senatori MORO e GUBERT, i quali esprimono decisa contrarietà.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce che l'emendamento non intende in alcun modo mortificare i diritti soggettivi sui pignoramenti; al contrario, specifica solo la sede presso cui effettuare il pignoramento.

Il senatore AZZOLLINI osserva che l'emendamento sovverte un principio generale dell'ordinamento, secondo cui il debitore – sia esso lo Stato o un privato cittadino – è tenuto al pagamento con tutti i suoi beni.

Il sottosegretario GIARDA ribadisce le ragioni dell'emendamento, volto solo ad assicurare maggiore efficienza.

Il senatore VILLONE rileva come le finalità indicate dal Sottosegretario potrebbero essere più correttamente perseguite istituendo un obbligo di comunicazione del pignoramento al funzionario responsabile e una conseguente sospensione delle operazioni fino a tale comunicazione.

In considerazione degli orientamenti emersi, il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 60.0.6, riservandosi di ripresentarlo in Aula in un testo che tenga conto del dibattito. Egli illustra poi l'emendamento 60.0.100, volto ad introdurre una compartecipazione degli enti locali al gettito IRPEF per il 2002, quale norma-ponte fino alla piena entrata in vigore dell'addizionale IRPEF per i comuni prevista dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria dello scorso anno, cui deve accompagnarsi una riduzione delle aliquote erariali. Su domanda del senatore ROSSI, egli precisa poi che la ripartizione verrà effettuata sulla base del gettito IRPEF localmente riscosso.

Il senatore GUBERT giudica positivamente l'emendamento, ma lamenta l'assenza di incentivazioni alla partecipazione dei comuni all'accertamento.

Anche il senatore Pierluigi CASTELLANI esprime una valutazione favorevole, osservando tuttavia che l'emendamento presuppone un'invarianza di gettito rispetto alla situazione attuale.

Il sottosegretario GIARDA precisa che, in prima applicazione, il riparto fra gli enti locali non subirebbe modifiche. Il riordino dei criteri di ripartizione è infatti legato all'approvazione definitiva del disegno di legge già licenziato dal Senato ed ora all'esame della Camera, recante delega al Governo in tal senso.

Il senatore VEGAS osserva che, trattandosi di una norma che recherà i suoi effetti nel 2002, non dovrebbe essere collocata nell'attuale manovra finanziaria, avente per oggetto l'esercizio finanziario 2001. Meglio sarebbe effettuare un monitoraggio nei primi mesi del 2001 ed approvare la norma-ponte a fine anno.

Il sottosegretario GIARDA ricorda che l'emendamento nasce dall'esigenza di mantenere fede all'impegno istituzionale e politico assunto dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge poi divenuto la legge n. 133.

Previa dichiarazione di astensione del senatore D'ALÌ a nome del Gruppo Forza Italia, l'emendamento 60.0.100 è posto ai voti e accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 61 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento 61.1 è stato dichiarato inammissibile limitatamente al 2001. Lo pone pertanto ai voti per la parte ammissibile, che risulta respinta.

Sull'emendamento 61.2, il senatore VEGAS chiede chiarimenti in ordine agli effetti sulle procedure in corso di privatizzazione dell'ENEL.

Il sottosegretario GIARDA precisa che l'emendamento è volto a mantenere in vita il sistema contributivo dei dipendenti dell'ENEL, indipendentemente dal riassetto in corso. Si tratta, sottolinea, di un profilo essenziale per il buon esito della privatizzazione.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori VEGAS e RECCIA, l'emendamento 61.2 è posto ai voti e accolto.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 61.3, che il sottosegretario GIARDA invita a respingere onde consentire un approfondimento in Assemblea.

L'emendamento 61.3 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 61.4, cui aggiungono la propria firma i senatori MARINO, GUBERT, Carla CASTELLANI e SCIVOLETTO.

Il senatore D'ALÌ suggerisce una modifica, che il senatore CAMERINI accoglie.

Sull'emendamento 61.4 (nuovo testo), il relatore GIARETTA e il sottosegretario GIARDA si rimettono alla Commissione, che lo approva. Re-spinge invece l'emendamento 61.5.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento 61.6 è stato dichiarato inammissibile limitatamente al 2001. Lo pone pertanto ai voti per la parte ammissibile, che risulta respinta. Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 61.7, 61.8, 61.9, 61.10 e 61.11.

Quanto agli emendamenti 61.12 e 61.13, di identico contenuto, il presidente COVIELLO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili limitatamente al 2001.

Il senatore GUBERT illustra il 61.13, raccomandandone l'approvazione per la parte ammissibile.

Il senatore Roberto NAPOLI conviene con l'importanza del problema, che ritiene tuttavia non risolvibile per l'entità delle somme necessarie.

Il senatore PEDRIZZI rileva che somme aggiuntive sono state reperate in favore di una molteplicità di categorie. Riterrebbe pertanto discriminatorio non fare uno sforzo supplementare a favore dei ferrovieri.

Il senatore MORO dissente invece dagli emendamenti in questione, ricordando di aver ritirato un'analogia proposta emendativa.

Il senatore PIZZINATO osserva che tali emendamenti si pongono in contrasto con i trattamenti previdenziali di tutti gli altri lavoratori, i quali si devono al contrario fare carico del forte *deficit* del fondo di previdenza dei ferrovieri. Invoca pertanto il necessario rigore.

Dopo che il senatore VEGAS ha dichiarato di aggiungere la sua firma, l'emendamento 61.12 (identico al 61.13) è posto ai voti per la parte ammissibile e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 61.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 61.0.1, 61.0.2 e 61.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

312^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Minniti e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4885) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti 29.4 e 29.48 all'articolo 29, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario MINNITI illustra l'emendamento 29.4 (Nuovo testo), facendo presente come, attraverso tale riformulazione, il Governo intenda alleviare le condizioni di disagio che si registrano nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità con la concessione di agevolazioni in ordine allo svolgimento del servizio militare di leva per i giovani ivi residenti. Al contempo, viene però salvaguardata l'esigenza di garantire che il gettito della leva sia sufficiente per la funzionalità delle Forze Armate, nella delicata fase della transizione verso il nuovo sistema di reclutamento.

L'emendamento raccoglie inoltre le sollecitazioni avanzate da più parti affinché il beneficio in questione sia esteso ai residenti nelle zone interessate dai recenti eventi sismici dell'Umbria e delle Marche, con effetto fino al 30 giugno 2001.

Il senatore FERRANTE rileva come la soluzione testé prospettata dal rappresentante del Governo risponda ad una obiettiva esigenza di giustizia nei confronti dei giovani soggetti all'obbligo di leva residenti nelle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, e non metta in questione l'ordinato avvio della riforma della leva.

Il senatore TIRELLI, intervenendo per dichiarazione di voto, condivide nel complesso la nuova versione dell'emendamento 29.4 testé illustrata dal sottosegretario Minniti, manifestando tuttavia perplessità sulla scelta sottesa al comma 8-ter di affidare solo al Ministro della difesa la competenza relativa all'individuazione delle circostanze suscettibili di dar luogo alla sospensione dell'applicazione del beneficio.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGNALBÒ sull'emendamento 29.4 (Nuovo testo), il senatore GUBERT, nell'esprimere apprezzamento per la soluzione normativa individuata dal Governo, sollecita un chiarimento circa l'ambito di applicazione della previsione di cui al comma 8-ter, rilevando come sia opportuno che l'accertamento circa la ricorrenza delle circostanze eccezionali che comportano la sospensione del beneficio non sia ancorato a situazioni di fatto imprevedibili.

Il sottosegretario MINNITI, con riferimento alle considerazioni testé svolte dal senatore Gubert, precisa che la sospensione del beneficio in

questione potrà scattare in presenza di circostanze eccezionali che non consentano di coprire il normale gettito di leva.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 29.4 nel Nuovo testo.

Resta quindi precluso l'emendamento 29.48.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32, precedentemente accantonato.

Il relatore GIARETTA rileva come, alla stregua degli approfondimenti che sono stati effettuati, è emersa un'ampia convergenza circa l'esigenza di un incisivo intervento normativo diretto a ricondurre il settore degli apparecchi da gioco a modalità di esercizio compatibili con una civile convivenza. Si tratta di un obiettivo evidentemente già sotteso al testo dell'articolo 32 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento. L'aspetto problematico della questione è rappresentato però dagli strumenti più idonei per raggiungere tale obiettivo; in particolare si tratta di stabilire se sia opportuno prevedere la liceità dell'erogazione da parte degli apparecchi di vincite di ammontare modesto, ovvero escluderla del tutto. Su tale aspetto, dai contatti intercorsi è prevalso un indirizzo in senso favorevole all'ammissibilità dell'erogazione di tale tipologia di vincite.

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 32.17, nel senso di inserire, alla lettera c), dopo le parole «per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente,» le seguenti: «in ogni caso non superiore al lire 1.000 o a euro 0,5» e di sostituire le parole «giocata massima» con le altre: «giocata stessa». Appare inoltre opportuno, ai fini di una riformulazione dell'emendamento, definire il termine entro il quale dovrà essere adottata la normativa recante l'indicazione puntuale degli adempimenti a carico delle aziende operanti nel settore, termine che potrebbe essere fissato in 45 giorni. Infine, andrebbe specificato che la concessione delle licenze sarà a titolo oneroso.

Il sottosegretario SOLAROLI si dichiara nettamente contrario all'ipotesi di riformulazione testé prospettata dal relatore, facendo presente che soltanto escludendo l'erogabilità di vincite in denaro di potrà affrontare efficacemente i fenomeni distorsivi legati al settore delle macchine da gioco. Al riguardo, fa presente che tale problema presenta oggi i connotati di una vera e propria emergenza sociale, con una rete di 84.000 locali coinvolti, presso i quali risultano installati ben 700.000 apparecchi, il che si risolve in un giro d'affari stimato in 40.000 miliardi di lire.

Il senatore MANTICA rileva come la posizione testé espressa dal sottosegretario Solaroli risponda sostanzialmente ad esigenze di facciata. È noto infatti a tutti che, dietro al ricorso alla formula dell'erogazione di premi, consistenti nel diritto a consumazioni gratuite, molti pubblici eser-

cizi di fatto consentono la sistematica conversione dei premi stessi in moneta. In tale contesto, che sarebbe verosimilmente destinato a perpetuarsi anche nel caso in cui il testo dell'articolo 32 dovesse restare immutato, data la difficoltà di realizzare efficaci controlli sul territorio, elementari esigenze di coerenza dovrebbero imporre di riconsiderare l'anacronistico regime restrittivo adottato per ciò che attiene alla pratica del gioco d'azzardo, in particolare nel senso di adeguare la normativa italiana alle previsioni comunitarie in tema di rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei Casinò. In tale prospettiva, la soluzione proposta dal relatore è ispirata ad apprezzabile realismo; appare peraltro opportuno individuare meccanismi idonei a garantire un contenimento del numero delle licenze, rispetto al livello esorbitante che attualmente si registra.

Il senatore GUBERT, nel dichiararsi contrario alla proposta di riformulazione avanzata dal relatore, sottolinea l'opportunità di evitare scelte suscettibili di essere interpretate come un cedimento sul piano dei valori su cui si fonda la convivenza civile.

Il senatore TIRELLI rileva come, ai fini di un contenimento della portata del fenomeno, oltre ad una più stringente regolamentazione dell'entità della posta possa risultare opportuno individuare un numero massimo di macchine autorizzabili per ciascuna sala.

Il senatore CÒ manifesta perplessità sulla scelta di dar luogo ad un intervento di novellazione sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di carattere soltanto settoriale, ricordando come da molto tempo si attenda un intervento ben più organico di revisione su tale testo, alla luce dei principi e dei valori della Costituzione repubblicana.

Nel merito, il criterio al quale si ispira la proposta di riformulazione del Relatore di ancorare la valutazione della liceità del gioco all'entità della posta dà adito a perplessità, anche se l'impianto dell'emendamento appare nel complesso ragionevole.

Dopo che il senatore CURTO ha manifestato il suo avviso favorevole sulla proposta del Relatore, il senatore D'ALÌ rileva come il manifestarsi di una vera e propria emergenza sociale nel settore in considerazione vada ascritto in vasta misura alla responsabilità dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, i quali non hanno adottato la normativa regolamentare necessaria per assicurare piena operatività alla legge del 1995. Nella situazione che si è così determinata, l'Esecutivo intende ora procedere secondo criteri di proibizionismo assoluto che, oltre ad essere irrealistici – data la difficoltà di porre in essere sul territorio controlli efficaci – se accolti finirebbero per sospingere una parte consistente degli operatori e degli utenti nell'abusivismo e nell'illegalità.

In conclusione, dichiara quindi di condividere la proposta precedentemente illustrata dal relatore.

Il senatore GUBERT rileva come la posizione testé dichiarata dal senatore D'Alì sia, a suo avviso, scarsamente coerente con le scelte rigoristiche adottate da Forza Italia, partito al quale questi appartiene, in materia di consumo delle sostanze stupefacenti.

Dopo che il senatore TAROLLI ha dichiarato di condividere la proposta di riformulazione enunciata dal Relatore, il senatore Roberto NAPOLI fa presente al senatore Gubert che, probabilmente per una svista, egli risulta firmatario di un emendamento, il 32.42, di contenuto del tutto analogo alla proposta emendativa, da lui criticata, del Relatore stesso.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce il parere contrario del Governo sull'ipotesi di riformulazione prospettata dal relatore, sottolineando l'opportunità di mantenere le scelte compiute dalla Camera dei deputati in ordine all'esclusione della moneta metallica per l'accesso al gioco e all'illiceità dell'erogazione di premi in forma monetaria.

Il senatore FERRANTE propone un breve, ulteriore accantonamento dell'articolo, al fine di verificare se vi sia la possibilità di individuare una soluzione capace di raccogliere il più ampio consenso.

Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha dichiarato di concordare con la proposta di accantonamento, il relatore GIARETTA fa presente di non aver ritenuto di assumere direttamente una iniziativa ai fini della modifica del testo dell'articolo 32 licenziato dalla Camera, ma di aver voluto fornire un contributo per i lavori della Commissione sulla scorta dell'esame degli emendamenti presentati da quasi tutti i settori politici. Alla stregua di tale ricognizione, ha potuto rilevare l'esistenza di un consenso unanime in Commissione circa l'opportunità di una ferma azione di contrasto alle tendenze distorsive che si sono manifestate nel settore degli apparecchi da gioco. Emergono però disparità di vedute sugli strumenti più idonei per perseguire tale obiettivo, ritenendosi da parte di alcuni che una logica ispirata ad un protezionismo assoluto possa favorire paradossalmente la diffusione del gioco d'azzardo clandestino, con le insidie che ne deriverebbero, laddove da parte del Governo si mette l'accento sui rischi insiti nel mantenimento di una rete tanto diffusa di punti gioco abilitati all'erogazione di vincite in denaro, ancorché di importo modesto.

In tali condizioni, appare opportuno verificare se vi siano le condizioni per un'ampia intesa, anche per evitare che, con l'adozione di scelte normative non sorrette da un adeguato consenso, l'opinione pubblica possa risultare disorientata.

Il PRESIDENTE, in accoglimento delle proposte formulate dal Relatore e del Rappresentante del Governo, dispone il momentaneo, ulteriore accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 62.8, 62.16, 62.19, 62.20, 62.15, 62.14, 62.45, 62.55, 62.57, 62.60, 62.62, 62.72, 62.74, 62.75, 62.77, 62.80, 62.0.1, 62.0.2, 62.0.3, 62.0.4, 62.0.6, 62.0.7, 62.0.8, 62.0.18, 62.0.19, 62.0.20, 62.56 (limitatamente al 2001), 62.0.5 (limitatamente al 2001), 62.0.10 (limitatamente al 2001), 63.8, 63.9, 63.13, 63.12 (limitatamente al 2001), 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.11, 64.12, 64.14, 64.16, 64.18, 64.19, 64.20, 64.21, 64.32, 64.33, 64.34, 64.36, 64.38, 64.51, 64.59 (limitatamente al comma 3-*bis*), 64.0.16, 64.0.19, 64.0.20, 64.17 (limitatamente al 2001), 65.5, 65.10, 65.11, 65.12, 65.15, 65.18, 65.19, 65.20, 65.22, 65.0.1, 65.0.2, 67.0.3, 67.0.4, 68.11, 68.31, 68.1, 68.47, 68.48, 68.49, 68.40, 68.55, 68.36, 68.70, 68.34, 68.0.6, 68.0.7, 68.0.8, 68.0.9, 68.0.10, 68.0.12, 68.0.15, 70.3, 70.5, 70.0.1, 70.0.3, 71.2, 71.4, 71.7, 72.0.17 (limitatamente al comma 14-*quater*), 72.0.21, 72.0.23, 72.0.27, 72.0.28, 72.0.31 (limitatamente ai commi 2 e seguenti) e 72.0.32 (limitatamente ai commi 1 e 2).

Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato, gli emendamenti 64.0.12 (limitatamente al primo periodo), 68.28 e 68.53.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, posti separatamente ai voti, sono respinti i seguenti emendamenti, dati per illustrati dai rispettivi proponenti: 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.9, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.17, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.25, 62.26 e 62.27.

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 62.28, il quale, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, posto ai voti risulta respinto.

Sono quindi anche respinti, con separate votazioni, dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato a illustrarli e con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, gli emendamenti 62.29, 62.30, 62.31 e 62.32.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 62.33, sottolineando l'opportunità di un decentramento delle competenze attinenti al riconoscimento delle pensioni di reversibilità alle vedove e agli orfani dei cittadini perseguitati nelle circostanze di cui alla legge n. 96 del 1955. Ciò, al fine di evitare che i soggetti aventi diritto a tale prestazione, il cui numero è valutabile in poche centinaia, non vedano ulteriormente differito il riconoscimento dei loro diritti per effetto della farraginosità delle attuali procedure amministrative.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, posto ai voti è approvato l'emendamento 62.33.

Dopo che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 62.34, 62.35, 62.36, 62.37, 62.38, 62.39, 62.41, 62.42, 62.43, 62.44, 62.46, 62.47, 62.48 e 62.49.

Il relatore GIARETTA, con riferimento all'emendamento 62.50, che il presentatore rinuncia ad illustrare, fa presente di non essere al momento in condizione di esprimersi in senso positivo, auspicando che la proposta formi oggetto di attenzione da parte del Governo in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha preso atto delle considerazioni testé svolte dal Relatore, esprimendo un parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 62.50.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti gli emendamenti 62.51, 62.52, 62.53 e 62.54, dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli e che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI si sono espressi su di essi in senso negativo.

Il senatore Michele DE LUCA, nell'illustrare l'emendamento 62.56 (per la parte ammissibile), al quale aggiunge la propria firma il senatore MONTAGNINO, rileva come l'attuale meccanismo di calcolo delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle cooperative sociali sia farraginoso e comporti ingiustificate disparità di trattamento, a seconda della Provincia di presidenza, nell'ambito della stessa società. In tale contesto, l'emendamento tende a prevedere l'attribuzione di una retribuzione convenzionale uniforme per tutti i lavoratori della stessa cooperativa, con riferimento alla Provincia ove questa ha la sede sociale.

Nel prendere poi atto della declaratoria di inammissibilità intervenuta con riferimento all'emendamento 62.0.4, manifesta vivo sconcerto per il rischio di un ulteriore rinvio di una soluzione equa al problema dei familiari superstiti degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, tuttora esclusi dalla fruizione della pensione di reversibilità. Al riguardo, ricorda come un emendamento di contenuto corrispondente fu approvato due anni fa e fu però stralciato, sulla base di criteri formalistici, in occasione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, ove le disposizioni non sono poi state più esaminate.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 62.56 al fine di verificare la possibilità di individuare una più puntuale disposizione di copertura finanziaria.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 62.58, 62.59, 62.61, 62.63, 62.64, 62.65, 62.66, 62.67, 62.68, 62.69, 62.70 e 62.71.

Con riferimento all'emendamento 62.73, presentato dal Governo, il senatore VEGAS chiede se la proposta comporti oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario SOLAROLI ritira l'emendamento 62.73, riservandosi di ripresentarlo in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, sulla scorta degli accertamenti che potranno risultare necessari.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 62.76, 62.78 e 62.79.

Il senatore PELELLA illustra quindi l'emendamento 62.81, volto a rimuovere una condizione di grave pregiudizio sul piano dei diritti pensionistici che si trovano a subire quei pescatori autonomi che, nell'effettuare i versamenti mensili, utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, si sono visti in prosieguo di tempo eccipire la non riconoscibilità dei periodi ai quali si riferiscono tali contributi.

Al riguardo fa presente che le disposizioni sarebbero applicabili ad una platea di poche decine di cittadini.

Dopo che il senatore MARINO ha aggiunto la propria firma all'emendamento 62.81, il relatore GIARETTA si rimette all'avviso del Governo su tale proposta emendativa, non essendo in condizione di valutare se la sfera di applicazione delle disposizioni in essa contenute sia così limitata come prospettato dal proponente.

Il sottosegretario SOLAROLI si dichiara favorevole all'emendamento, con riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 62.81 è quindi approvato.

La Commissione passa quindi all'esame di emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 62.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 62.0.5 (per la parte ammissibile), sottolineando l'opportunità di introdurre requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori già impegnati in

lavori di sottosuolo presso miniere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse.

Il relatore GIARETTA, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 62.0.5, come pure sull'emendamento 62.0.10, di contenuto analogo, che i presentatori rinunciano ad illustrare, sottolinea l'opportunità di effettuare le necessarie verifiche per consentire il superamento dei problemi di copertura finanziaria in vista del successivo esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario SOLAROLI concorda con le considerazioni del Relatore.

Posti quindi separatamente ai voti, sono quindi respinti – per le parti ammissibili – gli emendamenti 62.0.5 e 62.0.10.

Il relatore GIARETTA, con riferimento all'emendamento 62.0.9, che i presentatori rinunciano ad illustrare, fa presente di non essere in condizione di esprimere un parere favorevole, sottolineando l'opportunità di una riformulazione delle disposizioni che si riferiscono alla copertura finanziaria.

Il sottosegretario SOLAROLI si associa alle considerazioni svolte dal Relatore, facendo peraltro presente come l'intervento previsto a favore delle persone affette da sindrome di Down comporti oneri valutabili in 60 miliardi di lire.

Il senatore GUBERT aggiunge la propria firma all'emendamento 62.0.9, sottolineando l'opportunità di una revisione dei criteri alla stregua dei quali si fa luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in modo tale da comprendere anche le persone affette dalla sindrome di Down.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 62.0.9.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 62.0.11.

Il relatore GIARETTA, nel rimettersi alla Commissione su tale emendamento, manifesta riserve sull'opportunità di riaprire per la terza volta il termine per il versamento dei contributi pensionistici a favore dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive.

Con il parere contrario del sottosegretario SOLAROLI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 62.0.11.

Messi quindi ai voti, sono respinti, con separate votazioni, dopo che su di essi il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, i seguenti emendamenti, che i rispettivi propo-

nenti hanno rinunciato ad illustrare: 62.0.12, 62.0.13, 62.0.14, 62.0.15, 62.0.16 e 62.0.17.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 63.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 63.1, 63.2, 63.3, 63.4 e 63.5, che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare.

Viene quindi accolto, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 63.6, che il Relatore ha rinunciato ad illustrare.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 63.7, 63.10, 63.11, 63.12 (per la parte ammissibile), 63.14 e 63.15, che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare.

Il senatore PELELLA ritira l'emendamento 63.16.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 63.0.1 che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64.

Dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato a illustrare gli emendamenti 64.1 e 64.3, il senatore VEGAS illustra l'emendamento 64.2, anch'esso rivolto, come i due precedenti, a sopprimere l'articolo al quale si riferisce.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti 64.1, 64.2 e 64.3; concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 64.1, 64.2 e 64.3.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 64.9, sottolineando come sia totalmente improprio far gravare sugli enti di previdenza diversi dall'INPS l'onere del risanamento del sistema previdenziale, le cui attuali gravi difficoltà essi non hanno generalmente in alcun modo contribuito a determinare, essendo enti per lo più caratterizzati da gestioni in equilibrio. A tal fine, l'emendamento tende a precludere il ricorso a scelte vessatorie nei confronti di tali enti.

Il relatore GIARETTA fa presente che, ove l'emendamento testé illustrato del senatore Azzollini trovasse accoglimento, il meccanismo di totalizzazione dei periodi assicurativi introdotto dall'articolo 64 finirebbe per perdere qualsiasi portata applicativa.

L'emendamento 64.9, posto ai voti, è quindi respinto.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario, l'emendamento 64.10 è posto ai voti e respinto.

Dopo che il relatore e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario sull'emendamento 64.13, il senatore PIZZINATO interviene per manifestare forti perplessità circa la posizione del Governo e dichiara di aggiungere la sua firma.

Il senatore VEGAS invita però il Governo e la maggioranza alla massima attenzione verso la portata della proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 64.13 è respinto.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario, gli emendamenti 64.15 e 64.17 (per la parte ammissibile), posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 64.22, posto in votazione dopo che il relatore GIARETTA ha espresso avviso favorevole, è invece approvato.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario, l'emendamento 64.23 è posto ai voti e respinto, come pure – dopo separate votazioni – sono respinti gli emendamenti 64.24, 64.25, 64.26, 64.27, 64.28, 64.29, 64.30, 64.31, 64.35, 64.37, 64.39, 64.40, 64.41, 64.42, 64.43, 64.44, 64.45, 64.46, 64.47, 64.48, 64.49 e 64.50.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso favorevole, è approvato l'emendamento 64.52, come pure l'emendamento 64.53 (Nuovo testo), riformulato sostituendo le parole «un mese» con le seguenti «due mesi».

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario, sono respinti gli emendamenti 64.54, 64.55, 64.56, 64.57, 64.58, 64.59 (per la parte non dichiarata inammissibile), 64.60, 64.0.1, 64.0.2, 64.0.3, 64.0.4, 64.0.5, 64.0.500, 64.0.6, 64.0.7, 64.0.8, 64.0.9, 64.0.10, 64.0.11 e 64.0.12 (nuovo testo), avendo il senatore MONTAGNINO proposto una riformulazione del 64.0.12 per la parte non dichiarato improponibile, 64.0.13, 64.0.14, 64.0.15, 64.0.17

(dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI) e 64.0.18.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 65.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 65.2.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario sono respinti, dopo separate votazioni, gli emendamenti 65.1, 65.2, 65.3 – dopo dichiarazione favorevole del senatore RECCIA- 65.4, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 65.13, 65.14, 65.16, 65.17 e 65.21.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 66.

Dopo avviso contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI sono respinti, dopo separate votazioni, gli emendamenti 66.1, 66.2 e 66.3, mentre con l'avviso favorevole del relatore GIARETTA è approvato l'emendamento 66.4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 67.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario, sono respinti, dopo separate votazioni, gli emendamenti 67.1, 67.2, 67.0.1 e 67.0.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 68.

Dopo che il Presidente ha ricordato quali sono gli emendamenti inammissibili, il senatore VEGAS interviene per chiedere chiarimenti sull'emendamento 68.10 e sugli intendimenti del Governo in ordine all'emendamento 68.101, ad esso connesso.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità che, considerata la complessità del problema, il Governo risponda ad esse direttamente in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti 68.10, 68.12, 68.13, 68.14, 68.21 e 68.22, sui quali il relatore e il sottosegretario SOLAROLI esprimono parere contrario. Posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 68.23.

In senso favorevole interviene il senatore MONTAGNINO, segnalandone il valore, giacchè introduce adeguati sostegni per le aree disagiate sul piano economico.

In senso contrario all'emendamento, interviene il senatore FERRANTE, che ne lamenta una inesatta lettura: chiede comunque chiarimenti al Governo per dirimere ogni incertezza.

Il senatore PELELLA aderisce alla richiesta di chiarimenti.

Il sottosegretario SOLAROLI specifica la corretta lettura da dare alla normativa vigente e mostra una tendenziale disponibilità a recepire l'emendamento 68.23, pur invitando a tener conto degli effetti che ne scaturirebbero, se approvato.

Il PRESIDENTE auspica la presenza del Ministro competente per materia, al fine di deliberare con piena cognizione di causa.

Il relatore GIARETTA invita a rimandare all'Assemblea la soluzione del nodo politico, legittimamente posto dal collega SCIVOLETTO.

Il senatore AZZOLINI evidenzia le divaricazioni esistenti all'interno della maggioranza, pur di fronte a un problema così delicato come quello della lotta alla povertà.

Il senatore RECCIA invita il Governo a favorire interventi di solidarietà mirati e veramente proficui per i cittadini bisognosi.

Il senatore MORO lamenta l'insensibilità del Governo, che non fornisce sufficienti elementi di valutazione.

Il senatore GUBERT contesta la scarsa vigilanza del Governo nel tutelare in modo paritario le esigenze dei cittadini.

Il senatore MORANDO propone – senza entrare nel merito degli emendamenti sul tema della povertà – di affidare al Governo l'incarico di definire una soluzione da presentare in Assemblea che possa accontentare le fondate esigenze emerse nel corso del dibattito. Ipotizza pertanto una reiezione tecnica dell'emendamento.

Il sottosegretario SOLAROLI esprime avviso favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 68.23 è quindi respinto, come pure, dopo separate votazioni e con l'avviso negativo del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, gli emendamenti 68.24, 68.25, 68.26, 68.27, 68.9, 68.28, 68.29, 68.30 e 68.31.

Dopo che l'emendamento 68.41 è stato ritirato dai proponenti, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 68.18, cui aveva apposto la sua firma, che però con l'avviso contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI è respinto, come pure l'e-

mendamento 68.42, dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 68.43, 68.44, 68.45, 68.46, 68.17 e 68.1.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI dichiara di aderire all'emendamento 68.50, nei confronti del quale esprimono avviso contrario il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI. Posto ai voti, esso è respinto, come pure l'emendamento 68.51, 68.4, 68.59, 68.52, 68.54 e 68.56.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 68.57, al quale il senatore GUBERT aderisce apponendovi la sua firma; l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso avviso contrario sono respinti gli emendamenti 68.58 e 68.39.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 68.60, che è poi parimenti respinto, come pure – con l'avviso contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI – sono respinti gli emendamenti 68.61, 68.38, 68.62, 68.63, 68.64, 68.37, 68.65, 68.66 e 68.67.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 68.36 (Nuovo testo), che riformula un testo dichiarato inammissibile.

In senso adesivo intervengono il senatore TIRELLI e il senatore GUBERT.

Posto ai voti, l'emendamento 68.36 (Nuovo testo) è respinto, così pure, dopo separate votazioni, gli emendamenti 68.16, 68.68, 68.69, 68.70, 68.71 e 68.72.

Dopo che il relatore ha espresso avviso favorevole sull'emendamento 68.2, esso è approvato.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 68.35, 68.73 e 68.74, mentre è ritirato l'emendamento 68.75.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 68.76, è approvato, con l'avviso favorevole del relatore GIARETTA, l'emendamento 68.77, illustrato dal senatore MANTICA.

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 68.78 e 68.79, il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 68.15, che è comunque respinto, al pari degli emendamenti 68.5, 68.7, 68.6, 68.8 e 68.80.

Dopo l'accantonamento disposto dal Presidente dell'emendamento 68.81, sono respinti gli emendamenti 68.82, 68.83, 68.84, 68.85, 68.87, 68.86, 68.88, 68.89, 68.90, 68.33, 68.20, 68.91, 68.92, 68.93, 68.32, 68.94, 68.95, 68.96, 68.97, 68.98, 68.99, 68.19, 68.100, 68.101 – illustrato dal senatore VEGAS – 68.102, 68.103, 68.104 – parimenti illustrato dal senatore VEGAS – 68.105, 68.106, 68.107, 68.108, 68.109, 68.110, 68.111, 68.112, 68.113, 68.114, 68.116 e 68.117.

Il Presidente dà lettura del sub-emendamento 68.311, illustrato dal senatore TIRELLI. Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha espresso avviso contrario esso è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 68.3 interviene il senatore MANTICA pronunciando l'astensione della sua parte politica. In senso adesivo si esprime il senatore GUBERT. Con l'avviso favorevole del relatore esso è posto ai voti e approvato.

Sono poi posti in votazione e respinti gli emendamenti 68.118, 68.119, 68.120, 68.121, 68.0.1, 68.0.2, 68.0.3, 68.0.4, 68.0.5, 68.0.11 – dopo l'illustrazione del senatore SCIVOLETTO – 68.0.13, 68.0.14, 68.0.16, 68.0.19 e 68.0.20.

È invece approvato l'emendamento 68.0.17 (nuovo testo), illustrato dal senatore VILLONE, al quale aderiscono i senatori CAMERINI, Roberto NAPOLI e TIRELLI, pur con l'avviso contrario del relatore GIARETTA.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 68.0.18 che è approvato, dopo che hanno pronunciato voto favorevole i senatori RECCIA e LAURO.

Sono poi respinti gli emendamenti 68.0.19, 68.0.20, 68.0.21, 68.0.22 e 68.0.23.

Poichè l'articolo 69 è stato espunto dal testo, gli emendamenti 69.2, 69.1, 69.0.1, 69.0.2 e 69.0.3 si intendono preclusi.

Si procede all'esame dell'articolo 70.

Sono respinti gli emendamenti 70.1 e 70.2.

È altresì respinto l'emendamento 70.4, mentre sull'emendamento 70.6 il senatore VEGAS rinviene profili di illegittimità.

Il Governo ritira quindi l'emendamento, riservandosi di riformularlo per l'Aula.

Con l'avviso contrario del relatore l'emendamento 70.0.2 è respinto, al pari degli emendamenti 70.0.4 e 70.0.5.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 71.

L'emendamento 71.3, con l'avviso contrario del relatore, è respinto come pure gli emendamenti 71.1 e 71.5.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 71.6.

Il senatore MORANDO dichiara di comprendere l'intendimento perseguito, anche se la formulazione adottata sembra tradire l'effettiva volontà perseguita. Pronuncia perciò voto contrario all'emendamento 71.6, che è respinto.

Il senatore VEGAS interviene in senso favorevole all'emendamento 71.8 e illustra contestualmente il 71.9, che sono con unica votazione respinti.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 71.10, nei confronti del quale il RELATORE esprime avviso contrario. Posto ai voti è respinto, alla pari degli emendamenti 71.11, 71.12, 71.13, 71.0.1 – dopo l'illustrazione da parte del senatore MONTAGNINO – e 71.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 72.

Dopo che è stato riformulato è approvato l'emendamento 72.1 (nuovo testo), identico all'emendamento 72.2.

Vengono quindi dichiarati preclusi tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 72.

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 72.0.19, di contenuto identico agli emendamenti 72.0.1 e 72.0.4. Posti ai voti in unica votazione sono respinti, al pari dell'emendamento 72.0.2.

Dopo che il RELATORE ha espresso avviso favorevole all'emendamento 72.0.3, esso è approvato, diversamente dagli emendamenti 72.0.5, 72.0.6, 72.0.7, 72.0.8 (al quale aveva aderito il senatore Guido DE MARTINO), 72.0.9, 72.0.10, 72.0.11, 72.0.12, 72.0.13, 72.0.14, 72.0.15, 72.0.16, 72.0.17 (per la parte ammissibile), 72.0.18 che sono invece respinti.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 72.0.20, che è successivamente respinto al pari degli emendamenti 72.0.22, 72.0.24,

72.0.25, 72.0.26, 72.0.29, 72.0.30, 72.0.31 (per la parte ammissibile), 72.0.32 (per la parte ammissibile) e 72.0.33.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

313^a Seduta (notturna) (*)

Presidenza del Vice Presidente

MORANDO

indi del Presidente

COVIELLO

Intervengono il ministro del lavoro Salvi, i sottosegretari di Stato per la sanità Fumagalli Carulli, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Morgando e Solaroli, per il lavoro Morese e per l'università e la ricerca scientifica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

(*) *Gli emendamenti agli articoli 9, 12, 14, 32, 33, 34, dall'articolo 73 all'articolo 126 ed alle tabelle A-B-C-D-F del disegno di legge n. 4885, trattati nella seduta notturna del 7 dicembre 2000, di cui al presente resoconto, sono pubblicati in un separato fascicolo (667/1).*

In apertura di seduta il senatore PELELLA suggerisce di adottare alcuni criteri per rendere più spedito l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo: in particolare, suggerisce di procedere all'illustrazione soltanto per gli emendamenti più significativi, valutando la possibilità anche di procedere ad una bocciatura tecnica per tutti gli altri.

Il presidente MORANDO condivide la sostanza della preoccupazione e delle argomentazioni del senatore Pelella, che ritiene debbano intendersi soprattutto come un invito rivolto a tutti i Gruppi politici a concentrare l'illustrazione e la discussione sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Dichiara, quindi, inammissibili i seguenti emendamenti: 73.47, 73.48, 75.11, 75.13, 75.34, 75.35, 75.70, 75.71, 75.75, 75.12 (limitatamente al 2001), 77.13, 78.7, 78.38 (limitatamente al 2001), 79.4, 79.5, 79.200 e 79.2 (limitatamente al 2001).

Si passa all'esame dell'articolo 73.

Dopo che il senatore CÒ ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 73 di cui è primo firmatario, il senatore VEGAS osserva che l'articolo in discussione intende dare attuazione all'accordo del 3 agosto tra Stato e regioni in materia di spesa sanitaria. Si tratta, però, di un'attuazione parziale e fortemente discutibile in alcune parti: ciò vale soprattutto per la disposizione che, al comma 5, introduce una incongrua competenza del Ministro della sanità in materia di spesa, con una procedura incomprensibile e destinata a ripercuotersi negativamente sul buon andamento della finanza pubblica e sui rapporti tra Stato e regioni. Richiama, quindi, l'attenzione sugli emendamenti 73.21, 73.25 e 73.26, ispirati dall'intento di riportare il dettato dell'articolo 73 allo spirito ed alla lettera dell'accordo del 3 agosto ed osserva che il mancato accoglimento di essi potrebbe aumentare le difficoltà delle regioni per quanto attiene alla gestione della spesa sanitaria. Raccomanda quindi alla maggioranza ed al Governo una attenta ponderazione degli emendamenti riferiti all'articolo 73 sottoscritti dai senatori appartenenti alla sua parte politica, emendamenti che ritiene con le osservazioni testé svolte di avere illustrato.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che l'articolo 73 delinea una duplice modalità di copertura dei disavanzi della spesa sanitaria: da un lato, al comma 4, si provvede ad affrontare gli eventuali disavanzi di gestione ricorrendo all'autonomia impositiva delle regioni, e dall'altro, al comma successivo, si prevede una procedura concertata, tra Stato e regioni, per accertare eventuali disavanzi e determinare di comune accordo le modalità della loro copertura. Occorre inoltre ricordare che il Governo ha avviato un confronto approfondito con le regioni sulla entità del Fondo sanitario nazionale, adoperandosi per mettere a disposizione delle regioni medesime le risorse necessarie. Pertanto, l'articolo 73 consente di delineare un organico assetto della spesa sanitaria nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.1, 73.2, 73.3 – che il senatore TIRELLI ha rinunciato ad illustrare, insieme a tutti gli altri emendamenti all'articolo 73 di cui è primo firmatario – 73.4 e 73.8.

Dopo che il senatore MONTELEONE ha osservato che il comma 2 dell'articolo 73 esprime un orientamento contraddittorio rispetto a quello adottato dall'Aula del Senato con l'approvazione di uno specifico provvedimento riguardante gli istituti di ricovero e cura non più di quindici giorni or sono, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.9 e 73.5, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Aderendo all'invito del relatore GIARETTA, che suggerisce la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea sul finanziamento degli enti privati senza scopo di lucro, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 73.6, 73.10 e 73.11.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.12, 73.13, 73.7, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.23, 73.24, 73.19, 73.22 e 73.25.

Il senatore VEGAS richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 73.21, rilevando che il Governo adotta decisioni lesive dell'autonomia delle regioni riducendo unilateralmente i flussi di finanziamento della spesa sanitaria e modificando alcuni fattori di spesa, conseguentemente mutando i parametri di riferimento del patto del 3 agosto 2000. In tal modo, si pone in essere un meccanismo punitivo per il sistema delle autonomie, con l'attribuzione di un improprio potere impositivo al Ministro della sanità a fronte di un ridimensionamento delle potestà delle regioni sul versante del controllo della spesa. Esprime inoltre delusione per l'andamento dei lavori, poiché si dedica eccessivo spazio a questioni minori, senza che il Governo e i gruppi politici di maggioranza forniscano invece risposte convincenti alle problematiche più rilevanti sollevate dai Gruppi politici dell'opposizione.

Nell'associarsi alla posizione testé espressa dal senatore Vegas, il senatore TAROLLI osserva che l'articolo 73 è caratterizzato da una intrinseca contraddittorietà, in quanto pretende di responsabilizzare pienamente gli enti regionali, sanzionandone l'eventuale inerzia con la previsione di penetranti interventi sostitutivi del Governo, senza però conferire alle regioni medesime adeguati poteri nella gestione delle entrate. In questo senso, l'articolo 73 costituisce un passo indietro, soprattutto se lo si confronta con altre misure, adottate anche per impulso dei gruppi politici dell'opposizione, relativamente ai rimedi nei casi di inerzia degli enti locali e delle Regioni nell'utilizzo dei Fondi strutturali europei. Rispetto alle la-

cune evidenziate, l'emendamento 73.21, a favore del quale voterà, introduce un correttivo convincente.

Il senatore TIRELLI, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 73.21, ritiene carente la normativa in discussione soprattutto nella parte in cui pretende di attribuire specifiche responsabilità alle regioni in materia di spesa sanitaria e un correlato potere di controllo allo Stato senza definire i livelli minimi di assistenza sanitaria e i relativi *standard* delle prestazioni. In tal modo vengono penalizzate le regioni più efficienti, come la Lombardia.

Anche il senatore MONTELEONE ritiene che non si possano conferire poteri sostitutivi al Governo senza preliminarmente codificare livelli minimi omogenei delle prestazioni sanitarie erogate dalle regioni.

Il sottosegretario SOLAROLI osserva che i Governi succedutisi nel corso della legislatura si sono adoperati non soltanto per ripianare i disavanzi dei bilanci sanitari accumulatisi nel corso degli anni, ma anche per incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale fino a definire livelli di spesa soddisfacenti. Quando, nel confronto con le regioni, lo Stato ha accertato una riduzione delle risorse dovuta ad atti e comportamenti dell'amministrazione centrale, non ha mancato di provvedere con larghezza a ripianare i disavanzi delle regioni. Inoltre, non si può non ricordare che negli ultimi anni l'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni è stata ampliata in modo significativo, con conseguenze vantaggiose soprattutto per le regioni del Centro-Nord, dotate di potenzialità fiscali indubbiamente più elevate rispetto al resto dell'Italia. Nell'anno in corso, il patto con le regioni ha definito un tetto della spesa sanitaria – fissato in 129.000 miliardi di lire – ed ha deciso l'effettuazione di un monitoraggio sistematico della stessa. La manovra di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 provvede da un lato a compensare le minori entrate derivanti dalla progressiva abolizione dei *ticket* sanitari, in modo che essa non si ripercuota negativamente sul Fondo sanitario nazionale, e dall'altro a introdurre misure di contenimento della spesa complessiva. Il monitoraggio, pertanto, serve a tenere sotto controllo l'andamento della spesa, e lo Stato non mancherà di coprire le minori entrate derivanti da proprie iniziative e di esercitare il potere sostitutivo laddove le regioni non siano in grado di ripianare la parte di disavanzo della spesa sanitaria di cui esse stesse siano direttamente responsabili. Non si comprendono pertanto i motivi della polemica dei senatori appartenenti ai Gruppi politici di opposizione di Centro-Destra.

Con riferimento alle affermazioni del rappresentante del Governo, il senatore VEGAS osserva che i disavanzi accumulati dalle regioni sono una diretta conseguenza della costante tendenza a sottostimare il fabbisogno del Fondo sanitario nazionale, da ricondurre alle politiche adottate per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e per

il raggiungimento dei parametri definiti nel trattato di Maastricht. Con la manovra di finanza pubblica all'esame, il Governo ha deciso di chiudere le partite precedenti con stanziamenti che avrebbero però dovuto essere corrisposti a partire dall'esercizio finanziario in corso. Non vi sono obiezioni sul tetto definito per la spesa sanitaria per il 2001, ma occorre rilevare che i meccanismi previsti dall'articolo 73 sono rischiosi in quanto non considerano adeguatamente l'evoluzione di tale spesa in rapporto agli effetti di riduzione delle entrate conseguenti alle misure fiscali contenute nei provvedimenti all'esame e al rigonfiamento della domanda che riguarderà soprattutto la spesa farmaceutica, i cui oneri vengono traslati sulle regioni. Tali meccanismi sono destinati ad indurre un incremento delle spese a carico delle regioni, che, pertanto, si troveranno ad affrontare crescenti difficoltà. È deplorabile che lo Stato, non pago di determinare tali difficoltà, indichi poi nelle regioni stesse le principali responsabili del non brillante andamento del fabbisogno pubblico.

Nel prendere atto dei rilievi del senatore Vegas, il sottosegretario SOLAROLI illustra l'emendamento 73.1000 che, al comma 4 dell'articolo 73 sostituisce l'espressione «nella misura massima» con l'altra: «nella misura necessaria».

Su tale emendamento esprime parere favorevole il relatore GIARETTA.

L'emendamento 73.1000 è quindi accolto, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 73.21 e 73.18.

Il relatore GIARETTA si rimette al parere del Governo sull'emendamento 73.20. Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha espresso su di esso parere favorevole.

Con riferimento al parere contrario espresso dal relatore e dal sottosegretario SOLAROLI sugli emendamenti soppressivi del comma 5 dell'articolo 73, il senatore VEGAS osserva che il mantenimento dello stesso comma è contraddittorio con l'approvazione degli emendamenti 73.1000 e 73.20.

Conviene con il senatore VEGAS il senatore ROSSI.

Il presidente COVIELLO ritiene di non condividere le osservazioni dei senatori Vegas e Rossi e pone pertanto ai voti gli emendamenti soppressivi del comma 5.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.26, 73.27, 73.28, 73.29 e 73.30, sul quale ultimo dichiara voto favorevole il senatore MONTELEONE.

È quindi respinto l'emendamento 73.31, che i proponenti rinunciano ad illustrare e sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Il senatore VEGAS raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 73.33, che non comporta effetti finanziari ma tende a rafforzare il livello di autonomia e responsabilità delle regioni.

Dopo che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrarli e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.33, 73.32, 73.34, 73.35, 73.36, 73.37, 73.38, 73.39, 73.40, 73.41, 73.42 e 73.43.

Il senatore TIRELLI illustra quindi l'emendamento 73.44, inteso a definire con precisione l'ambito di responsabilità delle regioni.

Su tale emendamento esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 73.44 è quindi respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.45, che il senatore MANTICA rinuncia ad illustrare, e l'emendamento 73.46.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 73.0.1, che intende riattivare il contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia.

Esprimono parere contrario su tale emendamento il relatore e il rappresentante del Governo.

L'emendamento 73.0.1 è quindi respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 73.0.2 e 73.0.3, che i rispettivi proponenti danno per illustrati e dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 74.

Dopo che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrarli, e dopo l'espressione del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 74.1 e 74.2.

Si passa all'esame dell'articolo 75.

I senatori TIRELLI, CÒ e MANTICA rinunciano ad illustrare gli emendamenti all'articolo 75 di cui sono firmatari, riservandosi di esprimersi su di essi in sede di dichiarazione di voto.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 75 da lui sottoscritti, osserva che tale norma dispone non già la soppressione dei *ticket* sanitari, ma si limita ad annunciare tale misura, da attuarsi gradualmente entro il 2003. In particolare, richiama l'attenzione sul comma 8, rispetto al quale occorrerebbe comprendere se siano sufficienti ed effettive le misure di compensazione delle minori entrate per le regioni conseguenti alla già ricordata soppressione dei *ticket* sanitari. Non si può non tenere presente, infatti, che tale misura avrà effetti di moltiplicazione della domanda, soprattutto sul versante farmaceutico, effetti che il Governo non sembra avere previsto. In relazione a tale problema, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 75.28, che prevede meccanismi compensativi degli oneri derivanti dalla soppressione dei *ticket* da porre a carico dello Stato, poiché il sistema delineato dell'articolo 75 sembra destinato al fallimento.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5 e 75.6.

Con il parere favorevole del relatore è quindi accolto l'emendamento 75.7.

È invece respinto l'emendamento 75.8, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore GIARETTA, nel pronunciarsi sull'emendamento 75.9, dichiara di ritenere preferibile sulla materia la formulazione contenuta nell'emendamento 75.13, presentato in un nuovo testo dal senatore MONTAGNINO.

Il senatore MONTAGNINO dichiara quindi di riformulare il suo emendamento 75.13 in un ulteriore nuovo testo, che lo colloca come comma aggiuntivo dopo il comma 4 dell'articolo 75. Accogliendo inoltre un suggerimento del senatore Monteleone, modifica le parole: «la patologia neoplastica» con le altre: «le patologie neoplastiche».

Su tale riformulazione esprimono parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 75.13, nell'ulteriore nuovo testo, risultando ritirato l'emendamento 75.13 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 75.9, 75.10, 75.14 e 75.21.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.15 e 75.18, nonché l'emendamento 75.16.

Il senatore MONTELEONE annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 75.19, sottolineando l'esigenza di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia che voterà contro l'emendamento 75.19 ritenendo che la legge finanziaria non è la sede idonea per introdurre norme di prevenzione sanitaria a carattere generale.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.19, 75.17, 75.20, 75.22, 75.23, 75.24, 75.25, 75.26, 75.27, 75.28 e 75.29.

Il senatore MONTELEONE annuncia che voterà a favore dell'emendamento 75.30 poiché esso asseconda gli sforzi volti a favorire gli investimenti per la ricerca, che, attualmente, dispone di risorse estremamente limitate.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.30, 75.31, 75.32, 75.33, 75.36, 75.37, 75.38, 75.39, 75.40 e 75.41.

Dopo che il senatore TIRELLI ha annunciato il voto favorevole all'emendamento 75.42, inteso a ridurre un vincolo burocratico ininfluente sulla spesa, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.42, 75.43, 75.44, 75.45, 75.46, 75.47, 75.48, 75.49, 75.50, 75.51, 75.52, 75.53, 75.54 e 75.55.

Il senatore AZZOLLINI, nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 75.56, sottolinea la macchinosità della legislazione che sta per essere varata, destinata a determinare uno scadimento della qualità dei servizi sanitari e la trasformazione dei medici in burocrati.

Nell'annunciare il voto contrario all'emendamento 75.56, il senatore MORANDO ricorda che alla Camera dei deputati l'articolo 75 è stato votato dagli oltre 600 deputati presenti con soli 3 voti contrari.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.56, 75.57, 75.58, 75.59, 75.60, 75.61, 75.62, 75.63, 75.64, 75.65, 75.66, 75.67, 75.68,

75.69, 75.72, 75.73, 75.76, 75.77, 75.78, 75.79, 75.80, 75.81, 75.82, 75.83, 75.84, 75.85, 75.86, 75.87, 75.88, 75.89, 75.90, 75.91, 75.92, 75.93, 75.94, 75.95, 75.96, 75.97, 75.98, 75.99, 75.100, 75.101, 75.102, 75.103, 75.104, 75.105, 75.106, 75.107, 75.108, 75.109, 75.110, 75.111, 75.112, 75.113, 75.114, 75.115, 75.116, 75.117, 75.118 e 75.119.

La sottosegretaria FUMAGALLI CARULLI invita quindi i proponenti a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 75.120.

Non aderendo i proponenti all'invito della rappresentante del Governo, l'emendamento 75.120, sul quale esprime parere contrario il relatore, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte e successive votazioni, i restanti emendamenti all'articolo 75, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 75.0.1, 75.0.2, 75.0.3 e 75.0.4, intesi ad inserire articoli aggiuntivi successivi all'articolo 75, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 76.

Dopo che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 76 e dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo, con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 76.10, 76.11, 76.12 e 76.13.

Il senatore MONTELEONE, nel dolersi della celerità delle votazioni, che si susseguono a ritmo incessante e non consentono un'adeguata riflessione sulla portata dei singoli emendamenti, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire i motivi della contrarietà all'emendamento 76.14, soppressivo del comma 3.

Nel fornire i chiarimenti richiesti, la sottosegretaria FUMAGALLI CARULLI rinvia alle spiegazioni contenute nella relazione che accompagna il provvedimento all'esame.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 76.14, 76.15, 76.16, 76.17, 76.18, 76.19, 76.20, 76.21 e 76.32.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 76.22, il senatore VEGAS richiama l'attenzione sulla necessità di un approccio più chiaro al rapporto tra spesa regionale e spesa statale.

Il sottosegretario SOLAROLI osserva che la disposizione che l'emendamento 76.22 si propone di sopprimere ha carattere incentivante.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti i restanti emendamenti all'articolo 76.

Si passa all'esame dell'articolo 77.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 77.1, che il senatore VEGAS ha rinunciato ad illustrare.

Con il favorevole del rappresentante del Governo è quindi accolto l'emendamento 77.2 del relatore.

Il senatore AZZOLLINI illustra quindi l'emendamento 77.3, volto ad introdurre una norma a tutela della *privacy*.

La sottosegretaria FUMAGALLI CARULLI esprime parere favorevole all'emendamento, chiedendo però ai proponenti di riformularlo con la soppressione dell'espressione: «con particolare efficacia», palesemente superflua.

Il senatore AZZOLLINI aderisce all'invito della rappresentante del Governo, riformulando conseguentemente l'emendamento 77.3, sul quale esprime parere favorevole il relatore.

L'emendamento 77.3, nel nuovo testo, è quindi posto ai voti ed accolto.

I proponenti rinunciano quindi ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 77, che sono posti separatamente ai voti e respinti, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 78.

I presentatori danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 78.

Con il parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5 e 78.6.

Il senatore MONTELEONE sottolinea l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 78.

Il presidente COVIELLO avverte che il Governo ha testé presentato l'emendamento 78.1000, soppressivo del comma 2.

Il senatore VEGAS invita i senatori ad approvare l'emendamento 78.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 78.8, 78.9, 78.10, 78.14, 78.11, 78.15, 78.16, 78.17, 78.12, 78.19, 78.18, 78.20, 78.21, 78.22, 78.23, 78.24, 78.25, 78.26 e 78.13.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva quindi l'emendamento 78.1000.

L'emendamento 78.27 è conseguentemente precluso.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 78.28, 78.30, 78.31, 78.32, 78.29, 78.33, 78.34, 78.35, 78.36, 78.37 e 78.38 nella parte ammissibile, che il relatore invita a ripresentare eventualmente in Aula.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l'emendamento 78.0.1 (che i presentatori hanno dato per illustrato), volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 78.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 79.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 79.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l'emendamento 79.1.

Il senatore DONDEYNAZ riformula l'emendamento 79.2 in un nuovo testo che, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, viene approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione approva quindi l'emendamento 79.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 80.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 80.1, 80.2 e 80.3.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80.

I presentatori danno per illustrati tali emendamenti.

Il RELATORE si rimette al Rappresentante del GOVERNO per quanto riguarda gli emendamenti 80.0.1 e 80.0.2.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI invita i presentatori a riformulare tali emendamenti in un nuovo testo.

L'emendamento 80.0.1, identico all'emendamento 80.0.2, viene quindi respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 80.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 81.

Il presidente dichiara inammissibili, per mancanza di compensazione finanziaria, gli emendamenti 81.20, 81.24 (limitatamente alla seconda parte), 81.25, 81.26, 81.32, 81.37, 81.38, 81.01, 81.02 e 81.04.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 81, sottolineando, in particolare, l'esigenza di reperire maggiori risorse finanziarie per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti, nonché per la tutela sanitaria dei consumatori.

I presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 81 li danno per illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.1, 81.2 e 81.3.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 81.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 81.10 e 81.11.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 81.12.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.13, 81.14, 81.15, 81.16 e 81.17.

Su suggerimento del RELATORE, il senatore MORO riformula l'emendamento 81.18 in un nuovo testo, sul quale il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI esprime parere favorevole.

L'emendamento 81.18 (Nuovo testo) viene quindi approvato mentre l'emendamento 81.19 viene ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.21, 81.22 e 81.23.

Il senatore MORO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 81.110.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l'emendamento 81.110.

Il senatore VIVIANI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 81.24, nella parte ammissibile.

Il RELATORE si rimette al Governo su tale emendamento.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si impegna ad approfondire la questione affrontata con l'emendamento 81.24.

Il senatore MONTELEONE osserva che quelli affrontati con tale proposta emendativa sono problemi sicuramente all'ordine del giorno.

Il senatore MARINO osserva che sarebbe opportuno predisporre una nuova formulazione dell'emendamento 81.24.

Il senatore VIVIANI sottolinea l'impegno testé assunto dal Governo ad affrontare la questione sottesa all'emendamento da lui presentato.

L'emendamento 81.24 viene quindi respinto.

Il senatore NAPOLI Roberto, con riferimento all'emendamento 81.26, dichiarato inammissibile, invita il Governo a trovare un'equa soluzione al problema sotteso all'emendamento da lui presentato, specie per quanto riguarda i ragazzi che svolgono attività sportive non agonistiche.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI assicura al senatore Napoli Roberto che il Governo approfondirà la questione.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.27, 81.28 e 81.29.

Il senatore Guido DE MARTINO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 81.36, di contenuto analogo agli emendamenti 81.30 e 85.0.1.

Il presidente MORANDO osserva che gli emendamenti cui ha fatto riferimento il senatore Guido De Martino potrebbero essere ripresentati in Aula e riferiti alla disposizione introdotta con l'emendamento 61.4 (Nuovo testo).

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.30, 81.31, 81.33 e 81.34.

L'emendamento 81.35 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 61.4 (Nuovo testo).

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.36 e 81.39, nonché l'emendamento 81.0.3, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 81, che i presentatori hanno dato per illustrato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 82.

I presentatori degli emendamenti riferiti a tale articolo li danno per illustrati.

Il senatore MONTELEONE auspica che il Governo tenga conto di un ordine del giorno approvato in passato.

Il senatore TIRELLI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 82.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 82.1 e 82.2, nonché gli emendamenti 82.0.1, 82.0.2 e 82.0.3, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 82, che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 83 che i presentatori danno per illustrati.

Il presidente dichiara inammissibile l'emendamento 83.01 (limitatamente al 2001) per effetto della votazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68.

Il senatore MONTELEONE manifesta perplessità sull'inserimento nel testo in esame dell'articolo 83.

Su invito del RELATORE, il senatore TAROLLI riformula l'emendamento 83.1 in un nuovo testo sul quale il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si rimette alla Commissione.

I senatori Roberto NAPOLI, AZZOLLINI, VEGAS, MUNDI e MARINO aggiungono le loro firme all'emendamento 83.2.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 83.1 (Nuovo testo) e 83.2.

Il presidente MORANDO osserva che occorrerà tener conto dell'approvazione di tali emendamenti nel momento in cui i presentatori degli emendamenti relativi alla sindrome di Down, respinti in precedenza, decideranno se ripresentarli in Aula.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 83, che i presentatori danno per illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l'emendamento 83.0.1, nella parte ammissibile.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 83.0.2.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI riformula l'emendamento 83.0.3 in un nuovo testo che, con il parere favorevole del Relatore, viene approvato.

Il RELATORE propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 85.

Il presidente MORANDO sospende quindi la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 10,00.

La seduta sospesa all'1 dell'8 dicembre riprende alle ore 10.30.

Il presidente COVIELLO annuncia la avvenuta presentazione, da parte del relatore di un emendamento, già in distribuzione, relativo in particolare agli interventi per lo sviluppo delle aziende nel mezzogiorno. Preannuncia altresì la presentazione di un altro emendamento sul tema degli ammortizzatori sociali da parte del Governo, anch'esso in distribuzione. Propone di fissare il termine dei subemendamenti alle ore 12 della giornata odierna.

Il senatore VEGAS esprime la sua contrarietà alla fissazione del termine delle ore 12 per il subemendamento relativo agli ammortizzatori sociali in quanto non dispone del tempo necessario, data anche la giornata festiva e la conseguente chiusura degli uffici, per i necessari approfondimenti.

Il senatore PELELLA ribadisce l'utilità dell'emendamento sugli ammortizzatori sociali.

Il senatore CASTELLI chiede un tempo maggiore per esaminare un emendamento complesso come quello sugli ammortizzatori sociali che si configura in pratica come un vero e proprio disegno di legge.

Il senatore PEDRIZZI concorda con il senatore Castelli e rileva inoltre che, a suo parere, l'emendamento comporta rilevanti oneri finanziari.

Il senatore TAROLLI sottolinea che il Presidente della Commissione deve farsi carico delle esigenze, oltretutto dei Gruppi della maggioranza, anche di quelli di opposizione.

Il senatore VEGAS precisa che non si pongono, con riferimento al termine proposto per i subemendamenti, particolari problemi rispetto all'emendamento del Relatore, i cui contenuti sono stati ampiamente dibattuti. Diversamente si pone il problema invece in relazione all'emendamento relativo agli ammortizzatori sociali, per l'approfondimento del quale è necessaria una giornata lavorativa nella quale effettuare i relativi approfondimenti con gli uffici.

Il presidente COVIELLO precisa che il termine delle ore 12 va riferito all'emendamento del Relatore, mentre per quello sugli ammortizzatori sociali si può immaginare un termine più lungo.

Il senatore MORANDO si dichiara d'accordo sull'affermazione del senatore Vegas relativa alla distinzione tra i due emendamenti, rispetto alla definizione del tempo necessario per esaminarli adeguatamente. Nel primo caso i contenuti sono stati già discussi e i relativi emendamenti, che saranno sostanzialmente superati da quello del Relatore, si dovranno intendere come respinti e quindi ripresentabili all'esame dell'Assemblea. Con riferimento all'emendamento sugli ammortizzatori sociali propone invece l'ipotesi di una bocciatura tecnica che consentirebbe al Governo la ripresentazione in Assemblea e ai Gruppi dell'opposizione i tempi necessari per gli approfondimenti richiesti.

Il senatore CASTELLI sarebbe d'accordo con la proposta del senatore Morando se l'esame in Assemblea non fosse regolato da un rigido contingentamento dei tempi.

Il presidente COVIELLO riepiloga le proposte formulate in merito al subemendamento del Governo sugli ammortizzatori sociali, fermo restando il termine delle ore 12 della giornata odierna fissato per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Relatore. Queste si articolano: nella fissazione di un termine per le ore 16 di oggi; nella proposta del senatore Morando di una bocciatura tecnica, nell'ulteriore proposta, da lui effettuata, consistente nel ritiro dell'emendamento che, riferendosi a norme inserite in un decreto legge all'esame del Senato, non può, a suo parere, essere bocciato, e nella sua diretta presentazione per l'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario MORESE, sottolineando che la proposta emendativa è legata all'urgenza di dare soluzioni al tema in discorso che per altro non esaurisce completamente i contenuti del decreto legge all'esame del Senato, conviene con la proposta di ritiro da ultimo avanzata dal presidente Coviello; e conseguentemente non presenta l'emendamento.

Il senatore TIRELLI chiede quando verrà discusso l'articolo 32, già accantonato.

Il presidente COVIELLO risponde affermando che presumibilmente si potrà tornare sull'articolo 32 a fine mattinata.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 85.

Il presidente dichiara inammissibile per mancanza di compensazione finanziaria l'emendamento 85.02.

Sull'emendamento 85.1, dato per illustrato, il sottosegretario GIARDA precisa che la questione in esso affrontata viene, con maggiore generalità, considerata nell'emendamento 85.2 del Governo. Invita quindi al ritiro dell'emendamento all'esame.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 85.1 e lo ritira.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 85.0.3 soffermandosi sul fabbisogno sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, che risulterebbe sotto dimensionato ove non venisse incrementata la somma di 20 miliardi attualmente prevista dall'articolo 85.

Il senatore GIARETTA, relatore, illustra quindi l'emendamento 85.100 che si muove nella direzione indicata dal senatore Collino, incrementando la somma attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia da 20 a 25 miliardi.

Il senatore VEGAS si dichiara favorevole all'emendamento 85.100, come anche i senatori COLLINO, NAPOLI e TAROLLI. Posto ai voti,

con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 85.100 risulta approvato. Conseguentemente il senatore COLLINO ritira l'emendamento 85.0.3.

L'emendamento 85.2, dato per illustrato, con il parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 85.0.1 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'articolo 86.

Il presidente dichiara inammissibile, per mancanza di compensazione finanziaria, l'emendamento 86.10.

Gli emendamenti 86.1, 86.2, 86.4, 86.6, 86.5, 86.8, 86.7 e 86.9 dati per illustrati, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 86.3.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 86.11, esprimendo perplessità sulla efficacia della cartolarizzazione. In particolare ritiene che si verifichino gravi problemi di esazione nonché un forte disagio sociale. Invita quindi il Governo a soprassedere rispetto ad iniziative di questo tipo, sulle quali per altro si sono creati molti contenziosi.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la sua firma all'emendamento.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 86.13, di contenuto analogo a quello in discussione, sottolineando che la cartolarizzazione si è trasformata in pratica in una nuova ed impropria forma di copertura e che anche dai Gruppi della maggioranza sono state presentate proposte emendative di contenuto analogo.

Il senatore NAPOLI ricorda che dal 1994 si è fatto promotore di proposte sul tema in discorso, proponendo forme di rateizzazione. Ricorda l'esistenza di uno specifico Comitato che raggruppa gli agricoltori interessati e che le funzioni a suo tempo svolte dallo Scau sono attualmente state assorbite dall'INPS. Dichiarando pertanto di non aggiungere la sua firma all'emendamento in quanto questo si inserisce nel rapporto pubblico – privato tra Ente concedente e concessionario, aprendo un nuovo contenzioso.

L'emendamento 86.11, con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo che sul punto si impegna a compiere una verifica, posto ai voti risulta respinto.

Il senatore GRILLO illustra l'emendamento 86.12, raccomandandone l'approvazione.

Il senatore D'ALÌ annuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti sulla materia rilevando che il Governo non ha indicato, come sarebbe stato utile, la percentuale di cessione dei crediti. Si interroga inoltre sulla possibilità, a suo parere più proficua, di chiudere la questione dei crediti direttamente con gli agricoltori, senza passare per la cartolarizzazione.

Gli emendamenti 86.12 e 86.13, parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Gli emendamenti 86.14, 86.15 e 86.16, dati per illustrati, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole all'emendamento 86.17.

Il senatore PEDRIZZI aggiunge la firma all'emendamento ed annuncia voto favorevole.

Il relatore GIARETTA, pur dichiarandosi favorevole in linea generale alla finalità della proposta emendativa, rileva che il Parlamento ha già sul tema effettuato scelte di carattere generale. Invita pertanto al ritiro dell'emendamento ed alla sua trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore VENTUCCI, pur apprezzando il giudizio positivo espresso dal Relatore, ritiene che la delicatezza della materia oggetto dell'emendamento renda insufficiente il ricorso allo strumento dell'ordine del giorno.

Il senatore TAROLLI, pur comprendendo le motivazioni del relatore, insiste per la votazione dell'emendamento che, posto ai voti, con il parere contrario del Relatore e del Governo, risulta respinto.

Gli emendamenti 86.18 e 86.19, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

L'emendamento 86.20, dato per illustrato, con il parere favorevole del Relatore, posto in votazione è invece approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 86.0.1 e 86.0.2, dati per illustrati, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 87.

Il presidente dichiara inammissibili, per mancanza di compensazione finanziaria, gli emendamenti 87.3 e 87.20.

Il senatore VEGAS, intervenendo sull'emendamento 87.1, rileva che a suo parere le entrate straordinarie, come quelle derivanti dall'articolo 87, dovrebbero essere destinate alla riduzione del debito. Rileva che se si fuoriesce da questo principio guida, si moltiplicano fatalmente le occasioni di spesa che per altro appesantiscono la normativa vigente screditando, agli occhi della pubblica opinione, la classe politica.

Il senatore CASTELLI rileva che la somma derivante dall'utilizzo dei proventi delle licenze UMTS non è indifferente e dovrebbe quindi essere portata a riduzione del debito pubblico. Ribadisce inoltre la sua contrarietà alla destinazione che è stata data a queste risorse richiamando, come possibili destinazioni alternative, la lotta contro l'inquinamento acustico – più grave di quello elettromagnetico – e gli incidenti sul lavoro.

Il senatore LORENZI aggiunge la sua firma all'emendamento 87.14 che assegna il 50 per cento del fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica al programma nazionale della ricerca. Rileva, quindi che il livello delle spese per ricerca e sviluppo in Italia è molto basso e che l'articolo 87, rappresenta una significativa inversione di tendenza.

Il senatore PEDRIZZI aggiunge la propria firma all'emendamento 87.2 rilevando che, se non vengono destinate alla riduzione del debito, le entrate straordinarie, l'obiettivo del 60 per cento del rapporto debito Pil previsto dagli accordi europei non sarà mai raggiunto.

Gli emendamenti 87.1 e 87.2, di identico contenuto con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti congiuntamente in votazione risultano respinti.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo la Commissione respinge altresì l'emendamento 87.6.

Il senatore CASTELLI, intervenendo sull'emendamento 87.8, si dichiara favorevole alla sperimentazione animale nel settore delle onde elettromagnetiche.

Il senatore RIPAMONTI, si riserva di esporre più ampiamente in Assemblea la sua netta contrarietà alla sperimentazione animale. Posto in votazione l'emendamento 87.8 con il parere contrario del Relatore e del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 87.7 dato per illustrato, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Il senatore LAURO illustra quindi l'emendamento 87.10 di cui spiega le finalità, dichiarandosi tuttavia disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore GIARETTA, relatore, pur concordando con l'utilità degli atti di indirizzo proposti, sottolinea l'impostazione dell'articolo all'esame la cui finalità è quella di imprimere alla ricerca scientifica un salto di qualità che rende necessaria la concentrazione delle risorse.

Posto ai voti l'emendamento 87.10, con il parere contrario del Relatore e del Governo, risulta respinto.

Il senatore CASTELLI, dichiarando la sua astensione sull'emendamento 87.11, rileva che, a suo parere, con l'articolo in esame non viene finanziata la ricerca scientifica, in quanto questa finalità si sarebbe dovuta perseguire finanziando il CNR che è l'Ente istituzionalmente preposto. Ribadisce inoltre che la ricerca scientifica può essere finanziata anche utilizzando forme diverse da quelle proposte.

Posto ai voti l'emendamento 87.11, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta quindi respinto.

Il relatore GIARETTA, pur condividendo la finalità posta dall'emendamento 87.9, formula un parere contrario per evitare la dispersione dell'effetto di impatto sullo sviluppo della ricerca scientifica che costituisce la finalità dell'articolo all'esame. Posto ai voti l'emendamento 87.9, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Anche gli emendamenti 87.4 e 87.19, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il relatore GIARETTA, intervenendo sull'emendamento 87.5, oltre a richiamare il già citato effetto delle misure previste dall'articolo 87, rileva che a favore degli alluvionati sono state già introdotte specifiche disposizioni nel testo all'esame. Invita pertanto al ritiro dell'emendamento.

Il sottosegretario SOLAROLI formula un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio l'emendamento 87.5 e lo ritira.

L'emendamento 87.13, dato per illustrato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto ai voti risulta approvato.

Il senatore CASTELLI, intervenendo sull'emendamento 87.12, chiede chiarimenti sul significato dell'alfabetizzazione informatica e del suo nesso con la ricerca scientifica.

L'emendamento 87.12, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Anche gli emendamenti 87.14, 87.16 e 87.15, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

L'emendamento 87.18, dato per illustrato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, è invece approvato dalla Commissione.

Il senatore LAURO, intervenendo sull'emendamento 87.17 evidenzia che con l'articolo in esame il Governo in pratica sconfessa la legge che ha istituito il fondo di ammortamento titoli, che prevedeva la destinazione a ripiano del debito delle entrate straordinarie. Invita pertanto il Governo a fornire adeguate spiegazioni in merito.

L'emendamento 87.17, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro dell'emendamento 87.20 (Nuovo Testo) in quanto le finalità in esso contenute sono state già affrontate con altre disposizioni contenute nel provvedimento all'esame.

Il senatore RIPAMONTI, convenendo con le argomentazioni del relatore, accoglie il suo invito e ritira l'emendamento 87.20 (Nuovo Testo).

Il relatore GIARETTA, intervenendo sull'emendamento 87.21, ritenendo positiva la sollecitazione in esso contenuta, propone una bocciatura tecnica.

I senatori PELELLA, MAGNALBÒ, ROTELLI e SCIVOLETTO aggiungono la firma all'emendamento.

Posti separatamente in votazione gli emendamenti 87.21 e 87.22, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, risultano respinti.

Il senatore CASTELLI, intervenendo sull'emendamento 87.23, chiede al Governo chiarimenti sui criteri di selezione dei soggetti ammessi al programma formativo.

L'emendamento 87.23, dato per illustrato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 87.0.1 con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa agli emendamenti all'articolo 88.

Il presidente dichiara l'inammissibilità, per mancanza di compensazione finanziaria, dell'emendamento 88.01.

Il senatore VEGAS, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 88.5 osserva che lo strumento previsto dalla disposizione in esame non appare utile per perseguire la finalità di incentivare lo sviluppo della ricerca di base, concentrando le risorse disponibili a sostegno di inutili strutture burocratiche pubbliche.

Il sottosegretario CUFFARO, nel formulare un parere contrario all'emendamento, osserva che le misure previste dall'articolo 88 sono volte a razionalizzare gli interventi pubblici in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 88.5 è respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge gli emendamenti 88.4 ed 88.2.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 88.3 che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto alla Commissione.

Con il parere favorevole del Rappresentante del Governo e del relatore, è invece accolto l'emendamento 88.1.

Il Rappresentante del Governo ed il relatore invitano quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 88.0.2.

Il senatore PIZZINATO, aderendo all'invito, ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 88.0.3.

Il relatore GIARETTA formula un parere favorevole sugli emendamenti 89.3, 89.4 e 89.7 di identico contenuto che ampliano il novero dei soggetti che possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 89.

Con il parere favorevole del Rappresentante del Governo gli emendamenti, posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 89.2 ed 89.1.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 89.5, 89.6 e 89.0.1.

Si passa agli emendamenti all'articolo 90.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 90.8 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. È parimenti respinto l'emendamento 90.5.

Aderendo all'invito del relatore e del Rappresentante del Governo, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 90.3.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 90.4, 90.9, 90.1, 90.6 e 90.7.

Si passa agli emendamenti all'articolo 91.

Il senatore VEGAS, dopo aver avanzato perplessità sulla formulazione dell'articolo 91 privo a suo avviso di una significativa portata normativa, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 91.1 che mira a precisare il significato dell'articolo in esame.

Anche il senatore PEDRIZZI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, mentre il sottosegretario SOLAROLI, nel formulare un parere contrario, avverte che la destinazione degli interventi previsti dall'articolo 91 sarà precisata in un successivo intervento normativo.

L'emendamento 91.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 91.2, rilevando la impropria collocazione nel disegno di legge finanziaria delle disposizioni contenute dell'articolo 91.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 91.2, 91.4, 91.6, 91.3 e 91.7.

Il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 91.5 che mira a snellire le procedure di erogazione dei contributi destinati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno scorso. Il relatore, pur condividendo l'intento dell'emendamento, formula sul medesimo un parere contrario auspicando tuttavia un intervento del Governo volto ad accelerare gli interventi a favore delle località colpite dagli eventi alluvionali.

Il senatore TAROLLI sottoscrive l'emendamento che, con il parere contrario del Rappresentante del Governo, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 91.0.1 che prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici vengano destinate ad iniziative di rafforzamento della medesima autorità. Quanto all'emendamento 91.0.2 osserva che si tratta di una previsione volta a snellire i procedimenti amministrativi di cui l'Autorità è responsabile.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo gli emendamenti 91.0.1, 91.0.2 e 91.0.3, sono respinti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti all'articolo 92.

Il presidente dichiara inammissibili per mancanza di compensazione finanziaria gli emendamenti 92.85 (limitatamente al comma 1-ter), 92.55, 92.57, 92.58, 92.7, 92.10 (limitatamente al comma 1-ter), 92.67, 92.74, 92.52, 92.4, 92.11, 92.1, 92.13, 92.56, 92.98, 92.89, 92.54 (limitatamente al terzo periodo, lettere a) e b)), 92.69 (limitatamente al terzo periodo, lettere a) e b)), 92.8 e 92.100.

Dichiara, altresì, improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 92.21, 92.76, 92.35, 92.02 e 92.08.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 92.90 soppressivo dell'articolo, rilevando che tale disposizione non persegue l'obiettivo di favorire l'emersione del lavoro nero.

Il relatore GIARRETTA, nel dichiarare un parere contrario all'emendamento, osserva che la formulazione dell'articolo 92 è stata predisposta dal Governo d'intesa con i competenti organi dell'Unione Europea.

Con il parere contrario del Rappresentante del Governo, l'emendamento 92.90, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore LAURO il quale, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.79, chiede che venga messo a disposizione della Commissione il testo degli accordi intervenuti tra le autorità italiane e i competenti organi dell'Unione Europea cui il relatore ha fatto riferimento.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 92.79, 92.61, 92.60, 92.85, 92.59, 92.49, 92.84, 92.48, 92.42, 92.65, 92.46, 92.50, 92.66, 92.10, 92.25, 92.28, 92.26, 92.27 e 92.29.

Dopo un intervento del senatore LAURO, il quale rileva che molti degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 92 sono stati respinti nonostante essi fossero stati sollecitati dalle giunte di alcune regioni meridionali, con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva l'emendamento 92.5.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge invece gli emendamenti 92.81, 92.91, 92.40, 92.41, 92.43, 92.92 e 92.87.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.88 volto a tutelare la fiducia e l'affidamento dei contribuenti nell'attività interpretativa della pubblica amministrazione.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo l'emendamento 92.88 è respinto dalla Commissione.

Il senatore FIGURELLI illustra quindi l'emendamento 92.97 soppressivo del comma 10 dell'articolo 92 che reca, a suo avviso, una previsione contrastante con la finalità complessiva dell'articolo.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo gli emendamenti 92.97, 92.99 e 92.14, di identico contenuto, sono respinti dalla Commissione che, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge altresì gli emendamenti 92.80, 92.37, 92.39, 92.78, 92.9, 92.77, 92.75, 92.31, 92.93, 92.45, 92.94, 92.86, 92.44 e 92.73.

Il senatore PEDRIZZI motiva quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 92.24, volto ad introdurre il principio del *favor rei* in materia tributaria. Illustra quindi gli altri emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 92.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento e appone la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pedrizzi all'articolo 92.

Anche il senatore LAURO sottoscrive l'emendamento, sul quale dichiara il proprio voto favorevole il senatore D'ALÌ.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti 92.24, 92.95, 92.22, 92.32, 92.68 e 92.62.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore NAPOLI, l'emendamento 92.51, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 92.72, 92.20, 92.17, 92.23, 92.63, 92.16, 92.3, 92.2, 92.71, 92.15, 92.38, 92.6, 92.96, 92.53 e 92.30.

Il senatore LAURO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.83 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi gli emendamenti 92.54, 92.69, 92.18, 92.36, 92.64, 92.19, 92.34, 92.70, 92.82, 92.0.1, 92.0.7, 92.0.15, 92.0.3, 92.0.10, 92.0.4, 92.0.12 e 92.0.5.

Il senatore VENTUCCI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.0.6 di cui illustra le finalità rilevando che si tratta di una misura che non reca oneri al bilancio dello Stato.

Il senatore PEDRIZZI aggiunge la propria firma mentre il sottosegretario MORESE formula un parere contrario sull'emendamento osservando che esso incide su una materia riservata all'autonomia organizzativa dell'Istituto per il commercio con l'estero.

Con il parere contrario del relatore l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del Rappresentante del Governo e del relatore, respinge altresì l'emendamento 92.0.9.

Il senatore LAURO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.0.11 lamentando l'indifferenza del Governo verso il settore del turismo.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo gli emendamenti 92.0.11, 92.0.13, 92.0.14 e 92.0.16 sono respinti dalla Commissione.

Il Presidente COVIELLO dichiara quindi inammissibili, i seguenti emendamenti 93.4, 93.0.1 (limitatamente al comma 2), 93.0.11, 94.7, 94.8, 94.15, 94.2, 95.0.1, 96.1, 96.2, 99.0.1 (limitatamente al comma 1, lettera *c*), ultimo periodo), 101.0.10 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), 104.0.5, 104.0.9, 104.0.7, 105.1, 105.0.1 (limitatamente all'ultimo periodo), 105.3, 106.3, 106.2, 108.9, 108.17, 108.16, 108.23, 109.70 (limitatamente al primo periodo e a partire dalle parole «Al fine di garantire»), 109.80, 109.0.10, 109.42 (limitatamente al 2001), 109.74 (limitatamente al 2001 – tabella A) e 109.0.1.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo l'emendamento 93.3 è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario MORESE illustra quindi l'emendamento 93.1 volto a definire i compiti rispettivi delle società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e quelli delle società di selezione e ricerca del personale.

Con il parere favorevole del relatore l'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il relatore formula un parere contrario sull'emendamento 93.2, mentre il Rappresentante del Governo si riserva di riesaminare la questione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea. L'emendamento, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

Con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo l'emendamento 93.0.1 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione che, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge invece gli emendamenti 93.0.2, 93.0.3, 93.0.4, 93.0.5 e 93.0.6.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio parere favorevole sull'emendamento 93.0.7 auspicando che il Governo approfondisca la questione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore, pur apprezzando l'intento dell'emendamento, rileva l'ineadeguatezza della clausola di copertura finanziaria e si riserva di approfondire la questione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Dopo che il rappresentante del Governo ha formulato un avviso analogo a quello del relatore, l'emendamento 93.0.7 è respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti 93.0.8, 93.0.9 e 93.0.10.

Si passa agli emendamenti all'articolo 94.

Il senatore VIVIANI illustra quindi l'emendamento 94.3 che i senatori MARINO e NAPOLI dichiarano di sottoscrivere.

Con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo l'emendamento è approvato dalla Commissione.

Il rappresentante del Governo formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 94.9, sul quale invece il senatore LAURO dichiara il proprio voto contrario ritenendo che si tratti di una misura che danneggia la posizione delle agenzie di collocamento private.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore VIVIANI illustra quindi l'emendamento 94.4 volto a rendere immediatamente disponibili, sin dalla fase transitoria, i fondi previsti dall'articolo in esame.

Sull'emendamento il relatore si rimette alla valutazione del Rappresentante del Governo il quale osserva che la questione è risolta dall'emendamento 94.1 ed invita conseguentemente il presentatore al ritiro dell'emendamento 94.4.

Il senatore VIVIANI, accogliendo tale invito, ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del relatore la Commissione approva quindi l'emendamento 94.1.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 94.6 e 94.5.

Sull'emendamento 94.10 il relatore si rimette alla valutazione del Governo, mentre il sottosegretario MORESE formula un avviso contrario ritenendo superfluo l'intervento del legislatore in questa materia. Dopo una dichiarazione favorevole del senatore PEDRIZZI l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, approva invece, con distinte votazioni, gli emendamenti 94.14 e 94.11.

Sull'emendamento 94.12 il relatore si rimette alla valutazione del Rappresentante del Governo che esprime un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 94.12 è respinto dalla Commissione che approva invece, con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo, l'emendamento 94.13.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge l'emendamento 94.0.2.

Prende quindi la parola il senatore GRILLO per illustrare l'emendamento 94.0.3 sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario MORESE formula un parere contrario ritenendo inopportuno regolamentare la materia oggetto dell'emendamento 94.0.3 che, posto ai voti, è respinto alla Commissione.

Su invito del sottosegretario MORESE il senatore PELELLA ritira l'emendamento 94.0.1.

Si passa agli emendamenti all'articolo 95.

Il senatore LAURO sottoscrive e dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 95.1 che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 96.3 cui aggiunge la propria firma il senatore PEDRIZZI.

Con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo l'emendamento 96.3 è approvato dalla Commissione risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 96.4.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 96.5 e 96.6 sono respinti dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore NAPOLI per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 96.7 volto a garantire un più efficace controllo sul rispetto della normativa relativa alle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il relatore ed il Rappresentante del Governo formulano un parere contrario sull'emendamento riservandosi di approfondire la questione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

L'emendamento 96.7 è quindi respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo respinge altresì l'emendamento 96.0.1. Sono, poi, ritirati gli emendamenti 96.0.50 e 96.0.50 (nuovo testo).

Si passa agli emendamenti all'articolo 97.

Il senatore SCIVOLETTO illustra quindi l'emendamento 97.5 rilevando che gran parte del trasporto verso la Sicilia avviene su gomma.

Quindi sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 97.1, 97.2, 97.3 e 97.4.

Dopo un intervento del senatore MORANDO, il quale osserva che l'emendamento 97.5 aumenta il numero dei fruitori potenziali della previsione contenuta nell'articolo 97, prende la parola il sottosegretario SOLAROLI il quale formula un parere contrario, osservando che questa previsione vanificherebbe l'effettiva incidenza dell'intervento di sostegno previsto dall'articolo in esame.

L'emendamento 97.5, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge altresì l'emendamento 97.6.

Si passa agli emendamenti all'articolo 98.

Il senatore CASTELLI motiva la sua contrarietà all'articolo 98 dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 98.1. In proposito ricorda i reiterati interventi dell'Unione Europea contro misure analoghe a quelle previste dall'articolo in esame che reca previsioni tali, a suo avviso, da falsare la concorrenza a livello sia nazionale sia europeo.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 98.1, 98.2, 98.7, 98.3. Si passa agli emendamenti all'articolo 99. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5 e 99.0.1

Passando all'articolo 100, sono respinti gli emendamenti 100.2 e 100.1.

Prende dunque la parola il senatore CASTELLI il quale, pur dichiarando la contrarietà della sua parte politica alla previsione contenuta nell'articolo 101, formula un parere favorevole sull'emendamento 101.2 cui appone la propria firma. Le ragioni, infatti, che motivano un intervento a favore della Sicilia sussistono anche con riferimento alla Sardegna.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi gli emendamenti 101.1, 101.2 e 101.3.

Sull'emendamento 101.4 il relatore si rimette alla valutazione del Rappresentante del Governo che formula invece un parere contrario.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore TAROLLI illustra quindi l'emendamento 101.5, ricordando gli impegni assunti dal Governo per la realizzazione di una infrastruttura essenziale per lo sviluppo della Sicilia occidentale.

Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti 101.5, 101.6, 101.7 e 101.8.

Prende quindi la parola il senatore D'ALÌ il quale, dichiarato il proprio voto favorevole sull'emendamento 101.0.1, ricorda che con le misure previste negli articoli da 97 a 101 del provvedimento in titolo il Governo ha dato una, se pur parziale, attuazione a precise prescrizioni contenute nello Statuto siciliano. Auspica quindi un tempestivo adempimento degli impegni ancora non realizzati ed in particolare sollecita un adeguato incremento dell'entità del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 del medesimo Statuto della regione siciliana.

A questo proposito il sottosegretario SOLAROLI manifesta la disponibilità del Governo a dare una completa attuazione agli impegni assunti con la regione siciliana.

Con il parere contrario del relatore l'emendamento 101.0.1, posto ai voti, è respinto alla Commissione.

La seduta sospesa alle ore 13.30 riprende alle ore 14.30

Il senatore FIGURELLI interviene sull'emendamento 70.5 (nuovo testo) dichiarato inammissibile rilevando che l'importanza della questione in esso sollevata, relativa alle norme a favore delle vittime del terrorismo merita a suo parere la riconsiderazione da parte della Commissione.

Il presidente MORANDO precisa che la dichiarazione di inammissibilità, di competenza del Presidente, si riferiva ai profili di copertura finanziaria dell'emendamento. Data la rilevanza sociale della proposta emendativa ritiene però che la suddetta inammissibilità possa superarsi con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari. Richiede pertanto una rapida pronuncia in proposito.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara favorevole, come pure il senatore D'ALÌ, che ritiene estensibile lo stesso pronunciamento per l'emendamento 70.0.2 relativo alle vittime delle scorte.

Il presidente MORANDO accetta, sotto il profilo dell'ammissibilità, l'estensione proposta dal senatore D'Alì.

Il senatore MAGNALBÒ si dichiara favorevole alla riconsiderazione degli emendamenti all'esame.

Il presidente MORANDO constatato il consenso generale di tutte le parti politiche dichiara ammissibili gli emendamenti 70.5 (nuovo testo) e 70.0.2, invitando i presentatori, dato il contenuto omogeneo delle due proposte, ad unificarli in un unico emendamento.

Gli emendamenti 101.0.2, 101.0.3, 101.0.4, 101.0.5, 101.0.6, 101.0.7, 101.0.8, 101.0.9, 101.0.10, 101.0.11, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 101.0.12, dato per illustrato, il sottosegretario SOLAROLI invita al ritiro.

Il presidente MORANDO propone la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, in quanto appare organico alla trattativa tra Stato e regione siciliana, che a suo parere non necessita di una specifica disposizione legislativa.

Il senatore FIGURELLI, pur apprezzando l'intervento del Governo relativo al rapporto tra Stato e regione Sicilia, affrontato da specifiche disposizioni del provvedimento in esame, chiede la bocciatura tecnica dell'emendamento al fine di poter riconsiderare nell'esame dell'Assemblea gli aspetti meramente programmatici che in esso sono posti in relazione alle *royalties* sui prodotti petroliferi, che dovrebbero a suo parere essere affrontate con una disposizione di carattere generale, analogamente a quanto è stato effettuato per la regione Basilicata.

Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 101.0.12 risulta respinto.

Si passa all'articolo 102.

Gli emendamenti 102.0.1 e 102.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 103.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la firma all'emendamento 103.0.1.

Gli emendamenti 103.1, 103.2 e 103.0.1, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 104.

Il senatore GIARETTA, relatore, illustra l'emendamento 104.1 che si configura come mera proposta di *drafting* legislativo. Favorevole il Governo, l'emendamento posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 104.4 (nella parte dichiarata ammissibile), 104.3 e 104.6, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore GIARETTA, relatore, intervenendo sull'emendamento 104.2, pur ritenendo in generale la norma apprezzabile per il suo contenuto di salvaguardia dell'ambiente, ritiene opportuna una valutazione del Ministro dell'agricoltura. Propone pertanto una bocciatura tecnica.

Il sottosegretario SOLAROLI si associa alla proposta del relatore.

Il senatore RIPAMONTI, nel prendere atto della necessità di approfondire la questione oggetto della proposta emendativa con il Ministero dell'agricoltura, ricorda che in relazione all'inquinamento della falda acquifera, è necessario uniformarsi alle direttive comunitarie che sono molto

restrittive. L'emendamento in discussione si muove in questa direzione prevedendo l'utilizzo disincentivante della leva fiscale.

Il presidente MORANDO si associa alle considerazioni favorevoli del relatore e, nel segnalare la necessità di un approfondimento con il ministero competente, esprime insoddisfazione per l'assenza dei ministri di merito da queste fasi della discussione.

Il senatore RECCIA chiede chiarimenti sull'incidenza della norma in discussione.

Il presidente MORANDO sottolinea che la richiesta del relatore si muove proprio nella direzione di avere maggiori chiarimenti.

Il senatore MAGNALBÒ suggerisce un controllo accurato dei termini tecnici utilizzati dalla proposta in esame.

Gli emendamenti 104.2, 104.5, 104.7 e 104.8, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore GIARETTA, relatore, illustra l'emendamento 104.9, che si configura come mera proposta di *drafting* legislativo. Favorevole il Governo, l'emendamento posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 104.10, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GIARETTA, relatore, illustra l'emendamento 104.11 che si configura come mera proposta di *drafting* legislativo. Favorevole il Governo, l'emendamento posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore SCIVOLETTO aggiunge la firma all'emendamento 104.12.

L'emendamento 104.12, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 104.13, 104.14, 104.0.1, 104.0.2, 104.0.3, 104.0.4, 104.0.6 e 104.0.8, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 105.

Il senatore CASTELLI, intervenendo sull'emendamento 105.30, rileva che l'articolo 105 si configura in pratica come una riforma delle Ferrovie dello Stato, in contrasto con il contenuto tipizzato della legge finan-

ziaria. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento soppressivo, pur apprezzando alcuni dei contenuti specifici in esso rappresentati.

Posto in votazione, l'emendamento 105.30, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Risultano altresì respinti gli emendamenti 105.27 e 105.29, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione.

Il senatore RECCIA, intervenendo sull'emendamento 105.12, sottolinea la sua finalità che consiste nel porre regole certe.

Posto ai voti, l'emendamento 105.12, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Analogamente viene respinto l'emendamento 105.28, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 105.18 che giudica positivo per il miglioramento del sistema di appalti nelle Ferrovie.

Il sottosegretario SOLAROLI si impegna ad approfondirne il contenuto ai fini dell'esame per l'Assemblea. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento risulta respinto.

Il presidente MORANDO dichiara ammissibile l'emendamento 105.3, in precedenza erroneamente dichiarato inammissibile.

Il senatore GIARETTA, relatore, intervenendo sugli emendamenti 105.6 e 105.3, di analogo contenuto, chiede al Governo spiegazioni sulla necessità di una disposizione legislativa per favorire la concertazione tra le parti nel settore delle Ferrovie.

Il senatore CARPINELLI illustra l'emendamento 105.6 rilevando la necessità della disposizione legislativa ai fini della garanzia del comparto ferroviario.

Il senatore VEGAS esprime dubbi, oltretutto sulle questioni di carattere sindacale, contenute nelle proposte emendative in discorso, sul contrasto che i vincoli alla contrattazione presentano rispetto all'intento della norma stessa di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario.

Il presidente MORANDO propone l'ipotesi di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore PIZZINATO, che aggiunge la firma all'emendamento 105.6, rileva che l'esigenza della disposizione legislativa scaturisce dall'impegno assunto dal Governo nell'ambito del contratto dei lavoratori

delle Ferrovie dello Stato che con la liberalizzazione rimarrebbero privi di copertura contrattuale. Chiede pertanto al Governo quale forma di impegno intenda assumere in merito.

Il senatore CARPINELLI ribadisce che la norma in discussione non condiziona ma garantisce il comparto ferroviario.

Il senatore CASTELLI ritiene che la norma in discussione possa inceppare un ingranaggio molto delicato quale è quello della liberalizzazione del comparto ferroviario. Ritiene pertanto sufficiente l'approvazione di un ordine del giorno.

Il presidente MORANDO si rivolge al Governo chiedendo una risposta al quesito posto dal senatore Pizzinato.

Il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 105.3 dichiarandosi disponibile all'accettazione di un ordine del giorno che recepisca i contenuti delle proposte emendative all'esame.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 105.6 risulta respinto.

Il senatore CASTELLI, intervenendo sugli emendamenti 105.17 e 105.21, di identico contenuto, rileva che il comma 2 dell'articolo in esame, di cui propone la soppressione, rischia di affossare completamente il sistema dell'alta velocità nelle regioni del nord. La revoca delle concessioni, pur concordando con il giudizio negativo sulle procedure attuate negli anni passati in relazione all'alta velocità, rischia di innescare un contenzioso che potrebbe bloccare per molti anni ogni intervento. Segnala al relatore la sua preoccupazione, in particolare per la regione Veneto dove si svolge l'ottanta per cento del traffico ferroviario merci a livello nazionale e che ha assoluta necessità del quadruplicamento della linea ferroviaria.

Il senatore GIARETTA, relatore, sottolinea che il progetto dell'alta velocità è stato bloccato in Veneto dall'opposizione delle amministrazioni locali e che la norma in discussione si propone di evitare il congelamento delle concessioni e favorire la concorrenza.

Il sottosegretario SOLAROLI si rimette alle dichiarazioni del relatore.

Il senatore RECCIA, intervenendo per dichiarazione di voto, si augura la soppressione del comma 2 dell'articolo in esame in quanto, oltre al già sollevato problema della revoca delle concessioni va considerata an-

che la questione relativa ai costi sostenuti fino ad ora dalle società concessionarie, che risulterebbero altrimenti penalizzate.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 105.17 e 105.21, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, risultano respinti.

Gli emendamenti 105.20, 105.8 e 105.9, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 105.32, che si pone il problema della valutazione dei progetti già avviati.

L'emendamento 105.32, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Analogamente l'emendamento 105.10, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CASTELLI, intervenendo sull'emendamento 105.11, dichiara il suo voto favorevole e ribadisce la sua preoccupazione per il prevedibile blocco delle procedure concorsuali determinato dal contenzioso.

Il sottosegretario SOLAROLI risponde al senatore Castelli, dichiarando che le scelte del Governo sul tema in discussione sono state effettuate considerando anche i possibili effetti sul contenzioso.

Gli emendamenti 105.11, 105.31 e 105.33, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo sull'emendamento 105.16, rileva che la finalità dell'osservatorio è quella di garantire il controllo delle complesse attività in corso di svolgimento.

L'emendamento 105.16, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 105.26 ribadendo la necessità di mantenere le concessioni per evitare che, in caso di ritardi nella realizzazione dell'alta velocità, il collegamento est-ovest dell'Europa possa essere realizzato al di sopra delle Alpi tagliando fuori l'Italia. Ricorda inoltre che sulla revoca delle concessioni non si potrà tornare indietro con una norma correttiva a causa dei vincoli comunitari.

Il senatore VEGAS ritiene che l'apposizione di una data precisa possa incentivare la conclusione dei lavori.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 105.26, risulta respinto.

Il senatore GRILLO aggiunge la firma all'emendamento 105.15 che, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore AZZOLINI, intervenendo sull'emendamento 105.4, ritiene non necessaria l'esigenza di incrementare i componenti del consiglio di amministrazione.

Il senatore PEDRIZZI rileva che elementari norme di diritto societario suggeriscono la necessità di prevedere un numero dispari di componenti per gli organismi aziendali.

L'emendamento 105.4, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 105.35 e 105.36, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore Roberto NAPOLI aggiunge la firma all'emendamento 105.7.

Il senatore MAGNALBÒ si dichiara contrario all'emendamento 105.7.

Il senatore CARPINELLI auspica una valutazione attenta del Ministero dei trasporti in relazione alla copertura finanziaria.

Il senatore GIARETTA, relatore, si rimette al Governo, che esprime parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 105.7, risulta approvato.

Il senatore CARPINELLI fa proprio e illustra l'emendamento 105.5, auspicandone l'approvazione.

Il sottosegretario SOLAROLI propone una bocciatura tecnica al fine di approfondirne il contenuto in tempo utile per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 105.5, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti 105.25, 105.23 e 105.24 insistendo sulla necessità di revocare la concessione soltanto nei casi in cui le opere non abbiano avuto inizio salvaguardando gli interventi

già avviati. Ricorda che gli emendamenti in discussione si propongono di aprire una finestra temporale.

Posti separatamente in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 105.25, 105.23, 105.24 risultano respinti.

Il senatore AZZOLINI illustra gli emendamenti 105.22 e 105.19 che si propongono di accelerare le procedure per la realizzazione dell'alta velocità.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la firma all'emendamento 105.22.

Gli emendamenti 105.22 e 105.19, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 105.2 relativo al completamento dell'aeroporto di Malpensa, in osservanza peraltro di impegni comunitari.

Il sottosegretario SOLAROLI si dichiara contrario all'emendamento per i profili di copertura finanziaria, rinviando il merito all'esame dell'Assemblea.

Posto in votazione, l'emendamento 105.2, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Il senatore GRILLO, intervenendo sull'emendamento 105.14, precisa che il suo contenuto è finalizzato esclusivamente all'accelerazione delle procedure di realizzazione dell'alta velocità.

Il senatore CASTELLI aggiunge la firma all'emendamento 105.14.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 105.13.

Gli emendamenti 105.14 e 105.13, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore MAGNALBÒ, fa proprio l'emendamento 105.0.1 e illustrandolo ne riformula parzialmente il contenuto.

Posto in votazione, l'emendamento 105.0.1 (nuovo testo), parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 106.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 106.1, dichiarandosi disponibile a ritirarlo qualora il Governo gli assicuri che la previsione che tale proposta emendativa intende sopprimere non riguarda la tangenziale di Napoli.

Il sottosegretario di Stato MORGANDO fa invece presente che la disposizione su cui ha richiamato l'attenzione il senatore LAURO avrebbe effetti anche per quanto riguarda la situazione della tangenziale di Napoli.

Il senatore LAURO insiste quindi per la votazione dell'emendamento 106.1, che, dopo un intervento del senatore PELELLA, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 106.5 e 106.4.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha annunciato su di esso il voto contrario, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 106.6.

Il senatore Roberto NAPOLI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 106.7.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sull'emendamento 106.7.

Il sottosegretario di Stato MORGANDO fa presente che riesce difficile comprendere il significato normativo della proposta in questione se riferita all'articolo 106. Esprime comunque su di essa parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 106.7 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 107.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 107.1.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la sua firma all'emendamento 107.5.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6 e 107.0.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 70.230, al quale aggiungono la propria firma i senatori Pedrizzi, Magnalbò, Reccia, Mazzuca Poggiolini, Ventucci, Lauro, De Martino Guido e Mundi.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 70.230, rilevando come esso riprenda le linee ispiratrici di altre proposte emendative riferite all'articolo 70.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 70.230 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9, precedentemente accantonati.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 9.1000 e lo modifica sostituendo al comma 5 dell'articolo 12 ivi richiamato le parole «al comma 2 lettera e)» con le altre «al comma 4». Rileva poi come tale proposta emendativa intervenga sulla problematica delle agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo attuandone una risistemazione complessiva. In particolare, si stabilisce, nel nuovo testo dell'articolo 12, che le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata, e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, in luogo dell'1% previsto nel testo dell'articolo 12 licenziato dalla Camera dei deputati. Il comma 5 del medesimo articolo 12, come riformulato dall'emendamento in questione, introduce quindi la previsione di un credito d'imposta volto a favorire i processi di informatizzazione nelle imprese che si avvalgono del regime fiscale di cui allo stesso articolo. Con il successivo articolo 12 *bis*, l'emendamento 9.1000 intende, inoltre, introdurre un regime fiscale agevolato per le attività marginali, consistente nella previsione di una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa. Anche per i contribuenti che si avvalgono del regime di agevolazione di cui al citato articolo 12-*bis* è previsto un credito di imposta volto a promuovere i processi di informatizzazione.

Previsioni significative sono poi quelle relative alla deduzione degli ammortamenti relativi agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE/1260/99 del 21 giugno 1999, nonché nelle regioni Abruzzo e Molise.

Per quanto riguarda la copertura, il relatore sottolinea come, tramite essa, vengano attivate risorse aggiuntive a favore delle piccole e medie imprese per un ammontare complessivo di 1.700 miliardi.

Il senatore D'ALÌ illustra i subemendamenti 9.1000/1 e 9.1000/2, sottolineando, con riferimento al primo, come esso estenda l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n.133 del 1999 e osservando come la relativa copertura sia stata individuata riducendo di 100 miliardi lo stanziamento di 230 miliardi previ-

sto per l'anno 2001 dal comma 1 dell'articolo 113 del disegno di legge n. 4885.

In merito al subemendamento 9.1000/2 evidenzia le perplessità che suscita la previsione contenuta nell'emendamento 9.1000 per effetto della quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarebbe aumentata dal 98 al 98,5%.

Il senatore CÒ, con riferimento all'emendamento 9.1000, richiama l'attenzione sulle perplessità derivanti dal fatto che l'impostazione di tale proposta emendativa appare incompatibile con un principio consolidato in materia tributaria, secondo il quale il reddito dell'imprenditore individuale non è distinguibile dal reddito complessivo di questo soggetto e, al riguardo, sottolinea come la situazione che ne conseguirebbe potrebbe risolversi in una sostanziale violazione dei principi costituzionali in tema di capacità contributiva.

Il senatore Roberto NAPOLI valuta positivamente l'emendamento 9.1000, sottolineando il rilievo politico delle scelte di cui tale proposta è espressione e la sua significativa importanza nella prospettiva di un'azione di Governo volta a incentivare gli investimenti suscettibili di avere conseguenze positive sul versante della creazione di nuovi posti di lavoro.

Il senatore PEDRIZZI aggiunge la sua firma ai subemendamenti 9.1000/1 e 9.1000/2 e manifesta perplessità circa le caratteristiche della copertura utilizzata per l'emendamento 9.1000. Prosegue rilevando che, pur essendo state recepite in tale emendamento alcuni suggerimenti contenuti in emendamenti proposti da senatori della Casa delle Libertà, le soluzioni complessivamente accolte presentano però alcuni limiti che rischiano di comprometterne – se non addirittura pregiudicarne – la concreta operatività.

Il senatore FERRANTE valuta positivamente i contenuti dell'emendamento 9.100 e sottolinea come con esso venga messo in moto un meccanismo in grado di incentivare la competizione sul mercato e di favorire nuovi investimenti.

Con riferimento al subemendamento 9.1000/1 evidenzia che, mentre le finalità del medesimo appaiono condivisibili, tale proposta risulta però impraticabile per ciò che concerne il profilo della copertura.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.5.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sul subemendamento 9.1000/1 con l'impegno però di verificare, in vista del successivo esame in Assemblea, la possibilità di individuare una diversa clausola di copertura,

condividendo sul merito della proposta le considerazioni già svolte dal senatore Ferrante.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario MORGANDO.

Il senatore SCIVOLETTO annuncia il voto contrario sul subemendamento 9.1000/1, sottolineando come lo stanziamento di 230 miliardi previsto dal comma 1 dell'articolo 113 sia appena sufficiente al perseguimento delle finalità ivi considerate, finalità che peraltro corrispondono a precisi impegni assunti dal Governo in sede europea.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione del subemendamento 9.1000/1 giudicando non convincenti i rilievi testé svolti dal senatore Scivoletto e osservando, sotto altro punto di vista, come la sua proposta emendativa consentirebbe di utilizzare parte dello stanziamento attualmente previsto dall'articolo 113 comma 1 a favore di una ben più vasta platea di beneficiari.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.1000/1 e 9.1000/2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.1000, come modificato.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3, 5.0.8, 5.20, 5.28 e 5.71. Sono altresì preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché gli emendamenti 12.0.13, 12.0.160, 12.0.210 e 12.0.23.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 non preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 9.1000.

Il presidente MORANDO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 12.0.7, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.19, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.20, 12.0.190, 12.0.16, 12.0.18, 12.0.12, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.24, 12.0.25, 12.0.26, 12.0.27, 12.0.28, 12.0.180, 12.0.17 e 12.0.140.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 12.0.9, 12.0.170, 12.0.200, 12.0.150 e 12.0.130.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il presidente MORANDO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 14.46, 14.41, 14.43, 14.42, 14.3, 14.44, 14.100, 14.5, 14.1, 14.12, 14.26, 14.0.28, 14.0.18, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.29, 14.0.19, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.10 e 14.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.39, 14.17, 14.9, 14.22, 14.36, 14.10, 14.11, 14.21, 14.37, 14.20, 14.19, 14.7, 14.34, 14.24, 14.8, 14.35, 14.29, 14.33, 14.30, 14.18, 14.31, 14.16, 14.15, 14.32, 14.6, 14.25, 14.28, 14.260, 14.49, 14.2, 14.13, 14.38, 14.48, 14.47, 14.40, 14.45, 14.23, 14.14, 14.0.30, 14.0.23, 14.0.21, 14.0.8, 14.0.27, 14.0.22, 14.0.17, 14.0.11, 14.0.9, 14.0.6, 14.0.1, 14.0.24, 14.0.7, 14.0.26, 14.0.14, 14.0.25, 14.0.16, 14.0.12, 14.0.15, 14.0.13 e 14.0.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 32, 33 e 34 precedentemente accantonati.

Il relatore GIARETTA rileva come sul tema degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e gioco sia emersa la disponibilità a valutare nel merito una soluzione complessiva che farebbe, in particolare, perno sulla realizzazione di una rete telematica che assicurerebbe il collegamento fra tutti gli apparecchi in questione e il Ministero delle finanze. Su questo tema peraltro il Governo ha fatto presente la necessità di ulteriori approfondimenti, prospettando l'opportunità di rinviare all'Assemblea una decisione conclusiva al riguardo.

Il sottosegretario SOLAROLI conferma che la posizione del Governo è quella cui ha fatto da ultimo riferimento il relatore.

Il senatore D'ALÌ ritiene non condivisibile la posizione del Governo con la quale, di fatto, viene chiesto alla Commissione bilancio di non pronunciarsi sull'argomento in questione, nonostante la convergenza che si è realizzata sulla soluzione che prevederebbe tra l'altro il collegamento in rete di tutti gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco con il Ministero delle finanze.

Il senatore CURTO ritiene anch'egli che la Commissione bilancio debba pronunciarsi sulla problematica in questo momento in discussione e manifesta i propri timori circa le reali intenzioni del Governo.

Il senatore TAROLLI ribadisce il suo favore per la proposta del relatore e invita a procedere con le votazioni, rinviando all'Assemblea la decisione sulla questione.

Il senatore FERRANTE, alla luce della soluzione prospettata dal relatore e degli orientamenti del Governo – che per ora difende il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento ma è disponibile ad approfondire la proposta del relatore – è favorevole a respingere per ora tutti gli emendamenti presentati, fatto salvo un nuovo esame in Assemblea.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, apprezzando l'impegno del relatore per trovare una soluzione appagante, invita l'opposizione a non cercare il confronto, auspicando che in Assemblea possano essere concordati gli opportuni miglioramenti al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Per il senatore DIANA c'è un assente nel dibattito: la salute della persona. Il *gambling* – è dimostrato – è fonte di grave dipendenza psichica; il legislatore, di fronte ad un fenomeno di tale gravità, che coinvolge intere famiglie, deve almeno compiere il tentativo di stroncarlo, pur nella piena consapevolezza della estrema difficoltà di tale azione. La Camera dei deputati ha dato una lezione di serietà e bene fa il Governo a difendere il suo testo, che ora sarebbe molto grave modificare.

Il senatore TIRELLI, ricordato che la dipendenza si lega anche all'entità delle somme poste in gioco, osserva che la proposta della sua parte politica – ridurre il numero di apparecchi consentiti in ogni esercizio – può apparire riduttiva, ma mira a contenere praticamente il fenomeno. D'altra parte, l'efficacia di ogni soluzione è direttamente legata all'efficienza dei controlli.

Il Presidente MORANDO ricorda che il Governo – che per ora mantiene inalterato il suo orientamento contrario a tutti gli emendamenti – si è riservato di approfondire la proposta illustrata ieri dal relatore, il quale per parte sua non l'ha ancora formalizzata, prospettando comunque eventuali subemendamenti all'emendamento 32.17 e l'introduzione di una concessione onerosa per le «macchinette». Il relatore – il cui parere è parimenti contrario su tutti gli emendamenti presentati – si riserva di esprimersi una volta ottenute le risposte del Governo ai quesiti da lui posti.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti all'articolo 32.

Con separate votazioni, la Commissione respinge la proposta di stralcio 32.1 e gli emendamenti 32.2 e 32.3 (identici fra loro), 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.17 (che il senatore MARINO fa presente di non poter ritirare), 32.33, 32.32, 32.18, 32.16, 32.14, 32.22, 32.25, 32.43, 32.23, 32.19, 32.20, 32.13, 32.12, 32.21 e 32.24.

Il senatore FERRANTE fa proprio e ritira l'emendamento 32.15.

Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.11, 32.10 e 32.26.

La Commissione respinge l'emendamento 32.27.

Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.29 e 32.28.

La Commissione respinge l'emendamento 32.30.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 32.34 è ritirato.

La Commissione quindi respinge l'emendamento 32.31 (previa dichiarazione di voto favorevole per il Gruppo Forza Italia del senatore D'ALÌ), 32.53 e 32.54.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 32.42 è ritirato.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 32.55, 32.46, 32.47 e 32.48 nonché 32.52 (previa dichiarazione di voto favorevole per il Gruppo Forza Italia del senatore D'ALÌ), cui hanno aggiunto la propria firma i senatori CURTO, MAGNALBÒ, PEDRIZZI e LAURO.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.50, 32.51, 32.45 e 32.44.

Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.35 e 32.36.

La Commissione respinge gli emendamenti 32.37, 32.40, 32.41 e 32.39.

Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.38 e 32.49.

La Commissione respinge gli emendamenti 32.62, 32.56, 32.57, 32.58 e 32.59.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario MORGANDO hanno dichiarato il loro parere contrario, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.60, 32.800 e 32.61 (in ordine al quale il senatore D'ALÌ segnala che esso mira ad evitare la frequente forma di abusivismo consistente nell'approfitte del diverso regime concernente le società nazionali e quelle estere).

Passandosi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, sul 32.0.1 e sul 32.0.2 il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO si dicono contrari; il senatore LAURO, sul 32.0.2, segnala trattarsi di norma già approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati, della quale sarebbe opportuno accelerare l'entrata in vigore; quindi la Commissione, con distinte votazioni respinge entrambi gli emendamenti.

Il RELATORE invita poi al ritiro dell'emendamento 32.0.3, che investe una materia di particolare delicatezza e che non sembra opportuno inserire nella legge finanziaria.

Si associa il sottosegretario MORGANDO, rilevando inoltre che l'Ufficio italiano dei cambi è ormai parte della Banca d'Italia.

Il senatore FIGURELLI osserva che l'emendamento è estraneo alla materia propria della legge finanziaria tanto quanto lo è l'articolo 32 e che il suo contenuto deriva dalle indicazioni acquisite dalla Commissione antimafia; pertanto non lo ritira.

La Commissione quindi respinge l'emendamento, cui il senatore SCIVOLETTO ha dichiarato di aggiungere la propria firma.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 32.0.4, 32.0.6 e 32.0.7 sono inammissibili.

La Commissione poi, previ pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, respinge gli emendamenti 32.0.5, 32.0.7, 32.0.8 e 32.0.9.

Si passa all'articolo 33.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il relatore Giaretta e il sottosegretario Morgando sono contrari a tutti gli emendamenti, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.5 (nuovo testo) e 33.8.

Sul 33.6, il senatore D'ALÌ segnala l'esigenza di introdurre una disciplina transitoria con riferimento alla normativa di cui agli articoli 33 e 34, invitando il Governo ad esprimersi.

Il sottosegretario MORGANDO ricorda che il Governo si è orientato ad esprimere parere per ora contrario su tutti gli emendamenti relativi al *videopoker*, riservandosi di esprimere il proprio orientamento una volta che l'Assemblea avrà espresso la propria decisione sul nodo dell'articolo 32.

La Commissione quindi respinge l'emendamento 33.6.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 33.7 è ritirato.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 33.9.

Passandosi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo il 33, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 e 33.0.100, su ciascuno dei quali hanno dichiarato parere contrario il RELATORE e il sottosegretario MORGANDO.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 33.0.7.

In sede di votazione dell'emendamento 33.0.5, il senatore D'ALÌ fa presente che esso intende contrastare l'abusivismo condotto, talora in forme quasi palesi, da molte ricevitorie, legate alle reti estere; al riguardo

osserva che occorrerebbe una armonizzazione normativa a livello comunitario. Nell'occasione si sofferma anche sull'emendamento 33.0.6, che riguarda il grave problema dei tanti concessionari di sale scommesse che si sono impegnati nelle convenzioni con lo Stato ad un minimo garantito di fatto economicamente insostenibile. Occorre quindi intervenire con urgenza, sia perché, in mancanza, il pingue gettito che lo Stato si riprometteva da tali convenzioni sarebbe vanificato, sia per le preoccupanti implicazioni in materia di occupazione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 33.0.5 non è approvato.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 33.0.200 e 33.0.6.

In sede di esame dell'emendamento 33.0.8, il senatore TAROLLI chiede particolare attenzione al contenuto dell'emendamento stesso che tende a regolamentare alcuni aspetti delicati dell'uso di Internet.

Il relatore GIARETTA dichiara che l'emendamento è senz'altro condivisibile, anche se il meccanismo individuato per regolamentare la materia non sembra del tutto accettabile; sarebbe più opportuno quindi rinviare la questione alle Commissioni di merito per trovare una soluzione più adeguata.

Posto ai voti l'emendamento 33.0.8 è poi respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti.

Dopo un intervento del senatore LAURO, il quale sottolinea la necessità di introdurre a bordo della nostra flotta commerciale (per questo aspetto in una situazione di inferiorità rispetto a quelle di altri paesi) i giochi a bordo, l'emendamento 34.7, posto ai voti è respinto.

Successivamente posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 34.15, 34.14, 34.17, 34.21, 34.10, 34.16, 34.1, 34.4, 34.6, 34.12, 34.18, 34.23, 34.29, 34.13, 34.19, 34.2, 34.3, 34.22, 34.8, 34.9, 34.5, 34.11, 34.20, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3.

Sono, quindi, ritirati gli emendamenti 34.24 e 34.25, mentre gli emendamenti 34.27, 34.28 e 34.26 sono dichiarati inammissibili.

In sede di esame dell'emendamento 34.0.7, volto a istituire nuove case da gioco, il senatore D'ALÌ ricorda come il problema rappresenti un'annosa questione da molto tempo all'attenzione del Parlamento ed attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 6^a. In quella sede, si è iniziata da molti mesi a considerare un numero assai elevato di disegni di legge presentati per introdurre in varie zone del Paese nuove case da gioco, oltre alle quattro già funzionanti. In sede di Commissioni riunite,

è stato costituito un apposito comitato ristretto, (egli stesso è relatore insieme alla senatrice Bucciarelli), comitato che ha approntato un testo unificato che verrà portato prossimamente all'attenzione delle Commissioni plenarie: l'emendamento 34.0.7 riprende solamente alcuni punti del citato testo predisposto dal collegio minore. L'oratore sottolinea come all'interno di vari gruppi parlamentari ci sia una larga convergenza sulla esigenza di istituire nuove case da gioco; anche in considerazione del fatto che lo Stato già gestisce moltissimi giochi, non si riesce a capire per quale motivo si dovrebbe assumere una posizione moralistica in merito al problema dell'istituzione di nuove case da gioco. Peraltro, è stato verificato che l'assenza di un adeguato numero di tali istituzioni nelle varie zone del Paese, hanno, ad esempio, favorito un deflusso di connazionali verso la Slovenia dove le case da gioco sono particolarmente diffuse. Il senatore D'Alì afferma poi di non spiegarsi l'eccessivo ostruzionismo sul provvedimento, che non può essere – a suo giudizio – motivato da considerazioni di ordine morale o di ordine pubblico. Sottolinea, infine, la necessità di introdurre una legge quadro per le case da gioco in genere e rileva che l'ampliamento del numero di quelle operanti comporterebbe, tra l'altro, un aumento di gettito per l'erario.

Il relatore GIARETTA, sottolineando la necessità di un approccio razionale al problema, riconosce che le case da gioco potrebbero rappresentare effettivamente una risorsa e un incentivo per il turismo. Occorre tuttavia porre in atto un sistema di garanzie e di regole per evitare, tra l'altro, ingerenze malavitose nel settore. Peraltro, tutta la materia incide molto sulla sensibilità dei parlamentari, ragion per cui sarebbe più opportuno rinviare l'esame dell'emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario SOLAROLI si associa alle considerazioni del relatore, mentre il senatore MARINO si dichiara contrario all'emendamento.

Interviene quindi il senatore FERRANTE, il quale precisa che il non condividere l'emendamento non significa necessariamente avere atteggiamenti moralistici sul problema, che era e rimane assai complesso in tutte le sue implicazioni. Condivide l'esigenza dell'emanazione di una legge quadro in materia e quanto previsto dall'emendamento in esame sembra invece più assomigliare ad una vera e propria legge delega. Dopo aver ricordato il parere contrario della Commissione giustizia sull'emendamento, si dichiara d'accordo con il relatore nell'esaminare in Assemblea tutta la questione.

Il senatore CÒ precisa preliminarmente che la sua valutazione negativa su quanto previsto nell'emendamento non è basata su considerazioni etiche; la realtà è che la problematica ad esso sottesa riguarda una minoranza di cittadini, mentre la maggioranza del Paese si trova ad affrontare problemi ben più urgenti, riguardanti spesso la stessa sopravvivenza quotidiana.

Il senatore MORO, dopo aver espresso alcune considerazioni a favore dell'emendamento, sottolinea come rinviare in Assemblea il problema significhi continuare a differirne la soluzione.

Ha quindi la parola il senatore TAROLLI, il quale sottolinea in primo luogo come l'emendamento non preveda l'istituzione di poche case da gioco, oltre a quelle già funzionanti: si tratta invece di un intervento sistematico volto ad introdurne almeno una in ogni regione. Peraltro, non è necessariamente verificato l'assunto che l'istituzione di nuove case da gioco finisca per incrementare il turismo. Il problema va quindi risolto in una sede più appropriata che non sia quella della legge finanziaria.

Il senatore DIANA, che interviene successivamente, motiva la sua posizione contraria all'emendamento con la considerazione che esso punta a risolvere i problemi di una minoranza di cittadini, mentre è compito del legislatore puntare all'interesse generale del Paese.

Dopo un intervento ad ulteriore sostegno dell'emendamento da parte del senatore D'ALÌ, l'emendamento 34.0.7, posto ai voti, viene respinto, dopo che è stato parimenti respinto il subemendamento 34.0.7/1.

Il senatore D'ALÌ ritira successivamente l'emendamento 34.0.5, anch'esso tendente all'istituzione di nuove case da gioco, dopo che è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 34.0.4.

Su richiesta del relatore GIARETTA l'emendamento 34.0.6, a cui aggiunge la firma il senatore CURTO, è poi accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 108.

In sede di esame dell'emendamento 108.1, interviene il senatore D'ONOFRIO il quale rileva come molti siano gli emendamenti presentati volti ad una riduzione del costo del lavoro; proprio quest'ultimo tema, infatti, è la questione centrale che è alla base della ridotta competitività delle aziende. L'emendamento in esame, che ha un'adeguata copertura finanziaria, prevede che se per la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari non esista adeguata capienza, questa possa essere trovata nei contributi dovuti per maternità.

Anche il senatore LAURO interviene, in dichiarazione di voto, a favore dell'emendamento.

A sostegno dell'emendamento 108.4 interviene il senatore CURTO, il quale argomenta la necessità di favorire nel nostro Paese la riduzione del costo del lavoro, anche per favorire la competitività delle imprese.

Gli emendamenti 108.1, 108.3 e 108.4, di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti.

In sede di esame dell'emendamento 108.6, interviene il senatore D'ONOFRIO, che aggiungendo la propria firma all'emendamento, sottolinea ancora una volta come l'alto costo del danaro e soprattutto quello del lavoro incidano negativamente sulla competitività delle nostre imprese.

A sostegno dell'emendamento 108.5, identico agli emendamenti 108.6, 108.7 e 108.2, interviene il senatore PEDRIZZI sottolineando anch'egli la necessità di ridare adeguata competitività alle nostre imprese, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro, così come propongono gli emendamenti in esame.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 108.6, 108.7, 108.2 e 108.5 vengono respinti.

In sede di esame dell'emendamento 108.8, il senatore D'ONOFRIO dichiara di sottoscrivere l'emendamento, sottolineando come si tratti di materia diversa da quella trattata dagli emendamenti precedenti, riferendosi in particolar modo al problema dell'armonizzazione delle aliquote contributive nel settore del trasporto pubblico locale.

A sostegno dell'emendamento intervengono il senatore LAURO, il quale sottolinea la delicatezza dei problemi del settore del trasporto pubblico locale, ed il senatore CASTELLI il quale afferma, tra l'altro, che a suo parere l'emendamento non dovrebbe aver bisogno di copertura finanziaria.

Posto ai voti tale emendamento è respinto.

Passando a considerare l'emendamento 108.10, il senatore D'ONOFRIO sottolinea i gravi problemi che caratterizzano il settore dell'edilizia e quello del settore lapideo: si tratta di problemi riguardanti la sicurezza sul lavoro e quelli delle garanzie più generali che devono essere assicurate agli addetti. L'emendamento in esame comincia, appunto, a mettere ordine in tali settori.

Il senatore VEGAS interviene a sostegno dell'emendamento, mentre il senatore LAURO sottolinea che si asterrà dalla votazione poiché ad un ordine del giorno presentato qualche tempo fa in Assemblea sulla stessa materia non è stata data affatto attuazione da parte del Governo.

L'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Posti poi separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 108.11, 108.12, 108.14, 108.15, 108.13, 108.18, 108.19, 108.20, 108.21 e 108.22.

In sede di esame di emendamenti tendenti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 108, il Presidente MORANDO dichiara gli emendamenti 108.0.3 e 108.0.1 assorbiti con l'approvazione dell'emendamento 9.1000, mentre l'emendamento 108.0.2 viene respinto.

La seduta sospesa alle ore 19.45, è ripresa alle ore 20,35.

Si passa all'articolo 109.

Il senatore LAURO intervenendo sull'emendamento 109.1 rileva che il Senato ha già approvato un disegno di legge di argomento analogo e che si rischia pertanto di assumere sulle questioni del disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale decisioni contraddittorie. Si dichiara pertanto a favore dell'emendamento in discussione.

Il senatore MORO si associa alle considerazioni del senatore Lauro.

Il senatore D'ONOFRIO chiede al Presidente le ragioni che hanno indotto ad evitare l'illustrazione sistematica degli emendamenti presentati.

Il Presidente COVIELLO risponde al senatore D'Onofrio sottolineando che, in via convenzionale, con l'accordo di tutte le parti politiche, senza attuare alcuna specifica prassi o convenzione è stata presa la decisione di procedere in maniera elastica al fine di rendere più spediti i lavori.

Il senatore PEDRIZZI conferma che non si è instaurata alcuna prassi o consuetudine, lasciando all'intelligenza dei senatori la scelta di illustrare o meno le varie proposte emendative con ampia elasticità garantita dalla Presidenza della Commissione.

Il senatore CASTELLI ribadisce che in ogni caso il senatore D'Onofrio ha la possibilità di illustrare liberamente tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore D'ONOFRIO, intervenendo sull'emendamento 109.1 interamente soppressivo dell'articolo, ritiene che la proposta emendativa sia motivata dall'esistenza di norme relative al disinquinamento e alla bonifica ambientale, nonché per il contenuto dell'articolo stesso. Inoltre rileva che sulla materia del ripristino ambientale si interviene con la legge finanziaria in deroga alla riforma federalista dello Stato prevedendo per quest'ultimo una riserva assoluta di competenza. Critica la logica dell'articolo all'esame, fondato su una impostazione centralistica che introduce distorsioni nel rapporto tra i livelli di Governo. Infine sollecita l'attenzione della Commissione sulla sanatoria contenuta nell'articolo di violazioni ambientali e chiede se sul punto sia stato richiesto uno specifico parere alla Commissione giustizia.

Il Presidente COVIELLO precisa che, secondo quanto previsto dal Regolamento del Senato, sono le stesse Commissioni competenti che, analizzando le parti di competenza dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, inseriscono nel rapporto alla Commissione bilancio, le osservazioni che ritengono opportune. Chiede pertanto che venga recuperato e portato a conoscenza del senatore D'Onofrio il rapporto elaborato dalla Commissione giustizia.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 109.1 rilevando che, sopra ogni altra incongruenza, l'articolo all'esame merita di essere soppresso per l'ennesimo stanziamento da esso previsto a favore del recupero dell'area di Bagnoli, da lui giudicato scandaloso.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 109 rilevando che il Senato ha già approvato un provvedimento in merito e richiamando la disciplina europea, che affronta il recupero ambientale con un approccio pragmatico, basato sul principio chi inquina paga. Rileva invece che in Italia viene in pratica attuato il principio opposto, per cui chi inquina viene pagato. Respinge le considerazioni sull'area di Bagnoli effettuate dal senatore Castelli e ritiene che Governo centrale e amministrazioni locali debbano, sul tema del recupero ambientale, trovare un opportuno punto di equilibrio.

Il senatore VILLONE evidenzia che i ritardi del ricordato provvedimento in materia ambientale vanno ascritti, in entrambi i rami del Parlamento, all'atteggiamento ostruzionistico dei gruppi dell'opposizione. Inoltre, con riferimento all'intervento del senatore Castelli evidenzia come, quando si passa alla trattazione dei problemi concreti, emerge con immediatezza l'acceso antimeridionalismo dei rappresentanti della Lega Nord. Nel merito della questione di Bagnoli rileva che non trattandosi di inquinamento prodotto negli ultimi anni, bensì risalente ad un lunghissimo periodo, non può essere applicato il principio chi inquina paga.

Il senatore MARCHETTI dichiara la sua contrarietà all'emendamento soppressivo dell'articolo 109 e richiama l'attenzione sulla misura in esso contenuta relativa alla prevenzione e sicurezza nelle cave, rispetto alla quale sollecita l'attenzione del Governo al fine di un più congruo stanziamento. In particolare richiama la necessità, sostenuta con specifici emendamenti di tutelare il parco archeologico delle Alpi antiche apuane.

Il senatore RECCIA esprime disagio sull'emendamento 109.1 in quanto da un lato non condivide le affermazioni del senatore Castelli e dall'altro è fortemente critico per inefficienza dello Stato e delle Amministrazioni locali che governano l'area di Bagnoli. Dichiarata pertanto la sua astensione all'emendamento 109.1.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.1 risulta respinto.

Il senatore D'ONOFRIO rileva che, dalla lettura del rapporto della Commissione giustizia, non emerge alcuna considerazione sull'articolo 109.

Il Presidente COVIELLO ribadisce che le Commissioni valutano autonomamente il contenuto del rapporto e che la Commissione bilancio ha ritenuto di chiedere uno specifico parere alla Commissione giustizia soltanto su alcune norme.

Gli emendamenti 109.2, 109.3 e 109.4, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore GIARETTA, relatore esprime parere negativo sull'emendamento 109.5 (Nuovo Testo) per l'onere che reca alla finanza pubblica. Il Governo si associa al parere del relatore.

I senatori TIRELLI e RECCIA si dichiarano contrari all'emendamento in discussione.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.5 (Nuovo Testo) risulta respinto, essendo ritirato l'emendamento 109.5.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 109.6 che prevede la sostituzione del fondo nazionale con un fondo in ciascuna regione.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.6 risulta respinto.

Gli emendamenti 109.7 e 109.16, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 109.17.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.17 risulta respinto.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 109.18 rilevando che più pericoloso dell'inquinamento elettromagnetico è quello derivante dalla bassa frequenza, cui si riferisce la proposta emendativa.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.18 risulta respinto.

Il senatore D'ONOFRIO aggiunge la sua firma ed esprime dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 109.19.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.19, dato per illustrato, risulta respinto.

Accolto l'emendamento 109.20, gli emendamenti 109.21, 109.22, 109.23, 109.24, 109.25, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore VENTUCCI invita la Commissione ad una discussione in un clima più sereno.

Il senatore LAURO aggiunge la firma all'emendamento 109.26 ed esprime dichiarazione di voto favorevole.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 109.26, dato per illustrato, risulta respinto.

Il senatore LAURO, intervenendo a favore dell'emendamento 109.8, richiama gli adempimenti previsti dalla legge 109 del 1994 cosiddetta Merloni *ter*, che non possono essere violati.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 109.8, dato per illustrato, risulta respinto.

Gli emendamenti 109.9, 109.15, 109.10, 109.11, 109.12, 109.13 e 109.14, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.27, dato per illustrato, risulta respinto.

L'emendamento 109.28, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro dell'emendamento 109.29 ed esprime parere favorevole sull'emendamento, di contenuto analogo, 109.30, a condizione che le somme previste siano 5 miliardi anziché 10 nel 2001 e 10 miliardi anziché 15 per ciascuno dei due anni 2002-2003.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 109.29 e lo ritira.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 109.30 e accetta la proposta del relatore.

Posto ai voti l'emendamento 109.30 (Nuovo Testo), parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 109.31, dato per illustrato risulta respinto.

Il senatore D'ONOFRIO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara contrario all'emendamento 109.32 rilevando che non si possono modificare corsi di laurea con la legge finanziaria.

L'emendamento 109.32, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, dopo prova e controprova, risulta approvato.

Gli emendamenti 109.33, 109.34 e 109.35, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

L'emendamento 109.36, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione risulta approvato.

Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole all'emendamento 109.37 sollecitandone l'approvazione.

L'emendamento 109.37, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro gli emendamenti 109.38 e 109.39, dichiarando il suo parere favorevole sull'emendamento 109.40, di analogo contenuto.

Il senatore CADDEO ritira l'emendamento 109.38 e facendolo proprio, l'emendamento 109.39.

Posto in votazione l'emendamento 109.40, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato.

Gli emendamenti 109.41, 109.42 (Nuovo Testo), 109.43, 109.44 e 109.45, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore D'ONOFRIO intervenendo per dichiarazione di voto si dichiara favorevole all'emendamento 109.46.

L'emendamento 109.46, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 109.47.

Il sottosegretario MORGANDO, pur riconoscendo l'esigenza di affrontare il problema del riconoscimento del Parco archeologico delle Alpi Apuane, ritiene necessaria una valutazione più approfondita.

Il senatore MARCHETTI ringraziando il rappresentante del Governo per l'interessamento accetta la bocciatura tecnica.

L'emendamento 109.47 parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CASTELLI aggiunge la propria firma agli emendamenti 109.48, 109.49, 109.50 e 109.51.

Gli emendamenti 109.48, 109.49, 109.50 e 109.51, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore CASTELLI interviene sull'emendamento 109.52 che sopprime i commi dell'articolo 109 relativi al recupero dell'area di Bagnoli.

Il senatore VILLONE intervenendo per dichiarazione di voto si dichiara contrario all'emendamento in discussione.

L'emendamento 109.52, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Gli emendamenti 109.53, 109.55, 109.56 e 109.54, quest'ultimo con il voto favorevole a titolo personale del senatore LAURO, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole all'emendamento 109.57.

Gli emendamenti 109.57 e 109.58, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore TAROLLI si dichiara favorevole all'emendamento 109.59 e in subordine all'emendamento 109.60 che presenta un contenuto più generale.

Il senatore LAURO aggiunge la firma all'emendamento 109.60.

Il senatore MARCHETTI concorda con le valutazioni espresse da ultimo dal senatore Tarolli.

Il sottosegretario MORGANDO invita sul tema alla presentazione di un ordine del giorno che il Governo si impegna a sostenere. Propone comunque, anche in vista di una possibile riconsiderazione delle proposte emendative per l'esame in Assemblea, una bocciatura tecnica.

Gli emendamenti 109.59 e 109.60, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro degli emendamenti 109.61 e 109.64.

Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 109.61 e 109.64 rilevando che le norme regolamentari non appaiono lo strumento adatto per la modificazione del regime proprietario delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni.

Il senatore VILLONE concorda con le questioni sollevate dal senatore Marino relative al regime proprietario dei beni pubblici e propone la bocciatura tecnica dell'emendamento al fine di una più ponderata considerazione della questione per l'esame dell'Assemblea.

Gli emendamenti 109.61 e 109.64, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Risultano altresì respinti gli emendamenti 109.62, 109.63, 109.65, 109.67, 109.66 e 109.68 dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione.

L'emendamento 109.69, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo posto in votazione risulta approvato.

L'emendamento 109.70, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 109.71 che si propone di attivare una procedura semplificata per riabilitare i siti minerari.

Il senatore GIARETTA, relatore, propone una bocciatura tecnica dell'emendamento al fine di una più approfondita considerazione della questione per l'esame dell'Assemblea.

L'emendamento 109.71 parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Gli emendamenti 109.72 e 109.73, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano approvati.

Il senatore GIARETTA, relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento 109.4 al fine di una più pertinente trattazione nell'ambito della discussione sull'articolo 111.

Gli emendamenti 109.75, 109.76, 109.77, 109.78, 109.79, 109.81, 109.82 e 109.83, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

L'emendamento 109.84, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 109.85, 109.88, 109.86 e 109.87, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore VEGAS si dichiara favorevole con l'emendamento 109.89.

L'emendamento 109.89, parere favorevole del relatore e del Governo, dato per illustrato, posto in votazione risulta approvato.

Gli emendamenti 109.0.2, 109.0.3, 109.0.4, 109.0.5, 109.0.6, 109.0.7, 109.0.8, 109.0.9, 109.0.9-bis, 109.0.11 e 109.0.11 (nuovo testo) dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore VEGAS propone, per organizzare più proficuamente il prosieguo dei lavori una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 22.55 riprende alle ore 23.05

Si passa all'articolo 110.

Gli emendamenti 110.1, 110.2, 110.0.1 e 110.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Viene accantonato l'articolo 111 e si passa all'esame dell'articolo 112.

Gli emendamenti 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.2, 112.4 e 112.11, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

L'emendamento 112.1, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione risulta approvato.

Dichiarati inammissibili gli emendamenti 112.10 e 112.9, gli emendamenti 112.3, 112.12, 112.13, 112.14, 112.15, 112.0.1, 112.0.2, 112.0.4, 112.0.3, 112.0.5 e 112.0.6, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 113.

Gli emendamenti 113.2 e 113.3, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano approvati.

Dichiarati inammissibili gli emendamenti 113.0.1 e 113.0.3, gli emendamenti 113.1, 113.0.2, 113.0.5, 113.0.4, 113.0.6 e 113.0.7, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Vengono accantonati gli articoli 114 e 115.

Si passa all'articolo 116.

L'emendamento 116.2, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Risultano assorbiti gli emendamenti 116.3 e 116.1.

Si passa all'articolo 117.

Gli emendamenti 117.27, 117.19, 117.4 e 117.3, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

L'emendamento 117.9, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 117.30, 117.16, 117.28, 117.17, 117.29 e 117.02.

Gli emendamenti 117.12, 117.14, 117.13, 117.26, 117.1, 117.25, 117.31, 117.2, 117.22, 117.5, 117.23, 117.6, 117.21, 117.7, 117.20, 117.24, 117.32, 117.8, 117.15, 117.10, 117.11, 117.18, 117.33 e 117.0.1, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 118.

Dichiarato inammissibile l'emendamento 118.0.3 gli emendamenti 118.1 (nuovo testo), 118.0.1 e 118.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 119.

L'emendamento 119.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa all'articolo 120.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 120.0.1 che ha il pregio di rimediare di alcune incongruenze in relazione alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed è il frutto di una mediazione positiva tra le varie parti politiche. Dichiarò di accettare i subemendamenti che riducono la quota dal 30 al 25 per cento.

Il senatore GIARETTA, relatore, si adegua alla proposta del Governo.

Il senatore VEGAS ringrazia il Governo per l'accettazione del subemendamento che riduce la quota al 25 per cento. Rileva che rimane aperto il problema delle testate locali che potrà utilmente a suo parere essere positivamente affrontato prima dell'esame in Assemblea.

Il senatore PEDRIZZI apprezza lo spirito dell'emendamento governativo. In relazione ai subemendamenti si dichiara favorevole all'accoglimento della riduzione della quota al 25 per cento e pone il problema relativo alle testate locali e alle imprese cooperative.

La senatrice MAZZUCCA illustra i subemendamenti a sua firma proponendo di considerare anche i giornali di partito telematici rispetto ai quali, poiché non si può considerare il numero delle copie vendute, è stata elevata la quota fissa. Si dichiara favorevole ad una bocciatura tecnica per un riesame della questione per l'Assemblea.

Il senatore CASTELLI prende atto della riduzione della quota al 25 per cento anche se esprime una preferenza per il 20 per cento.

Il senatore FALOMI illustra i subemendamenti a sua firma e dichiarandosi d'accordo sulla quota del 25 per cento, rileva che sulle testate locali la riduzione dal 50 al 30 per cento appare troppo elevata e meglio sarebbe collocarsi a livello intermedio del 40 per cento.

Il Presidente COVIELLO rileva l'accordo generalizzato sulla quota del 25 per cento e auspica sulle altre questioni un accordo tra le varie parti politiche per l'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario SOLAROLI propone sulle questioni ancora aperte un incontro congiunto.

Gli emendamenti 120.7, 120.3, 120.1, 120.10, 120.2, 120.4, 120.11, 120.8, 120.9, 120.6, 120.5, 120.0.4, 120.0.3 e 120.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

I subemendamenti 120.0.1/20, 120.0.1/2 (Nuovo Testo), 120.0.1/6, 120.0.1/8, 120.0.1/7, 120.0.1/9, 120.0.1/11, 120.0.1/10, 120.0.1/3, 120.0.1/5, 120.0.1/4, 120.0.1/12 e 120.0.1/13, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il subemendamento 120.0.1/1, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 120.0.1, come modificato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione risulta approvato.

Si passa all'articolo 121.

Dichiarato inammissibile l'emendamento 121.0.1, gli emendamenti 121.2, 121.4, 121.6, 121.9 (Nuovo Testo), 121.10, 121.5, 121.8, 121.3, 121.0.2, 121.0.3 e 121.0.4, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Gli emendamenti 121.312 e 121.1, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano approvati.

Si passa all'articolo 122.

Gli emendamenti 122.8, 122.7, 122.5, 122.4, 122.3, 122.6, 122.0.1, 122.0.2, 122.0.3 e 122.0.4, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Gli emendamenti 122.1 e 122.2, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti in votazione, risultano approvati.

Si passa all'articolo 123.

L'emendamento 123.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa all'articolo 124.

Gli emendamenti 124.0.1, 124.0.2 e 124.0.3, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti.

L'emendamento 124.0.4, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo e voto favorevole del senatore Vegas, posto in votazione, risulta approvato.

Dichiarati inammissibili gli emendamenti all'articolo 125, si passa all'articolo 126.

L'emendamento 126.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 124.0.1000, sul quale il sottosegretario SOLAROLI formula un parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore AZZOLLINI, prende la parola il senatore MORANDO, il quale ricorda che l'emendamento, che sostanzialmente riproduce il testo di un decreto-legge, è stato presentato dal relatore sulla base di un accordo intervenuto tra le varie parti politiche ed il Governo. Sempre in base a questo accordo, i Gruppi di maggioranza hanno convenuto di bocciare tecnicamente l'emendamento in Commissione riservandosi di votare a favore nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento non è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 111, precedentemente accantonati. Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 111.1, 111.4, 111.5, 111.8, 111.9, 111.14, 111.19, 111.20, 111.23, 111.25, 111.27, 111.28, 111.29, 111.30, 111.31, 111.32, 111.36, 111.44, 111.62, 111.66, 111.75, 111.76, 111.78, 111.79, 111.80, 111.84, 111.85, 111.86, 111.87, 111.88, 111.91, 111.92, 111.95, 111.96, 111.101, 111.106, 111.108, 111.109, 111.115 (relativamente al 2001), 111.119, 111.120, 111.122, 111.125, 111.0.3, 111.0.4, 111.100 (limitatamente al 2001).

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti da 111.2 a 111.15.

È invece approvato, con il parere favorevole del relatore GIARETTA l'emendamento 111.11 del Governo.

Il senatore MARINO richiama l'attenzione del relatore sull'emendamento 111.20 (nuovo testo) che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione la quale, con distinta votazione, respinge altresì l'emendamento 111.12.

Risultano invece approvati, con il parere favorevole del relatore GIARETTA gli emendamenti 111.16 del Governo e 111.17.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 111.10 a 111.21.

L'emendamento 111.17 del Governo, con il parere favorevole del relatore GIARETTA, è invece approvato dalla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TAROLLI, l'emendamento 111.22 è respinto dalla Commissione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo che respinge altresì, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 111.24.

Il senatore CASTELLI richiama l'attenzione del relatore sull'emendamento 111.26. Il senatore TAROLLI richiama invece l'attenzione sugli emendamenti 111.35 e 111.39. Il relatore GIARETTA richiama l'attenzione del Governo sugli emendamenti 111.45, 111.43 e 111.121, mentre la senatrice MAZZUCA richiama l'attenzione sull'emendamento 111.70. Il senatore SCIVOLETTO richiama l'attenzione sull'emendamento 111.69, mentre il senatore RIPAMONTI richiama l'attenzione sugli emendamenti 111.39 e 111.115. Il senatore NAPOLI Roberto richiama l'attenzione del relatore sull'emendamento 111.81, mentre il senatore DIANA richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 111.74. Il senatore PEDRIZZI segnala l'emendamento 111.48. Il senatore FERRANTE segnala gli emendamenti 111.50 e 111.82. Il senatore MORO segnala l'emendamento 111.55. Il senatore MONTAGNINO segnala gli emendamenti 111.63 e 111.71. Il senatore SARTO segnala l'emendamento 111.72

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 111.26 a 111.89.

Con il parere favorevole del relatore l'emendamento 111.90 del Governo è invece approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti da 111.93 a 111.116.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva quindi l'emendamento 111.117 e respinge invece, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti da 111.118 a 111.0.2.

Il relatore GIARETTA formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 111.0.5 del Governo che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono invece respinti gli emendamenti da 111.0.6 a 111.0.8.

Il senatore CARPINELLI richiama quindi l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 109.74, precedentemente accantonato.

L'emendamento, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 114 precedentemente accantonati.

Il senatore D'ALÌ richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 114.4 e 114.11. Il senatore RIPAMONTI richiama invece l'attenzione sull'emendamento 114.13. Il senatore MARINO richiama l'attenzione sull'emendamento 114.18, mentre il senatore PEDRIZZI segnala gli emendamenti 114.0.2 e 114.0.5.

Posti separatamente ai voti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 114 sono respinti dalla Commissione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 115.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 115.1000, 115.25, 115.37, 115.38, 115.63, 115.75 (limitatamente al 2001), 115.79 (limitatamente al 2001), 115.80, 115.82, 115.111, 115.127, 115.137, 115.133 (limitatamente agli anni successivi al 2003), 115.239, 115.196 (dal terzo periodo fino alla fine dell'emendamento), 115.199, 115.146 (limitatamente al primo anno), 115.284, 115.273, 115.257, 115.265, 115.256, 115.301, 115.293, 115.226, 115.308, 115.245, 115.350, 115.0.2 (limitatamente ai primi tre commi), 115.0.6 (limitatamente al terzo periodo del comma 1), 115.0.10, 115.0.17, 115.0.32, 115.0.34, 115.0.40 (limitatamente alla seconda parte), 115.0.30, 115.343, 115.356 (limitatamente al 2001), 115.289 (limitatamente al 2001), 115.316, 115.0.63.

Il senatore CASTELLI segnala l'emendamento 115.16. Il senatore RIPAMONTI richiama invece l'attenzione sugli emendamenti 115.24, 115.32, e 115.170. Il senatore MORO segnala gli emendamenti 115.40, 115.41, 115.55 e 115.86 mentre il senatore CÒ segnala gli emendamenti 115.47 e 115.124. Il senatore PEDRIZZI richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 115.58, 115.65 e 115.68. Il senatore NAPOLI segnala gli emendamenti 115.61, 115.62, 115.280 e 115.311. Il senatore MUNDI segnala l'emendamento 115.74. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 115.70, 115.0.16 e 115.0.1. Il senatore MONTAGNINO richiama l'attenzione del relatore sull'emendamento 115.105. Il senatore AZZOLLINI segnala l'emendamento 115.131. Il senatore D'ALÌ segnala gli emendamenti 115.134, 115.0.27, 115.0.51 e 115.0.59 mentre il senatore VIVIANI segnala gli emendamenti 115.129 e 115.150. Il senatore SCIVOLETTO segnala gli emendamenti 115.138, 115.195 e 115.196. Il presidente COVIELLO richiama invece l'attenzione sugli emendamenti 115.151 e 115.153. Il senatore FALOMI segnala gli emendamenti 115.166, 115.186, 115.356 e 115.336. Il senatore FIGURELLI richiama l'attenzione sull'emendamento 115.317, mentre il senatore LORENZI segnala l'emendamento 115.267. Il senatore TAROLLI richiama l'attenzione sugli emendamenti 115.297 e 115.305, mentre il senatore VEDOVATO segnala gli emendamenti 115.120 e 115.347. Il senatore MARINO richiama l'attenzione sull'emendamento 115.332, mentre il senatore FERRANTE segnala gli emendamenti 115.349 e 115.0.6 (nuovo testo). Il senatore DONDEYNAZ segnala l'emendamento 115.290 mentre il senatore MORANDO richiama l'attenzione del Governo e del relatore sull'emendamento 115.318. Il senatore VENTUCCI richiama infine l'attenzione sull'emendamento 115.0.24

La Commissione, con distinte votazioni, ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo respinge gli emendamenti da 115.1 a 115.64.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva invece l'emendamento 115.1701 del Governo.

Respinti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 115.65 e 115.68 la Commissione, con il parere favorevole del relatore, approva l'emendamento 115.700 del Governo. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 115.66 e 115.67.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge invece gli emendamenti da 115.69 a 115.77.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva invece l'emendamento 115.78 (nuovo testo) del Governo sostitutivo del comma 16 dell'articolo.

Il senatore FALOMI ritira l'emendamento 115.203.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti da 115.300 a 115.131.

Con parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva l'emendamento 115.135 del Governo.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge invece gli emendamenti da 115.134 a 115.155.

L'emendamento 115.830 del Governo è invece approvato dalla Commissione, con il parere favorevole del relatore.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 115.153 a 115.186.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva l'emendamento 115.188 del Governo.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti da 115.189 a 115.274.

Il sottosegretario SOVAROLI fa proprio e riformula, in un nuovo testo, l'emendamento 115.275 sul quale il relatore GIARETTA formula un parere favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori FIGURELLI e D'ALÌ, l'emendamento 115.275 (nuovo testo) posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti con distinte votazioni, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti da 115.276 a 115.340.

Con distinte votazioni e il parere favorevole del relatore, la Commissione approva quindi gli emendamenti 115.344 e 115.345 del Governo. Respinge invece, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 115.346 a 115.357.

L'emendamento 115.358 del Governo, con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che respinge invece, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti da 115.211 a 115.244.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 115.207 e 115.206 (nuovo testo) del Governo.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti da 115.260 a 115.0.66.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alle tabelle.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 5.125.Tab.A.2, 5.125.Tab.A.21, 5.125.Tab.A.57, 5.125.Tab.A.61, 5.125.Tab.A.88, 5.125.Tab.B.155, 5.125.Tab.B.158, 5.125.Tab.B.159, 5.125.Tab.B.160, 5.125.Tab.B.167, 5.125.Tab.B.168, 5.125.Tab.B.172, 5.125.Tab.C.4, 5.125.Tab.C.18, 5.125.Tab.C.31, 5.125.Tab.D.1, 5.125.Tab.D.16, 5.125.Tab.D.17, 5.125.Tab.D.18, 5.125.Tab.D.30 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.D.37 (limitatamente al 2002 e al 2003), 5.125.Tab.D.44, 5.125.Tab.F.1, 5.125.Tab.F.4 (limitatamente al 2002), 5.125.Tab.F.5, 5.125.Tab.A.3 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.5 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.6 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.7 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.11 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.12, 5.125.Tab.A.13, 5.125.Tab.A.17 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.18 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.19, 5.125.Tab.A.20 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.22 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.24 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.25 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.26 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.27 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.28 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.29 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.30 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.31, 5.125.Tab.A.33, 5.125.Tab.A.34, 5.125.Tab.A.35, 5.125.Tab.A.37, 5.125.Tab.A.47, 5.125.Tab.A.52, 5.125.Tab.A.54 (limitatamente alla copertura sull'accantonamento Ministero del commercio con l'estero), 5.125.Tab.A.63 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.65 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.67 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.79 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.80 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.87 (limitatamente alla copertura sull'accantonamento Ministero commercio con l'estero per il 2001), 5.125.Tab.B.46, 5.125.Tab.B.186 (limitatamente al 2001).

In vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, i presentatori segnalano all'attenzione del relatore e del Governo i seguenti emendamenti riferiti alle tabelle: 5.125.Tab.A.7, 5.125.Tab.A.15; 5.125.Tab.A.26; 5.125.Tab.A.25; 5.125.Tab.A.32; 5.125.Tab.A.36; 5.125.Tab.A.39; 5.125.Tab.A.43; 5.125.Tab.A.45; 5.125.Tab.A.49; 5.125.Tab.A.64; 5.125.Tab.A.71; 5.125.Tab.A.73; 5.125.Tab.A.72; 5.125.Tab.A.75; 5.125.Tab.A.85; 5.125.Tab.A.86; 5.125.Tab.A.89; 5.125.Tab.A.90; 5.125.Tab.B.12; 5.125.Tab.B.59; 5.125.Tab.B.63; 5.125.Tab.B.87; 5.125.Tab.B.99; 5.125.Tab.B.105; 5.125.Tab.B.108; 5.125.Tab.B.120; 5.125.Tab.B.122; 5.125.Tab.B.132; 5.125.Tab.B.147; 5.125.Tab.B.148; 5.125.Tab.B.156; 5.125.Tab.B.162; 5.125.Tab.B.174; 5.125.Tab.C.1; 5.125.Tab.C.11; 5.125.Tab.C.34; 5.125.Tab.C.39; 5.125.Tab.C.43; 5.125.Tab.D.3; 5.125.Tab.D. 7; 5.125.Tab.D.25; 5.125.Tab.D.28; 5.125.Tab.D.31; 5.125.Tab.D.3; 5.125.Tab.D.38; 5.125.Tab.D.42.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.125.Tab.A.1 a 5.125.Tab.A.9.

Sull'emendamento 5.125.Tab.A.10 il relatore formula un parere favorevole mentre il senatore VEGAS dichiara il proprio voto contrario osservando che il Governo avrebbe dovuto presentare un unico emendamento modificativo degli importi delle tabelle piuttosto che una serie eterogenea e spesso contraddittoria di puntuali proposte emendative.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che respinge, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti da 5.125.Tab.A.11 a 5.125.Tab.A.36.

Sull'emendamento 5.125.Tab.A.38 (nuovo testo) il relatore formula un parere contrario mentre il senatore VEGAS ribadisce l'incoerenza che si registra nelle votazioni degli emendamenti relativi alle tabelle. A quest'ultimo rilievo replica il sottosegretario GIARDA il quale osserva che la pluralità degli emendamenti alle tabelle è conseguenza della molteplicità delle modifiche introdotte alla legislazione da provvedimenti approvati nel corso della sessione di bilancio.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.125.Tab.A.39 a 5.125.Tab.A.67.

Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva invece l'emendamento 5.125.Tab.A.150 del Governo.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 5.125.Tab.A.70 a 5.125.Tab.A.91.

Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva invece l'emendamento 5.125.Tab.B.200 del Governo.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti da 5.125.Tab.B.1 a 5.125.Tab.B.156.

Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva invece l'emendamento del Governo 5.125.Tab.B.157.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge i restanti emendamenti riferiti alla tabella B (dall'emendamento 5.125.Tab.B.161 a 5.125.Tab.B.185).

Si passa agli emendamenti riferiti alle tabelle C e D.

La Commissione respinge, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 5.125.Tab.C.1 a 5.125.Tab.C.16.

Con il parere favorevole del relatore l'emendamento 5.125.Tab.C.17 del Governo è approvato dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 5.125.Tab.C.19 a 5.125.Tab.C.25 sono respinti dalla Commissione che approva invece, con distinte votazioni ed il parere favorevole del relatore, gli emendamenti 5.125.Tab.C.26 e 5.125.Tab.C.27 del Governo.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 5.125.Tab.C.28 a 5.125.Tab.C.41 mentre approva, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 5.125.Tab.C.42 del Governo.

Respinto, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.125.Tab.C.43, la Commissione respinge, sempre con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, tutti gli emendamenti riferiti alla tabella D.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti alla tabella F.

Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva l'emendamento 5.125.Tab.F.2 del Governo mentre respinge, con distinta votazione ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.125.Tab.F.3.

Posti separatamente ai voti, la Commissione approva, quindi, con il parere favorevole del relatore, gli emendamenti 5.125.Tab.F.100 e 5.125.Tab.F.6. del Governo mentre respinge, con distinte votazioni, i restanti emendamenti riferiti alla tabella F.

L'emendamento 5.98, precedentemente accantonato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato dalla Commissione che respinge invece tutti i restanti emendamenti accantonati.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo la Commissione approva, quindi, la proposta di coordinamento n. 1 (Coord. 1) illustrata dal relatore, mentre respinge tutti gli ordini del giorno presentati ai provvedimenti in titolo e pubblicati in uno specifico fascicolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore VEGAS dichiara il voto contrario dei senatori dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà. Pur ritenendo condivisibili alcune delle previsioni

contenute nella legge finanziaria, e segnatamente quelle relative alla diminuzione del carico fiscale, formula un giudizio complessivamente negativo sulla manovra che contiene una serie di misure propagandistiche finalizzate alla prossima campagna elettorale.

Anche il senatore CÒ, a nome della sua parte politica, dichiara un voto contrario.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato ai relatori Ferrante e Giaretta a riferire favorevolmente sui provvedimenti in titolo come risultanti dalla approvazione degli emendamenti.

I senatori, AZZOLLINI, MORO e PEDRIZZI preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, la presentazione di relazioni di minoranza.

La seduta termina alle ore 01,10 del 9 dicembre.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885
(LEGGE FINANZIARIA) (ARTICOLI DA 49 A 72)**

Art. 49

49.1

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

49.3

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire la parola «4» con l'altra: «10».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

49.2

BRIGNONE, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

49.5

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire la parola «5» con l'altra: «10».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**49.4**

MANIERI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di prima applicazione del presente comma il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle Università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».

49.11

DIANA Lino

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'attivazione nell'anno accademico 2001-2002 della modalità "faccia/faccia" del corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello di durata triennale con didattica a distanza nell'Università La Sapienza – sede di Frosinone – è assegnato un contributo di lire 720 milioni».

Conseguentemente nella Tabella B – Ministero dell'università e della ricerca scientifica – lo stanziamento per l'ano 2001 è diminuito del corrispondente importo».

49.500

DIANA LORENZO

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «In fase di prima applicazione del presente comma il finanziamento ordinario aggiuntivo da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale è determinato in misura non superiore a lire 22 miliardi per il triennio 2001-2003, a

valere sul fondo di finanziamento ordinario delle Università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».

49.6

DIANA LORENZO, FERRANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale è determinato in misura non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003 a valere sul fondo di finanziamento delle Università, in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».

49.7

BISCARDI, CARPI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle scuole superiori ad ordinamento speciale, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».

49.8

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente:

"6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti comi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze

di titolare di impresa agricola, per la raccolta di specifici prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

49.9

TONIOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere dopo il comma 6, il seguente:

«7. Le imprese che finanziano presso gli istituti universitari progetti di ricerca applicata per innovazioni di processo e di prodotto inerenti la loro attività potranno detrarre l'80 per cento dell'importo dal loro imponibile ai fini IRPEG».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

49.10

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli oneri per il completamento delle opere di edilizia universitaria delle Università degli studi situate nel Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziata dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da ripartirsi con delibera CIPE sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

49.0.1

TONIOLLI, DE ANNA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. I laureati di medicina e chirurgia iscritti al secondo anno della facoltà di odontoiatria e protesi dentaria che hanno sostenuto esami fondamentali in materie per le quali hanno ottenuto le firme di frequenza, possono continuare nel loro percorso universitario nella facoltà scelta».

49.0.2

TONIOLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Sono ammessi a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato gli aiuti e gli assistenti clinici dei Policlinici universitari nominati a seguito di pubblico concorso ed il personale universitario di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che non hanno potuto beneficiare, rispettivamente, delle sentenze della Corte costituzionale n. 89/1986 e n. 397/1989 in quanto non sussisteva rapporto di contestazione pendente in sede giurisdizionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

49.0.3

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di opere infrastrutturali e ricettive di in-

teresse locale, da essa individuati nei comuni interessati dall'organizzazione delle Universiadi invernali del 2003 "Tarvisio 2003". All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante copertura C2».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

49.0.4

BALDINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di Lire 30 milioni per anno di frequenza.

3. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2000.

6. Con Decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

49.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***Art. 49-bis.***(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)*

1. All'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, l'università istituita nel territorio della regione della Valle d'Aosta e l'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano, qualora non abbiano emanato il bando per la copertura del posto ai sensi della normativa vigente ovvero pur avendolo emanato, non abbiano nominato il ruolo gli idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie, anche straniere nella misura rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f) predetta o di altri termini eventualmente previsti"».

Art. 50.**50.1**

MARINO

L'articolo 50 è soppresso.

In alternativa, all'articolo 50, le parole: «acquisiscono» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire».

In subordine, all'articolo 50, nel primo periodo, dopo le parole: «definiti con deliberazione del CIPE» aggiungere dalle seguenti: «su proposta del Ministro dei lavori pubblici».

50.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con successiva deliberazione del Cipe, sentita la Conferenza», fino alla fine del comma, con le seguenti: «con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

50.3

LEONI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione di infrastrutture» inserire le seguenti: «di interesse nazionale».

Compensazioni L.F.N.P (v. emend. 2.40).

50.4

PIREDDA

Al comma 1, dopo le parole: «ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento di finanza di progetto,...» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alle restituzioni ai comuni di edifici di grande valore storico, utilizzati come carceri».

50.0.1

PICCIONI, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992;

b) sino alla attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 insostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, secondo comma, lettera *b*), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologiche irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi».

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

50.0.2

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

50.0.3

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta*

Ufficiale 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti.

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 51.**51.1**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

51.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato"».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

51.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: «con esclusione delle Regioni, province, comuni e comunità montane».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

51.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi sono sottoposti al parere di congruità economica».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

51.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni di cui al richiamato articolo 26».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.7

MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «(CONSIP) SpA» aggiungere: «sentita l'Autorità per la tutela della concorrenza».

51.8

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «attraverso l'utilizzo di procedure competitive».

51.9

MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «e devono indicare,» aggiungere: «, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati,».

51.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Con le convenzioni l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalla amministrazioni dello Stato».

51.11

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali convenzioni sono sottoposte al pare di congruità economica».

51.12

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.13

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o più regolamenti».

51.14

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».

51.15

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono stabili» con le seguenti: «sono determinati».

51.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

51.17

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o più regolamenti».

51.18

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «una o o più».

51.19

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».

51.20

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 4, sostituire le parole: «sono stabiliti» con le seguenti: «sono determinati».

51.21

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le modalità».

51.22

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi».

51.22 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura».

51.23

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».

51.24

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «sono stabiliti» con le seguenti: «sono determinati».

51.25

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «elettronici e».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.26

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e telematici».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**51.27**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonchè i risultati conseguiti».

51.28

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

51.29

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

Art. 52**52.1**

MORANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «su tutto o».

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «una o».

Sopprimere inoltre le parole: «con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

Alla lettera b), sopprimere le parole: «una o».

Alla lettera c), sopprimere le parole: «una o».

52.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «enti decentratidi spesa» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione dele Regioni e degli enti locali».

Compensazioni di LFNP (v. emend. 2.40).

52.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «con il compito» con le seguenti: «allo scopo».

52.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «enti decentrati di spesa» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle Regioni e degli enti locali».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

52.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

52.6

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole: «e soggetti privati».

Seguono compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

52.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

52.8

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e alle Commissioni parlamentari competenti».

52.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

52.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).****52.0.1**

NAPOLI Roberto, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 su uno o più siti informatici individuati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce altresì le necessarie modalità operative».

52.0.1 (Nuovo testo)

NAPOLI Roberto, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bandi e gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 su uno o più siti informatici con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 53.

53.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

Art. 54.**54.1**

CARPI

Sopprimere i commi 4 e 5.

54.2

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 4.***Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

54.3

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 5.***Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

54.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo, il Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica si avvale della consulenza della CON-SIP, cui sono affidati anche i compiti di verifica della efficace attuazione delle convenzioni, in funzione della relazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 26».

Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

54.5

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Il competente Ministero non darà seguito al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai Comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo dovranno presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentata da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Limite di spesa 3 miliardi complessivi:

2001: 2.500;

a regime: 500».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 55.**55.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

55.11

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», aggiungere in fine, le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

55.14

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «e della programmazione economica», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

55.13

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con il supporto dell'Agenzia», fino alla fine del comma.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

55.12

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'Agenzia», fino a: «della presente legge», con le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari».

55.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole da: «o di apposita struttura», fino a: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le seguenti: «dall'Agenzia del demanio del Ministro delle finanze».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.2

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «o di apposita», fino a: «della presente legge», con le altre: «o di sua apposita struttura».

Conseguente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «specializzati», aggiungere le seguenti: «, di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità,».

55.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire la parola: «specializzati», con le seguenti: «esperienti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare».

55.21

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «specializzati», aggiungere seguenti: «di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità».

55.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo la parola: «specializzati», inserire le seguenti: «che abbiano una specifica competenza professionale nelle materie finanziaria e immobiliare».

55.17

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «scelti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.».

55.20

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «con procedure competitive secondo la normativa vigente in materia».

55.19

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «secondo la normativa vigente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.18

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica comprovata esperienza».

55.3

MORO, LEONI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «con gara pubblica».

55.4

LEONI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di servizi e forniture».

55.15

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare».

55.700

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «con procedure competitive».

55.22

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».

55.24

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 26», inserire le seguenti: «e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».

55.23

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 26», con le altre: «previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».

55.8

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «26 della presente legge», inserire le seguenti: «I componenti dell'Agenzia del demanio o della apposita struttura non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto».

55.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «26 della presente legge», inserire le seguenti: «che non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, nè essere imprenditori commerciali.».

55.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere il seguente periodo: «I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto».

55.25

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.26

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.27

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Le altre pubbliche amministrazioni», aggiungere le seguenti: «e gli organi costituzionali».

55.28

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «Le altre pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «Gli organi costituzionali».

55.29

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.30

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

55.31

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5.***Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

55.32

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2001», con le seguenti: «30 gennaio 2002».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

55.33

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole: «2001», con le seguenti: «2002».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

55.38

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «, nonché le altre pubbliche amministrazioni».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).**

55.37

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «le altre pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «gli organi costituzionali».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.36

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè le altre pubbliche amministrazioni».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.34

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e periferiche».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.35

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono attribuire risorse finanziarie pubbliche o impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in forza di norma e regolamenti previsti dai contratti di lavoro dei comparti pubblici interessati"».

Art. 56.**56.1**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità o di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusiva e sostitutiva della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi, nelle seguenti misure:

- a) del 30 per cento per l'anno 2001;
- b) del 15 per cento per l'anno 2002.

2-ter. Con effetto dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili. Continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa».

56.2

MARINO, MANZI

Al comma 3, dopo le parole: «Guardia di finanza» inserire le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».

56.3

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero affidate» fino a: «apposite convenzioni».

56.4

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5.***Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

56.5

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le predette società possono fornire servizi consulenziali a supporto anche di altre attività del Ministero».

56.5 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le predette società possono fornire servizi consulenziali a supporto anche di altre attività del Ministero».

Art. 57.

57.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

57.5

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere le parole: «se di importo» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

57.2

MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

57.3

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

57.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

57.7

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è diventata inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito».

57.6

MONTAGNINO, CASTELLANI Carla, ZILIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge».

57.8

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

57.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

57.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

57.11

MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I comuni possono esentare gli istituti autonomi case popolari comunque denominati dal pagamento dell'ICI relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Le risorse non utilizzate per il pagamento dell'ICI vengono destinate dagli stessi istituti ad interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare».

57.12

DE MARTINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si aggiunge, in fine del comma: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività"».

57.13

DE MARTINO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è ria-

perto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

4-ter. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

57.14

DE MARTINO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«*4-bis.* Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

4-ter. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i re-

sponsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

57.15

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

57.16

TIRELLI, STIFFONI, GUBERT

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Comuni, al fine di ridurre l'imposizione fiscale sulle prime abitazioni possono non applicare o ridurre l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e contestualmente aumentare, al fine di garantire parità di gettito fiscale, le aliquote sui terreni edificabili i deroga alle disposizioni vigenti, anche in misura diversa, a seconda delle superfici e delle previsioni urbanistiche, e in ogni caso il maggiore gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree edificabili non può eccedere quello che si sarebbe ottenuto applicando l'aliquota massima del 4 per cento sulle abitazioni principali».

57.17

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende nel senso che tra gli enti essenti dall'imposta comunale sugli immobili sono ricomprese anche le università agrarie, enti gestori di demani collettivi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

57.18

MACERATINI, PELLICINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La potenza nominale media di cui al 4° comma dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n.136 deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore, per l'accelerazione di gravità.

4-ter. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati nel seguente modo: a) quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli Comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza; b) quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei Comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative Province.

4-quater. Tutti i sovracaroni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

57.19

DE MARTINO, PALUMBO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

4-ter. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Conseguentemente, ridurre per un importo pari a lire 100 miliardi per gli anni 2001-2002-2003 lo stanziamento iscritto nella tabella C dello stesso disegno di legge 4885, rubrica del Ministero delle finanze, relativo all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

57.20

PALUMBO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettere l) ed n), e comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle aziende che per l'esercizio dell'attività realizzano le occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed alle società da queste partecipate, aventi causa a qualsiasi titolo di complessi immobiliari delle predette aziende, anche organizzati in ramo di azienda, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

57.21

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n. 536, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

57.22

MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole: "dal 1° al 20 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 dicembre"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

57.23

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole: "dal 1° al 20 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 dicembre"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

57.24

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

57.0.1

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai Co-

muni che adottano quanto previsto dal presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario *de cuius*».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

57.0.2

PALUMBO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e così considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività"».

57.0.3

PALUMBO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni

sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

57.0.5

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento", sono sostituite dalle seguenti: "al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

57.0.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è

a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

57.0.7

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale».

57.0.9

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale su-

gli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

Art. 58.**58.1**

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli alloggi sono trasferiti ai Comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai Comuni ai sensi della citata legge, dalla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985. I Comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico/edilizie».

58.2

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 2, sostituire le parole da: «l'Istituto autonomo case popolari», fino alla fine del comma, con le seguenti: «gli alloggi sono alienati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560».

58.3

MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere il seguente comma:

«... Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile per effetto dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219 sono acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni ove sono ubicati».

58.3 (Nuovo testo)

MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere il seguente comma:

«Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile per effetto dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219 possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni ove sono ubicati».

58.0.1

D'URSO

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.**

1. Gli istituti autonomi case popolari comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte IRPEG, ICI, IRAP e di registro relative agli anni dal 1994 al 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente le imposte dovute per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1° marzo 2001».

Conseguentemente, alla tabella C variare gli importi come segue:

2001: - 300 mld;
2002: - 300 mld;
2003: - 300 mld.

58.0.2

MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Misure per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento

la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, inclusi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Art. 59.**59.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 1.***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

59.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 1.***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

59.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione, degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1986, n. 1404».

59.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto

1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione».

59.5

STIFFONI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «un regolamento», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla dall'entrata in vigore della presente legge».

59.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni centrali dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

59.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni centrali dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

59.8

LEONI, MORO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «a scopi amministrativi», sopprimere le parole: «ed edifici industriali».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

59.9

LEONI, MORO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

59.10

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo le parole: «dal primo periodo,» inserire l'altra: «non».

59.11

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

59.12

MACERATINI, CURTO, SILIQUINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, COLLINO, MANTICA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, le parole "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico". Al fine di evitare difficoltà per gli agrotecnici nello svolgimento di attività catastali, atteso che non è chiaro come questi abbiano in realtà sostituito il "perito agrimensore"».

59.12 (Nuovo testo)

MACERATINI, CURTO, SILIQUINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, COLLINO, MANTICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola: "agrotecnico"».

59.13

VEDOVATO

Sopprimere il comma 6.

59.14

IL GOVERNO

All'articolo 59, comma 6, sostituire le parole: «componenti» con le seguenti: «i componenti, assicurando comunque la prevalenza delle professionalità tecniche,».

59.15

MARINO

All'articolo 59, comma 6, sostituire le parole: «componenti» con le seguenti: «i componenti, assicurando comunque la prevalenza delle professionalità tecniche,».

59.16

BEDIN, LAURIA, PREDÀ, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola "agrotecnico"».

59.17

MORO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "lauree in ingegneria, architettura", sono aggiunte le seguenti: "diploma di perito industriale o geometra"».

59.18

MORO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sostituire le parole: "; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra" con le seguenti: ", di diploma di perito industriale o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra, di perito industriale"».

59.18 (Nuovo testo)

MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sostituire le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra», con le seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra, di perito industriale edile».

59.19

MORO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "ingegnere o architetto" sono inserite le seguenti: "o perito industriale o geometra".

59.20

MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'obbligo della polizza assicurativa per i progettisti ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni».

59.21

MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero"».

59.22

MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-quater. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato».

59.23

MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*quinques*. All'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: "... entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento..." sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2001"».

59.24

MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni deve intendersi nel senso che la procedura per la definizione delle controversie ivi prevista si applica alle domande di arbitrato aventi data certa successiva all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

59.25

MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «I rendiconti annuali sono inviati ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, al Ministro dei lavori pubblici e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6-*ter*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque per una cifra complessiva almeno pari al costo della sezione centrale"».

59.26

MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i predetti incarichi conferiti a professionisti esterni, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, non si applicano le incompatibilità vigenti per i dipendenti pubblici, salvo quelle che confliggono direttamente con l'incarico ricoperto. i predetti incarichi sono svolti senza alcuna limitazione di carattere temporale."».

59.27PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 8.

59.28

GUERZONI, PASQUINI

Sopprimere il comma 8.

59.29

BEDIN

Al comma 8, sostituire le parole: «dall'ufficio tecnico erariale» con le seguenti: «dal comune su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al valore attuale di mercato dell'area».

59.30

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 8, in fine, aggiungere: «Gli atti di cui sopra come pure gli atti di cessione di proprietà di aree comunque concesse in diritto di super-

ficie sono esenti da qualsiasi imposta e tasse; gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

59.31

PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Il pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle aree già concesse dai Comuni sia in diritto di superficie che di proprietà, determina la caducazione di ogni vincolo, sia esso previsto dall'articolo 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, che dalle relative convenzioni stipulate in base a tale norma.

8-ter. Il medesimo pagamento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina altresì la caducazione di eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sostitutive di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 965.

8-quater. Il pagamento del corrispettivo previsto nel comma 48 dell'articolo 31 legge 23 dicembre 1998, n. 448, estingue ogni ulteriore e diversa pretesa del Comune riguardante le aree o le quote di aree concesse in diritto di superficie o in diritto di superficie o in diritto di superficie o in diritto di proprietà sin dall'origine, di cui ai commi 45 e 46 della stessa legge».

59.32

SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO, BEDIN, PIATTI, MANZELLA, MURINEDDU

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola "agrotecnico"».

59.33

SARACCO, PREDÀ, VIVIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, dopo le parole: "perito agrimensore" aggiungere le seguenti: "e perito agrotecnico"».

59.34

MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per l'accesso al "Fondo di garanzia per le PMI" di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), non è dovuta dai soggetti richiedenti alcuna commissione».

59.35

CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"».

59.36

MANCONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Le amministrazioni pubbliche possono prevedere l'impiego di risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché l'uso

di beni soltanto in forza di norme e di regolamenti adottati dalla contrattazione collettiva».

59.37

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le controversie relative relative ai progetti speciali e altre opere di cui al comma 1 possono essere definite transattivamente con procedimento d'ufficio e a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. A quest'ultimo procedimento sono ammessi, altresì, tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 50 per cento di quanto riconosciuto dovuto al netto di rivalutazione ed interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica un coefficiente di maggiorazione forfetario del 5 per cento annuo semplice, comprensivo di rivalutazione e di ogni interesse. L'esame e la definizione delle domande avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio il termine di 90 giorni decorre dalla comunicazione dell'inizio del procedimento. In caso di accettazione della proposta formulata, l'impegno alla definizione transattiva della controversia dovrà essere mantenuto fermo per il tempo occorrente all'amministrazione per acquisire il parere sulla transazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato secondo le norme della contabilità pubblica. Acquisito il parere positivo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi fino al 30 giugno 2001 tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa sia dell'appaltatore che dell'eventuale concessionario dei lavori estingue definitivamente i giudizi pendenti.

4. Il procedimento di cui al comma precedente si applica altresì ai progetti speciali e alle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferite dal commissario *ad acta ex* articolo 9, decreto legislativo n. 96 del 1993"».

59.38

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico"».

59.39

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla definizione e chiusura degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993 provvede il Ministero dei lavori pubblici, con le procedure di cui all'articolo 20-bis della legge n. 135 del 1997, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale, approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente trasferitario, per importi non superiori a lire 200 milioni, salvo controlli a campione. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite e chiuse, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge».

59.40

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero del tesoro e da un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario sotto l'aspetto della efficienza, efficacia ed economicità della gestione nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro è fissato il com-

penso da corrispondere ai componenti del collegio di revisione, la cui copertura graverà sul fondo di cui all'articolo 9».

59.41

PREDÀ, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è così sostituito: "le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT"».

Art. 60.

60.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

60.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 1.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.4

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «100.000».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

60.7

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984 n. 720, tabella A, sopprimere le parole: "che non beneficiano di trasferimenti statali"».

60.8

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 ottobre 1984 n. 720, tabella A, alla voce comuni sopprimere le parole: "con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».

60.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

60.10

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

60.12

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

60.11

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 2, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «di una percentuale equivalente a quella del tasso di inflazione effettivo».***Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

60.13

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

60.15

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole: "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

Compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

60.14

FALOMI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 18 della legge n. 662 del 1996 è aggiunto: "o altri strumenti finanziari"».

60.16

VERALDI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 18 della legge n. 662 del 1996 è aggiunto: "o altri strumenti finanziari"».

60.17

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.***Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

60.18

MANIERI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente per l'anno 2002 ridurre di 61,2 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.

60.19

BRUNO GANERI, PAGANO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente per l'anno 2002 ridurre di 61,2 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.

60.20

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

60.21

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

60.22

TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

60.23

MONTAGNINO, RESCAGLIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

60.24

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Al comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite con le seguenti "a decorrere dall'anno 2001"».

60.25

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

60.26

VIVIANI, PIZZINATO, PREDÀ

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

60.27

BRUNO GANERI, PAGANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche».

Conseguentemente per gli anni 2001 e 2002 ridurre rispettivamente di 5 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.

60.27 (Nuovo testo)

BRUNO GANERI, PAGANO, VIVIANI, RESCAGLIO, MONTAGNINO, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI, PIZZINATO, PREDÀ, MUNDI, MORANDO, MARINO, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche».

Conseguentemente per gli anni 2001 e 2002 ridurre di 5 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero degli esteri per l'anno 2001 e Ministero del tesoro e della programmazione economica per l'anno 2002.

60.38

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«4. L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.39

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«4. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.32

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con i seguenti:

«5. Il sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è modificato per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni a tributi erariali e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

7. Per le province, i comuni e le comunità montane, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente provenienti dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.33

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«5. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001 tutte le entrate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono versati ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

6. In deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono agli enti locali e loro consorzi».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.37

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«4. È abrogata la legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.28

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

60.31

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni, ad esclusione della regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

60.29

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici – come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, le parole "comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali" con le seguenti "comuni, con esclusione di quelli con popolazione sino a 6000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali"».

60.30

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici – come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, le parole "comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali" con le seguenti: "comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 5000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali"».

60.34

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

60.35

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: "nelle contabilità speciali" fino alla fine del periodo con le seguenti: "ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.36

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle contabilità speciali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario sta-

bilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.40

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 8.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

60.41

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 10.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

60.49

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 11, dopo la parola: «comuni» inserire la seguente: «e alle comunità montane».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.47

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 11, sopprimere le parole: «con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.50

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 11 sostituire le parole: «con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» con le seguenti: «alle comunità montane».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.42

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è abrogato di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.43

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.44

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.45

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articolo 7, comma 2, sostituire la parola: "infruttifere" con le seguenti: "fruttifere, al tasso di interesse legale,"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.46

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è abrogato di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

60.52

IL GOVERNO

Al comma 12, sostituire le parole: «Per la Regione Trentino Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta,» con le seguenti: «Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano,» e dopo le parole: «flussi di cassa» aggiungere le parole: «, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo».

60.48

MACERATINI, COLLINO, PEDRIZZI, CAMBER, CUSIMANO, MANTICA, CURTO

Nel testo dell'articolo 60, al comma 12, la locuzione: «la regione Valle d'Aosta» è sostituita dalla locuzione: «le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia».

60.51

CAMERINI, VOLCIC

Nel testo dell'articolo 60, al comma 12, la locuzione: «la regione Valle d'Aosta» è sostituita dalla locuzione: «le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia».

60.53

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 13.

60.54

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 14.

60.55

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 14, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni.».

Al medesimo comma 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali risorse concorrono a finanziare programmi regionali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, agli interventi di protezione civile, alla tutela del patrimonio storico-artistico ed alla tutela dell'ambiente.».

60.56

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 14 le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni.» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di realizzare programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali.».

60.200

RONCHI, RIPAMONTI

All'articolo 60, al comma 14, dopo le parole: «Il Ministro delle finanze», aggiungere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente.».

60.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, GUBERT

Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

60.58

ANDREOLLI

Al comma 14, sono soppressi i riferimenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

60.59

CAPALDI, MASCIONI, SPECCHIA, CARPINELLI, DE CAROLIS

Al comma 14 sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «12 miliardi».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi:

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

2003: - 2.000.

60.60

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «20».

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

60.61

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «12».

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

60.62

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «13».

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

60.63

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti non si applicano alla regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni».

60.0.1

PALUMBO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche a tutti quei candidati ai giudizi di idoneità, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali, ammessi con riserva per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati"».

60.0.2

MACERATINI, PONTONE, SILIQUINI, BUCCIERO, DEMASI, CARUSO Antonino, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 60 (come primo articolo del Capo III), aggiungere il seguente:

CAPO III

«Art. 60-bis.

(Consulenza ed assistenza legale degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con altro ente tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare una adeguata difesa dell'ente in tutti i processi secondo le modalità previste ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere, per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onerari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 gli accordi sindacali prevedranno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

6. Gli enti di cui al 1° comma applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio statale, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziale afferenti ad affari, materie od atti dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidati agli avvocati propri dipendenti».

60.0.3

DIANA LORENZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. I comuni che siano debitori nei confronti della Cassa depositi e prestiti per mancato pagamento di rate mutui, dovute precedentemente alla dichiarazione di dissesto finanziario, possono contrarre mutui con il concorso dello Stato ai fini della restituzione delle somme dovute».

Conseguentemente apportare alla Tabella B, voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

60.0.4

DIANA LORENZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. I comuni destinatari o concessionari di edifici confiscati a soggetti condannati per reati di associazione di stampo mafioso possono contrarre mutui con il concorso dello Stato per lavori di completamento o di ristrutturazione necessari all'utilizzo sociale dei suddetti beni».

Conseguentemente apportare alla Tabella B, voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

60.0.5

PELELLA, DONISE, DE MARTINI, DIANA LORENZO, MARINO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, al primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: «centoventi giorni».

60.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità dell'INPS)

1. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie dello Stato e nei conti correnti bancari e postali intestati INPS si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al funzionario responsabile della struttura territoriale dell'Ente stesso nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni forma di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario, cui sia stato notificato l'atto di pignoramento o sequestro, è tenuto ad annotare l'ammontare indicato nella contabilità dell'INPS ed a vincolare l'importo, nei limiti dei fondi esistenti, procedendo con il seguente ordine: sulla contabilità speciale e sui conti operanti presso le tesorerie, sui conti correnti postali e sui conti correnti bancari. La notifica rimane priva di effetto riguardo ai pagamenti già disposti.

2. Il funzionario responsabile della competente struttura territoriale dell'INPS può evitare il pignoramento pagando nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, come previsto dall'articolo 494 c.p.c.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento, ai sensi del presente articolo, sulle contabilità speciali e sui conti accesi all'INPS presso le tesorerie dello Stato, presso le banche e presso le Poste Italiane s.p.a. a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie, delle banche e delle poste italiane s.p.a., né sospendono l'accredito di somme nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso la tesoreria e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS.

4. Gli atti di pignoramento e sequestro devono contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e l'indirizzo.

5. La notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro è effettuata secondo le modalità stabilite al comma 1.

6. Nei giudizi promossi nei confronti degli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie da stranieri e da cittadini italiani residenti all'estero, e negli eventuali pignoramenti e sequestri è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui è posta la struttura territoriale dell'Ente tenuta al pagamento della prestazione ovvero

presso la quale è versata la contribuzione obbligatoria per l'ultima settimana di attività lavorativa svolta in Italia.

60.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)

1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte specificata nel comma 3-bis del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre dell'anno 2001.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,";

b) nel primo periodo, dopo le parole "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono inserite le seguenti: ", nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote".

3. Per l'anno 2002 è istituita, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento nel riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte nel capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa del Ministro dell'interno, è ripartito dalla stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero delle finanze entro il 30 luglio del 2001 provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui rate sono erogate sulla base

dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001, comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

6. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale all'attuazione del precedente comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni e comuni.

Art. 61.**61.1**

ALBERTINI

Dopo l'ultimo periodo del comma 2 aggiungere: «al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse.

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100
2002: + 100
2003: + 100

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: + 100
2002: + 100
2003: + 100».

61.2

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'obbligo contributivo previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si intende riferito altresì alle Società costituite dall'ENEL successivamente alla data del 31 dicembre 1999, presso cui trovino occupazione lavoratori già dipendenti dell'ENEL.

2-ter. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2-quater. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, va interpretato nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

2-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve intendersi nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro che, alla fine del

mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.

61.3

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Aggiungere, il seguente comma:

«La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intende nel senso che dalla data di entrata in vigore della legge anzidetta cessa l'iscrizione obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 196, della medesima legge.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede all'emanazione di disposizioni relative all'utilizzo dei contributi versati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al recupero dei contributi versati a far data dall'entrata in vigore della legge medesima».

61.4

CAMERINI, VOLCIČ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi prodotti sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali e centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, e dal Progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999».

61.4 (Nuovo testo)

CAMERINI, VOLCIČ, MARINO, GUBERT, CASTELLANI Carla, SCIVOLETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi prodotti sono utilizzati in maniera prioritaria per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali e centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, e dal Progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999».

61.5

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

«2-bis. Allo scopo di agevolare politiche attive per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei lavoratori occupati nel settore creditizio, le imprese destinate del CCNL del Credito di cui all'accordo di rinnovo dell'11 luglio 1999 nonché del CCNL che sarà sottoscritto per la categoria dei dirigenti potranno, anche in deroga ai vigenti e futuri ordinamenti in materia di pensioni per le forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative, ove interessate, collocare il personale a riposo anticipato, su base volontaria.

2-ter. Saranno ammessi al collocamento a riposo anticipato, quei lavoratori che, indipendentemente dalla categoria contrattuale di appartenenza, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici INPS di almeno 30 anni, senza alcun limite di età anagrafica.

2-quater. Ai suddetti lavoratori, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il mese antecedente la decorrenza della pensione AGO verrà corrisposta una prestazione economica anticipata di pensione pari all'ammontare lordo del trattamento di pensione AGO spettante calcolato con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi, ovvero del requisito di anzianità minimo previsto per la pensione AGO tempo per tempo vigente, se più elevato.

2-quinquies. Il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO sarà riconosciuto valido ai fini dell'incremento dell'anzianità previdenziale del lavoratori, sia per il diritto che per l'ammontare del trattamento di pensione AGO

e la retribuzione di riferimento sarà quella effettivamente percepita nel corso dell'anno di cessazione nel corso dell'anno medesimo.

2-sexies. La prestazione anticipata di pensione è erogata con periodicità mensile, per 14 rate, a cura dell'INPS che, a tal proposito, istituirà un'apposita gestione contabile, nella quale far transitare tutte le situazioni attive e passive, secondo le modalità tecnico-contabili che saranno appositamente concordate.

2-septies. Tutti gli oneri derivanti dalla presente normativa, sia con riferimento alla prestazione anticipata di pensione che alla copertura finanziaria dei contributi di cui al comma 1, restano a totale carico delle imprese utilizzatrici, le quali dovranno versare le somme anticipatamente ogni tre mesi.

2-octies. Al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista dalle leggi *pro-tempore* vigenti, tenuto conto anche del periodo maturato per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, e comunque in presenza dei requisiti di accesso al trattamento di pensione AGO, il lavoratore si vedrà automaticamente trasformare la propria prestazione anticipata di pensione in trattamento di pensione effettiva a carico dell'INPS e con la medesima decorrenza, compensate le residue situazioni contabili eventualmente in essere con le imprese, quest'ultime cesseranno di sostenere ogni ulteriore onere.

2-novies. Le prestazioni di cui al comma 1, continueranno ad essere corrisposte anche in caso di modifiche della normativa legislativa *pro-tempore* vigente relativa al sistema pensionistico e comunque fino al raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva e anagrafica utili per accedere al trattamento AGO, come pure in caso di fusioni, incorporazioni, trasformazioni, cessioni, liquidazione e scorpori di rami di attività aziendale intendendosi vincolante per il nuovo soggetto giuridico economico subentrante che se ne dovrà fare carico.

2-decies. Le imprese potranno avvalersi della presente disciplina, a far data dalla entrata in vigore e comunque per le domande di adesione volontaria che i lavoratori presenteranno entro i prossimi 10 anni».

Compensazioni del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

61.6

MACERATINI, MANTICA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, FLORINO, MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse.

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000».

61.7

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, annualmente adeguato, a decorrere dal 2001, secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comma 9 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

61.8

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato sono destinate 100 milioni annui».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

61.9

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, in virtù della atipicità della loro professione, agiscono in deroga alle vigenti norme sul collocamento e possono utilizzare, per l'organizzazione del proprio lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, gli agenti teatrali e di spettacolo iscritti al relativo ruolo professionale istituito con la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e regolamentato con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, punto 3, lettere *c*) e *d*) in sostituzione di quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 115 e 116 (Testo unico leggi pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 204 e seguenti, modificati dalla legge 21 marzo 1959, n. 253. Gli agenti teatrali e di spettacolo in possesso di licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti al ruolo professionale tramite la mera presentazione della suddetta licenza. Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, le materie e le modalità degli esami atti ad ottenere le nuove iscrizioni a ruolo degli agenti teatrali e di spettacolo».

61.10

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «corrispettivi» è sostituita dalla parola: «contribuzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

61.11

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il compenso corrisposto ex articolo 5 CCNL-1994, articolo 2 - Accordo collettivo-1997, articolo 1 - Accordo collettivo-1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai dirigenti della società poste italiane sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota

di maggiorazione introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e pensionabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 503».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

61.12

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, VEGAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000».

61.13

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.

61.14

PREDA, SARACCO

Aggiungere, il seguente comma:

«Al comma 3, articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, viene aggiunto il seguente comma:

"Detta norma non si applica a quelle cooperative i cui soci sono iscritti singolarmente negli elenchi nominativi degli artigiani e dei commercianti, nonché ad altri professionali e, qualora costituite, alle relative casse autonome di previdenza».

61.0.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Crediti degli enti pubblici previdenziali*). – 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle norme in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e dei

premi previdenziali ed assistenziali nonché le relative sanzioni e somme aggiuntive».

61.0.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'attività di difesa e rappresentanza degli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie)

Gli Enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle Avvocature istituite presso ciascun Ente.

Nei casi di insufficienza o mancanza di Avvocature interne l'attività di cui al primo comma è assicurata dalle Avvocature esistenti presso altri Enti del comparto mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

61.0.3

MISSERVILLE, NAPOLI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. L'Ente Nazionale di assistenza magistrale, che assume la denominazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola è Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo quanto già previsto dal D.C.P.S. 21 ottobre 1947 n. 1346 e successive modificazioni e integrazioni, nonché sotto il profilo professionale gli insegnanti di ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola di base, il perso-

nale docente della scuola secondaria nonchè i dirigenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado in attività di servizio o in quiescenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e non risposati/e dello stesso personale, che sono iscritti di ufficio all'Ente.

2. Il personale in quiescenza è assoggettato alla ritenuta obbligatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1346 e successive modificazioni.

3. Il personale della scuola secondaria può, su sua domanda, cessare dall'iscrizione entro un anno della stessa.

61.0.4

PELELLA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Estensione della previdenza obbligatoria gestita dall'INPGI anche in favore dei giornalisti iscritti all'elenco pubblicisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti)

1. L'INPGI, che ai sensi delle leggi n. 1564/55, 1122/55 e 67/87 atua in via sostitutiva la previdenza obbligatoria in favore dei giornalisti, iscritti nell'elenco professionisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti e dei praticanti iscritti nell'apposito registro, provvede ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti iscritti nell'elenco pubblicisti dell'Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

2. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 29.**29.4** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *c*) della legge 24 febbraio 1992 n. 225 interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo comma 8-*bis*, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

8-*bis*. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al precedente comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro 20 giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

8-*ter*. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verificano circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni dal precedente comma 8 ovvero quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

8-*quater*. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, come modificato dall'articolo 13 comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni

dalla legge 30 marzo 1998 n. 61 e dall'articolo 3 comma 3-*decies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001».

Art. 62.**62.1**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 100 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

62.2

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a venti volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a venti volte il trattamento minimo INPS.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 500;
2002: - 500;
2003: - 500.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

62.3

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a cinque volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo di trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatico delle pensioni è pari all'ultimo coefficiente di svalutazione accertato dall'ISTAT».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.5

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «secondo il meccanismo» fino alla fine del comma, con le altre: «nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

62.6

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448» aggiungere: «nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.7

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.8

MONTAGNA

Al comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, dopo le parole: «dell'articolo 41, se determinabili» aggiungere: «diversamente ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

62.9

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato».

62.10

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato».

62.11

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS».

62.12

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS».

62.13

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: «agli operatori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250».

Conseguentemente, all'articolo 125 tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.16

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) il minimo di pensione, la pensione sociale, l'assegno sociale e l'indennità agli invalidi civili, sono aumentati di 200.000 lire nette mensili;

b) i titolari di pensione con il minimo cristallizzato, acquisiscono il diritto all'aumento del minimo in base al reddito percepito nell'anno precedente;

c) resta cristallizzato l'importo *quo ante* - pari a 1,2 volte l'assegno sociale relativo all'importo 1999 - per il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

62.19

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.20

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.17

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.15

PELELLA, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione principale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modifiche: Ministero del tesoro, del bilancio:

2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003: - 80.000.

62.14

SCIVOLETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione principale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 20.000;
2002: - 9.000;
2003: - 9.000.

62.21

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure di cui al precedente comma 3 si estendono anche ai titolari di pensioni di reversibilità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.22

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more di riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficino dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione una tantum, dell'importo annuale percepito, di lire 250.000».

(Copertura predisposta con l'emendamento all'articolo 2, comma 9-bis, presentato dal Gruppo).

62.23

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Sono altresì esonerati dall'assicurazione i coltivatori diretti che, raggiunta l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuano a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana"».

Segue compensazione Lega Nord Padania n. 1, 3, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

62.24

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

2. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

3. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'INPS, della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito anche in relazione all'entrata in vigore di successive leggi di riordino del sistema pensionistico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia 1 (v. emend. 1.0.1).

62.25

MORO, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli internati militari (IMI) che abbiano prestato lavoro coatto nei campi di concentramenti tedeschi, ad integrazione della pensione di guerra ed in conformità alla legge 8 agosto 2000, n. 236, è concessa un'integrazione pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. L'assegno vitalizio è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 791 del 1980, dei cittadini italiani deportati che non hanno potuto fruire del beneficio perchè decaduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.26

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserire il seguente:

"6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di aziende agricole"».

Segue compensazione Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.27

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.28

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 23 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in fine, il seguente periodo: "Il lavoratore ha comunque diritto alla liquidazione del trattamento più favorevole da parte dell'ente previdenziale erogatore"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.29

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia, non prima dei 6 mesi precedenti la maturazione del diritto al pensionamento, due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.30

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il lavoratore ha comunque diritto alla liquidazione del trattamento più favorevole da parte dell'ente previdenziale erogatore».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.31

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.32

ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, all'articolo 10, comma 3, lettera f), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", diversamente, da esse si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.33

MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n.932 ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti ai perseguitati politici antifascisti e razziali dalla competente commissione».

62.34

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere i commi 7 e 8.

62.35

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro

mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.36

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

Seguono compensazione Lega Nord Padania da n. 1 a 12 (v. emend. 2.40).

62.37

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni, si applicano al personale collocato a riposto successivamente alla data del 1° gennaio 1995.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.38

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavo-

ratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va al 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.39

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*quater*. Al personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che non ha ottenuto i benefici di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applicano, in quanto non goduti, i benefici di cui all'articolo 2, comma 12, 13 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.41

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Il comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

Seguono compensazioni dal Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.42

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*septies*. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.43

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*nonies*. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo della presente legge. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.44

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dal 5 per cento annuo».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.45

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.46

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "5 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni"».

62.47

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprimere il secondo periodo».

62.48

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento non è assorbibile dell'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 503 è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Inps, della relativa domanda e costituisce condizioni di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.49

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con decreto di accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono implicitamente soggette alla normativa previdenziale ante legge n. 335 del 1995.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.50

DUVA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle Avvocature istituite presso ciascun Ente.

Nei casi di insufficienza o mancanza di Avvocature interne l'attività di cui sopra sono assicurate dalle Avvocature esistenti presso altri Enti del comparto, mediante convenzione onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

62.51

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "che abbia prestato nonmeno di 40 anni di servizio effettivo" sono sostituite dalle seguenti: "che sia in possesso della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, in vigore al momento della cessazione dal servizio, o, almeno, dei requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.52

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-ter. Al comma 7 dell'articolo 7 del decretolegislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "è limitata al periodo residuale dei cinque anni decorrenti dal momento di cessazione del servizio e, comunque ha termine al compimento del sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle parole "decorre dal momento della cessazione dal servizio e per la sua durata si applica il comma 2 del medesimo articolo 7"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.53

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-quater. La richiesta di collocamento in ausiliario di cui ai commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 da parte del personale già in pensione deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.54

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6 sostituito, il periodo "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" è soppresso. Al successivo comma 6-bis sostituito, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole "Le predette pensioni" sono sostituite dalle parole "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.55

LORETO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte le parole: "i trattamenti pensionistici di guerra".

L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato».

62.56

DE LUCA Michele, MARINO, PELELLA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le cooperative sociali, di cui alla lettura a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative, operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, applicano le retribuzione convenzionale, stabilita per l'attività esercitata e per l'ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, alla generalità dei loro soci lavoratori, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

14-ter. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni volontariamente versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali, di cui al comma precedente, per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 7.000;

2002: - 7.000.

2003: - 7.000.

62.57

MANZELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-sexies. All'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostituire la parola "lavorativa" con le parole "di servizio"».

62.58

FERRANTE, PIZZINATO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-sexies. L'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della suddetta legge cessa l'iscrizione obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 196, della medesima legge.

14-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo dei contributi versati precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di recupero dei contributi versati a far data dall'entrata in vigore della legge medesima».

62.59

DUVA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. All'articolo 6, comma 6, lettera b) della legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo le parole "che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista", aggiungere le seguenti: "Detto contributo non è dovuto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchia e i superstiti ovvero a gestioni sostitutive della stessa».

62.60

MISSERVILLE, CIMMINO, NAVA, MUNDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Nel caso dimorte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto».

62.61

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei ratei di pensione».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.62

ZANOLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei ratei di pensione».

62.63

RIPAMONTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le cooperative di cui alla lettera àa) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo nonchè in settori ed ambiti territori per i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base delle retribuzione determinata secondo le norme stabilite per i lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

14-ter. L'operazione di cui al comma precedente è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

14-quater. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data di entrate in vigore della presente legge».

62.64

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 46 del 1997, è autorizzata la spesa per di lire 30 miliardi per il 2001, 60 miliardi per il 2002 e 100 miliardi per il 2003.

Compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.65

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. all'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 dopo le parole: "agli operai agricoli" sono aggiunte le seguenti: "ai pescatori singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 a decorrere dal 2001"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.66

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 1999»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2001»;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.67

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.68

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 14, il seguente comma:

«14-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei rateri di pensione».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.69

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti per il 50 per cento dell'importo dall'IRPEF.

Compensazione del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.70

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.71

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma 15:

«15. Il personale dell'ex-carriera direttiva facente capo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che non abbia raggiunto il limite massimo d'età per il pensionamento e sia stato collocato in quiescenza a domanda negli anni 1998, 1999 e 2000 dopo quaranta anni di servizio utile prestato, può a domanda chiedere la riammissione in servizio per la sede di provenienza».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.72

VERALDI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente comma:

«15. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici-IPOST a far tempo dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica-INPDAP, gestore del Fondo credito per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, all'IPOST, della somma di lire 250 miliardi».

A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene costituito in seno all'Istituto Postelegrafonici la gestione separata per l'erogazione dell'Indennità di

Buonuscita spettante, per i periodi lavorativi fino al 27 febbraio 1998, al personale delle Poste Italiane S.p.A., liquidata sulla base dell'ultimo stipendio in godimento da ciascun lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Resta a carico di tutti i lavoratori, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. delle Poste Italiane S.p.A., il contributo dovuto all'Istituto Postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, nr. 1082 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onere differenziale tra la disponibilità finanziaria annuale riferita alla gestione stessa e le somme necessarie alla liquidazione delle Indennità di Buonuscita spettante a ciascun lavoratore è posto a carico del Ministero del Tesoro, che per ciascun anno finanziario e sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Postelegrafonici, iscrive la spesa nello stato di previsione del proprio bilancio. Le somme necessarie per le liquidazioni delle Indennità di Buonuscita devono essere versate all'Istituto Postelegrafonici in forma anticipata nell'esercizio finanziario di riferimento ed eventuali somme residue saranno compensate con il successivo esercizio finanziario.

A decorrere dal 01/01/2001 è soppressa la gestione commissariale istituita, ai sensi del comma 6 lettera a) dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, nr.449, con decreto ministeriale del 4 novembre 1999, e la stessa provvede al trasferimento all'Istituto postelegrafonici del patrimonio di detta gestione e delle passività e attività ad essa facenti capo».

62.73

IL GOVERNO

All'articolo 62 è aggiunto il seguente comma:

Al fine di assicurare alle Poste italiane S.p.A. le somme necessarie alla liquidazione dell'indennità di buonauscita maturate fino al 27 febbraio 1998 spettante a ciascun lavoratore, è posto a carico del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, l'eventuale differenza tra l'ammontare delle indennità annualmente erogate e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST.

62.74

BATTAFARANO, DUVA, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 9, sostituire il periodo da: «in occasione», fino a: «anni successivi» con il seguente:

Con decorrenza 1° gennaio 1999, i valori del PIL, che l'ISTAT pubblica e comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'Unione Europea ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 2223 del giugno 1996, devono essere utilizzati per la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione».

62.75

GRUOSSO, DUVA, BATTAFARANO, PELELLA

1. «Per gli iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 2001, la pensione ordinaria di vecchiaia decorre, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile, previa risoluzione rapporto di lavoro e maturazione dei requisiti contributivi previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

2. La pensione di anzianità, fermi restando i requisiti per il diritto e i termini di accesso previsti dalle disposizioni di legge vigenti, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Dalla medesima data del 1° gennaio 2001, al personale civile e militare dello Stato e al personale comunque iscritta a forme pensionistiche cui si applica il testo unico delle pensioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1.646».

62.76

PELELLA, BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO

Al comma 15, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2001»

62.77

BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO, PELELLA

Aggiungere i seguenti commi:

«1. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono riaperti entro la

scadenza perentoria di 180 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presentazione di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro il 30 giugno 2002, con le modalità già previste dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle somme liquidate si applica, altresì, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della citata legge n. 87 del 1994.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, va interpretato nel senso che, per rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento, giuridicamente non esauriti, sono da intendere anche quelli di coloro i quali, con istanza in sede amministrativa, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale del diritto, avevano esplicitamente chiesto che venisse loro commutata l'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita o analogo trattamento.

4. Il trattamento di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, viene applicato anche ai dipendenti che sono cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, cioè a coloro per i quali tale data rappresenta l'ultimo giorno di permanenza in servizio.

5. La misura del 60 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si intende quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e va rapportata all'80 per cento. Analoga percentualizzazione va operata per i trattamenti di fine servizio del personale già iscritto all'Ipost ed al personale delle Ferrovie il cui trattamento è disciplinato dall'articolo della legge 829 del 1973.

62.78

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

All'articolo 25 della legge 24 dicembre 1973 n. 1092 sostituire le parole: «operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici», con le parole: «personale impiegatizio o operaio impiegato presso polverifici o enti in cui si presta lavoro insalubre».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.79

VERALDI, MONTAGNINO, ERROI

Aggiungere il seguente comma:

«15. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici-IPOST a far tempo dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-INPDAP, gestore del Fondo credito per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, all'IPOST, della somma di lire 250 miliardi».

62.80

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, MISSERVILLE

Aggiungere il comma:

«La retribuzione aggiuntiva allo stipendio tabellare prevista per i componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con qualifica di dirigente dello Stato, costituisce retribuzione di posizione».

62.81

PELELLA, PIZZINATO, RECCIA, MARINO, AZZOLLINI, CASTELLANI Carla, TAROLLI, VEGAS

Aggiungere il seguente comma:

«I pescatori autonomi che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 9 della legge 335/1995, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto».

62.0.1

LORETO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa" sono sostituite con: "entro i termini di cui all'articolo 100 del decreto d el Presidente dellla Repubblica, 23 dicembre 1978, n. 915"».

62.0.2

LORETO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

1. Nei casi in cui una disposizione legislativa o regolamentare disciplini una fattispecie o attribuisca benefici o agevolazioni ad un soggetto o al suo nucleo familiare facendo riferimento ad una determinata percentuale d'invalidità, senza indicare la corrispondenza con le categorie di cui alle Tabelle A e B del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, si applica la seguente scala di equivalenza:

- 1° categoria = 100% d'invalidità;
- 2° categoria = 90-99% d'invalidità;
- 3° categoria = 80-89% d'invalidità;
- 4° categoria = 70-79% d'invalidità;
- 5° categoria = 60-69% d'invalidità;
- 6° categoria = 50-59% d'invalidità;
- 7° categoria = 40-49% d'invalidità;
- 8° categoria = 30-39% d'invalidità;
- indennità una tantum Tabella B = 20-29% d'invalidità.

La documentazione rilasciata dagli organi competenti del Ministero del tesoro in ordine alle invalidità che danno titolo alla pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e in genere di qualsiasi ente pubblico.

62.0.3

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2001, la lettera *b*) dell'articolo 6, comma 1, del decretolegge 12 settembre 1973, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è sostituita dalle seguenti: *b*) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto *a*), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge superiore a sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo, di cui alla lettera precedente; *c*) fermo restando il limite di reddito proprio, l'integrazione al trattamento minimo è attribuita nella misura integrale, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo non superiore a quattro volte, mentre è attribuita nella misura del 70 per cento, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro e non eccedente cinque volte, e nella misura del 40 per cento, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a cinque e non eccedente sei volte, l'ammontare annuo del trattamento minimo medesimo.».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: - 100 miliardi;
2002: - 100 miliardi;
2003: - 100 miliardi.

62.0.4

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Reversibilità dell'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ)

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, deve essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità, di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorché non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del beneficio.»

Conseguentemente, alla Tabella ,4, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

62.0.5

PIZZINATO, PELELLA, DONDEYNAZ, MARINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

«1. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore.....».

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000».

62.0.6

LORETO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

Alla lettera *b*) del Comma 3 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, aggiungere: «il beneficio di cui sopra è esteso ai colonnelli posti in ausiliaria per limiti di età, qualora all'atto del collocamento in detta posizione possano vantare una anzianità di servizio tale che, sommata al periodo trascorso in ausiliaria, corrisponda al minimo di richiesto (venticinque anni) per conseguire il diritto all'omogeneizzazione».

62.0.7

GUBERT

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. L'adeguamento con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.

62.0.8

MICELE

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che, avendo presentato istanza per essere nominati Giudice di pace, hanno cessato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, l'attività lavorativa e che hanno richiesto ed ottenuto la riammissione in servizio, si applicano le norme di cui all'art. 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e l'eventuale riammissione non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego ed è considerato, ai fini del trattamento economico e previdenziale, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.

3. Ai dipendenti di cui al comma 1 non si applica, in ogni caso, l'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680».

62.0.9

BATTAFARANO, BESOSTRI, DUVA, CIONI, GUBERT

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità mensile di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro, valutano, con specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della suddetta legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile davanti al giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione;

d) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi dell'attività lavorativa;

e) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido.

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, l'estensione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, senza necessità di visita presso le commissioni mediche presso le ASL, ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da specifici esami.

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap 7051):

2001: – 30.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

62.0.10

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

«1. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti

dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore a tale limite.

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:
Ministero del tesoro:

2001: - 2.200;
2002: - 2.400;
2003: - 2.400.

62.0.11

PELELLA

Dopo l'articolo 62, inserire seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

«1. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2001».

62.0.12

MACERATINI, BUCCIERO, PONTONE, CARUSO, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.0.13

MACERATINI, BUCCIERO, PONTONE, CARUSO, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli atti di cui al comma 1, il cui patrimonio direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento.

Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.0.14

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:***Art. 62-bis.***(Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie)*

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, relativi al personale dipendente dai concessionari della riscossione, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, deve intendersi riferito a quello relativo alla gestione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2 della legge n. 377 del 1958.

2. La disposizione di cui al comma che precede è subordinata all'emanazione del decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, indicato all'articolo 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.0.15

BALDINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.**

1. Alla fine dell'articolo 2 del decreto-legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Il calcolo dell'onere per il riscatto degli anni di laurea previsto dai commi precedenti del presente articolo è ridotto del 50 per cento. Un'ulteriore riduzione del 25 per cento prevista per coloro che hanno un'anzianità contributiva superiore ai 25 anni di versamento».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.0.16

MONTAGNINO, BEDIN, PALUMBO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. A seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e su richiesta dei lavoratori, gli istituti previdenziali autorizzano i datori di lavoro interessati ad assumere per un massimo di 5 anni l'onere contributivo per la prosecuzione volontaria all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive della stessa. Per la categoria dei dirigenti, in luogo dell'intesa ministeriale, va depositato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro contenente la suddetta richiesta.

Il lavoratore allega alla domanda presentata all'istituto previdenziale specifico impegno di assunzione dell'obbligo contributivo da parte del proprio datore di lavoro. Quest'ultimo in caso di mancato adempimento dell'obbligo contributivo in questione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

62.0.17

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni privilegiate)

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.0.18

MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza del personale addetto alle esattorie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:

a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie apaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);

c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.

2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge 377/58.

62.0.19

VERALDI, FIORINO, NAPOLI Roberto, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene costituito in seno all'Istituto Postelegrafonici la gestione separata per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, per i periodi lavorativi fino al 27 febbraio 1998, al personale delle poste italiane spa, liquidata sulla base dell'ultimo stipendio in godimento da ciascun lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

2. Resta a carico di tutti i lavoratori, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. delle poste italiane s.p.a., il contributo dovuto all'Istituto Postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1082 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'onere differenziale tra la disponibilità finanziaria annuale riferita alla gestione stessa e le somme necessarie alla liquidazione delle indennità di buonuscita spettante a ciascun lavoratore è posto a carico del Ministero del tesoro, che per ciascun anno finanziario e sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto postelegrafonici, iscrive la spesa nello stato di previsione del proprio bilancio. Le somme necessarie per le liquidazioni delle Indennità di buonuscita devono essere, versate all'Istituto postelegrafonici in forma anticipata nell'esercizio finanziario di riferimento ed eventuali somme residue saranno compensate con il successivo esercizio finanziario.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa la gestione commissariale istituita, ai sensi del comma 6 lettera a) dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decreto ministeriale del 4 novembre 1999, e la stessa provvede al trasferimento all'Istituto postelegrafonici del patrimonio di detta gestione e delle passività e attività ad essa facenti capo».

62.0.20

MILIO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Dopo il comma 13, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è aggiunto il seguente comma 13-bis: "A valere per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, ai lavoratori di cui al precedente comma è applicato il sistema contributivo ai sensi delle vigenti normative. La relativa pensione risulterà determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 2000, calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla disciplina in vigore precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità di servizio calcolate secondo il sistema contributivo".

2. il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è modificato come segue: "il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat, relativa all'anno solare immediatamente precedente."

3. il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti, iscritti all'Ago e alle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva e di una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra di 94 a decorrere dal 1° gennaio 2001, a 97 a decorrere dal 1° gennaio 2003, a 100 con decorrenza 1° luglio 2004;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il rapporto di la-

voro sia stato trasformato a tempo parziale secondo le vigenti disposizioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare il 133 per cento della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno;

c) i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b) con conseguente corresponsione della pensione maturata, possono essere fatti valere dal lavoratore al momento della cessazione del diritto alla indennità di mobilità, prevista dalle vigenti disposizioni.

4) Per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago il diritto alla pensione di anzianità di consegue al raggiungimento di requisiti di età e di anzianità contributiva la cui somma dia luogo alla cifra di 98 dal 1° gennaio 2001 e di cento dal 1° luglio 2002.

5) A coloro che si trovino in regime di prosecuzione volontaria, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le normative previgenti.

6) Con uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese ad individuare, in quanto compatibili con le caratteristiche del lavoro autonomo, le mansioni considerate particolarmente usuranti, i soggetti a cui riconoscere benefici equipollenti a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché le conseguenti modalità di copertura in armonia con quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.

7) Con uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri di un correttivo da applicarsi alle pensioni di anzianità e determinato sulla base di principi attuariali riferiti alla aspettativa di vita al momento della quiescenza. Tali criteri e modalità sono sottoposti a revisione decennale mediante decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quelli del tesoro e della funzione pubblica.

8) Con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche, applicando aliquote progressive che prevedano una diminuzione del prelievo sulle prestazioni inferiori all'importo pari a tre volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed un incremento del prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

9) È abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

10) Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole «di cui al comma 19» sono sostituite con le parole «di vecchiaia»; la parola «cinquantasettesimo» è sostituita con la parola «sessantesimo».

La tabella A di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai coefficienti di trasformazione del montante individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento, è modificata in rapporto ai nuovi limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia (da 60 a 65 anni).

11) Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati rivolti ad individuare forme e modalità di aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* uniformità delle retribuzioni di riferimento; *b)* modulazione dell'adeguamento in rapporto ai livelli pensionistici al fine di favorire i trattamenti più bassi; *c)* individuazione della percentuale di rivalutazione in modo da realizzare un aggancio parziale alle dinamiche retributive e modulato all'effettivo importo della pensione. Le relative norme troveranno comunque applicazione graduale a partire dal 1° gennaio 2002.

12) A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria e ai regimi sostitutivi ed esclusivi, è elevato a lire un milione mensili per tredici mensilità. Nel determinare il nuovo importo, l'ente previdenziale include gli eventuali altri trattamenti previdenziali e assistenziali, di natura pubblica e obbligatoria, erogati agli interessati, facendo comunque salve le prestazioni corrisposte a fronte di un handicap o di una invalidità o malattia professionale.

13) A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto per i titolari di pensione sociale è elevato a lire ottocentomila mensili per tredici mensilità. Per la determinazione del nuovo importo si applica quanto previsto al precedente punto 1.

14) Il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 9-bis della legge 1° giugno 1991 n. 166, si applica, al posto della contribuzione ordinaria, anche alle quote di retribuzione riconosciute, in sede di contrattazione aziendale, a titolo di miglioramento della produttività e della efficienza produttiva, erogate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

15) Le quote di cui al comma precedente, gravate della sola contribuzione di solidarietà di cui all'articolo 9-bis della legge 1° giugno 1991 n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione in aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1995 n. 335, con applicazione del trattamento tributario previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 11 della predetta legge.

16) Nel corso del triennio 2001-2003, il Governo, avvalendosi del nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, tenendo conto dei risparmi realizzati per effetto delle misure introdotte dalla presente legge, con DPCM su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare, annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno,

le aliquote contributive in ragione dei minori oneri sostenuti in ciascuna gestione, al netto degli apporti dello Stato.

17) Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante la fusione di enti, l'incorporazione di funzioni e compiti;

b) il risanamento dei bilanci, anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 104/1996;

c) provvedimenti correttivi della contribuzione e misure rivolte a realizzare economie di gestione nonché rapporti equilibrati tra contributi e prestazioni;

d) soppressione di enti;

e) eliminazioni delle duplicazioni di trattamenti pensionistici, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli di gestione e amministrazione dei relativi organi.

18) È soppresso il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

19) Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, come integrato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte le seguenti parole: «i fondi costituiti ai sensi del presente articolo sono altresì aperti all'adesione dei soggetti destinatari di forme di previdenza complementare che optino di avvalersi della iscrizione a un fondo aperto, ancorché in possesso delle condizioni per aderire a un fondo pensione istituito in sede di contrattazione collettiva.»

20) Ai lavoratori che optino per l'adesione a un fondo aperto è riconosciuto il diritto di disporre integralmente delle quote di accantonamento annuali di TFR, maturate successivamente alla iscrizione dei lavoratori predetti a un fondo aperto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124. Le modalità applicative sono disposte, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 63.**63.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole da: «una maggiorazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un aumento di lire 200.000 mensili».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

63.2

MORO, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «25.000 mensili» con le seguenti: «50.000 mensili» e le parole: «40.000 mensili» con la seguente: «80.000».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

63.3

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 25.000» con le seguenti: «pari a lire 50.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

63.4

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «inferiore a settantacinque anni» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge» e, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «alla medesima data».

63.5

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «a lire 40.000» con le seguenti: «a lire 70.000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

63.6

IL RELATORE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».

63.7

MARINO, MANZI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, dopo le parole: "dei redditi di qualsiasi natura" aggiungere le seguenti: "con esclusione del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale"».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - capitolo 1990):

2001: - 15.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;

legge n. 468 del 1978 riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- articolo 9-ter fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondo di riserva - capitolo 4355):

2001: - 50.000;

legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

– articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p):

2001: – 25.000;
2002: – 25.000;
2003: – 25.000;

– articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p):

2001: – 25.000;
2002: – 25.000;
2003: – 25.000;

decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

– articolo 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - capitolo 2501):

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;

legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

– articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti - capitolo 2815):

2001: – 90.000;
2002: – 90.000;
2003: – 90.000;

legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - capitolo 2060):

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;

decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - capitolo 1940/p):

2001: – 60.000;
2002: – 60.000;
2003: – 60.000;

decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;
2002: - 220.000;
2003: - 220.000;

legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

- articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali - capitolo 2717/p):

2001: - 35.000;
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;

decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capitoli 1654, 1655; 2.2.14 - Agenzia delle entrate - capitolo 7051):

2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capitoli 1657, 1658; 2.2.15 - Agenzia del demanio - capitolo 7052):

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capitoli 1660, 1661; 2.2.16 - Agenzia del territorio - capitolo 7053):

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000;

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capitoli 1663, 1664; 2.2.17 - Agenzia delle dogane - capitolo 7054):

2001: - 60.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;

legge n. 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– articolo 10, comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - capitolo 2850):

2001: – 10.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;

legge n. 68 del 1997: riforma dell’Istituto nazionale del commercio estero:

– articolo 8, comma 1, lettera a): contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - capitolo 2100):

2001: – 15.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;

legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - capitolo 1262:

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

63.8

FERRANTE, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, al numero 2) dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell’assegno vitalizio di benemerenzza ai perseguitati politici antifascisti di cui all’articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».

Conseguentemente, all’articolo 125, tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo..., apportare le seguenti variazioni:

2001: – 2.100;
2002: – 2.100;
2003: – 2.100.

63.9

FERRANTE, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenzza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.100;

2002: - 2.100;

2003: - 2.100.

63.10

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 6, sostituire le parole: «concessa una maggioranza di lire 20.000» con le altre: «concesso un aumento di lire 200.000».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

63.11

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 6, dopo le parole: «inferiore a sessantacinque anni» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

63.12

PELELLA

Al comma 7, alla lettera b), sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «quattro volte».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 80.000;

2002: - 80.000;

2003: - 80.000.

63.13

BONAVITA

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi di una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a 300.000 lire annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda, relativamente all'anno stesso, un reddito complessivo individuale ai fini Irpef superiore a due volte il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, relativamente all'anno stesso, un reddito complessivo individuale ai fini Irpef, superiore a due volte il predetto trattamento minimo e che, cumulato ai redditi del coniuge non superi quattro volte il predetto trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. I soggetti ai quali è stato corrisposto il predetto importo di 300.000 lire, ove debbano effettuare la dichiarazione dei redditi, dovranno, in tale sede, detrarre tale ammontare dal totale delle detrazioni d'imposta spettanti, ai fini della determinazione dell'imposta netta.

8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo

Inps incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite».

63.14

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 7, sostituire le parole da: «un importo aggiuntivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un aumento di 200.000 lire mensili per tredici mensilità».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

63.15

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, comma 4, sostituire le parole: "alla data del 1° gennaio 1990" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 1993"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

63.16

PELELLA, PIZZINATO, GRUOSSO, DUVA, BATTAFARANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sopprimere le parole: ", a domanda,"».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sopprimere il comma 6.

63.0.1

ALBERTINI, MARINO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2001, quale rimborso forfetario delle detrazioni fiscali non fruite di cui all'articolo 13-*bis*, all'articolo 13-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo.

2. L'importo corrisposto ai sensi del comma precedente non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 400 miliardi, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il comma 1-*bis*: Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

Art. 64.**64.1**

CALLEGARO

Sopprimere l'articolo.

64.2

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

64.3

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

64.4

DE LUCA Michele

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al lavoratore, che sia stato iscritto a forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché a forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità e dei trattamenti pensionistici di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.648.000;

2002: - 1.559.000;

2003: - 1.848.000.

64.5

DE LUCA Michele

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al lavoratore, che sia stato iscritto a forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché a forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, é data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità e dei trattamenti pensionistici di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 460.000;

2002: - 955.000;

2003: - 990.000.

64.6

DE LUCA Michele

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al lavoratore, che sia stato iscritto a forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché a forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, é data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni e dei trattamenti pensionistici di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

64.7

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Al comma 1 sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» con le parole: «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.8

D'URSO

Al comma 1 dell'articolo sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» con le seguenti: «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.9

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» con le seguenti: «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.10

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

64.11

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.12

CALVI, FOLLIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.13

VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni,» *aggiungere le seguenti:* «nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

64.14

DE LUCA Michele

Al comma 1, tra le parole: «n. 509, e successive modificazioni» ed «è data», inserire le seguenti: «ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, alle quali sia o sia stato iscritto».

64.15

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «agli iscritti al Fondo Clero di Previdenza per il clero cattolico secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**64.16**

DE LUCA Michele

Al comma 1, tra le parole «vecchiaia» e «e dei trattamenti», inserire le seguenti: «, della pensione di anzianità».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

64.17

DE LUCA Michele

Al comma 1, tra le parole «vecchiaia» e «e dei trattamenti», inserire le seguenti: «, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

64.18

FORCIERI

Al comma 1, dopo le parole: «trattamenti pensionistici per inabilità» inserire le seguenti: «e anzianità».

64.19

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1 dopo le parole: «dagli ordinamenti delle singole gestioni» inserire: «dopo 40 anni di effettiva contribuzione presso una o più forme pensionistiche si ha comunque diritto alla pensione».

64.20

DE LUCA Michele

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme previgenti di miglior favore, che consentono la totalizzazione a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione in alcuna delle gestioni».

64.21

DE LUCA Michele

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme previgenti di miglior favore, che consentono la totalizzazione a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione in alcuna delle gestioni ed anche per il conseguimento della pensione di anzianità».

64.22

DE LUCA Michele

Al comma 2, tra le parole: «a proprio carico» e «sulla base», inserire le seguenti: «, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima.».

64.23

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.24

NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico» dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere le seguenti parole: «la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.25

CALVI, FOLLIERI

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico», alla fine del primo periodo, dopo le parole: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.26

D'URSO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico»; alla fine del primo periodo,

dopo le parole: «dal proprio ordinamento» *aggiungere*: «la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.27

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e determinata la misura del trattamento a proprio carico».

64.28

PASTORE, CAMBER, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento.» *aggiungere le seguenti*: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.29

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento» *aggiungere il seguente periodo*: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.30

DE LUCA Michele

Al comma 2, dopo le parole: «proprio ordinamento» *aggiungere i seguenti*: «per le generalità degli assicurati».

64.31

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti dalla data di decorrenza della pensione».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

64.32

CALVI, FOLLIERI

Al comma 2, sostituire il periodo: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» con il seguente: «Ciascuna gestionale previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.33

D'URSO

Al comma 2, sostituire il periodo: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» con il seguente: «Ciascuna gestionale previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.34

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con il seguente:* «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.35

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con le seguenti:* «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.36

CALLEGARO

Al comma 2, sostituire il periodo: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema contributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando l'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con il seguente:* «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione

maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.37

CALLEGARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e determinata la misura del trattamento a proprio carico».

64.38

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In ogni caso le pensioni o le quote delle medesime sono da liquidare con il metodo contributivo, salvo diverso accordo tra gli enti interessati che determini un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore».

64.39

CALLEGARO

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.40

D'URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.41

CALVI, FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.42

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «sondo l'ordinamento» *fino a:* «maggiore» *con le parole:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

64.43

NAVA, MUNDI CIMMINO, NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.44

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.45

BOCO, PIERONI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2001».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) - Art. 36: Finanziamento censimenti (u.p.b. 3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

64.46

D'URSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a diciotto anni».

64.47

CALLEGARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.48

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.49

CALVI, FOLLIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.50

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.51

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui all'articolo 1 del comma 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, possono trasferire al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti

da responsabilità familiari" i contributi già versati al sistema pensionistico obbligatorio e non utilizzati per altra prestazione previdenziale.

Conseguentemente alla tabella A Ministero del lavoro e della previdenza sociale ridurre l'importo di lire 1 miliardo per l'anno 2001».

64.52

VIVIANI

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «nonché sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

64.53

DE LUCA Michele

Al comma 3, tra le parole: «economica,» e «sono stabilite» inserire le seguenti: «, da adottare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge».

64.53 (Nuovo testo)

DE LUCA Michele

Al comma 3 inserire, tra le parole: «economica,» e «sono stabilite» le seguenti: «, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

64.54

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.55

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.56

CALVI, FOLLIERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.57

D'URSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «e comunque fatta salva la facoltà degli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.58

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

64.59

VIVIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, l'ufficio preposto a tener nota, su

base annuale, di tutte le operazioni di totalizzazione effettuata, al fine di permettere una ripartizione delle risorse stanziata proporzionata agli oneri effettivamente sostenuti da ciascun ente previdenziale.

«3-ter. Per gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dal 1° luglio 2001, salvo che, entro la suddetta data, provvedano ad applicare il meccanismo di totalizzazione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

64.60

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Il termine entro cui presentare la domanda di riscatto di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 11, comma 2, è differito al 31 dicembre 2001.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

64.0.1

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.2

DE LUCA Michele

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre

immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.4

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.5

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di

contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.500

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.6

BONAVITA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.7

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre

immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.8

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.9

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i

quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.10

GUBERT

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.11

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.12

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 1 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla medesima attività risulti inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione è di natura facoltativa. Ai fini della copertura del-

l'onere derivante dal precedente periodo, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

64.0.12 (Nuovo testo)

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo nel medesimo anno dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel caso in cui i redditi annuo derivante dalle medesime attività risultino inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione speciale è di natura facoltativa. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede almeno ogni due anni alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151-152-153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

64.0.13

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (*Cumulo dei periodi di contribuzione*). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi del-

l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni"».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

64.0.14

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, MULAS, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorchè maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).

2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 12.100 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo AN (vedi emend. 2.60).

64.0.15

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINI, CARUSO Antonino
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche all'articolo 1753 del codice civile)

1. L'articolo 1753 del codice civile é sostituito dalla seguente sezione:

"Sezione II. – Degli agenti di assicurazione. Art. 1753. – (*Agenti di assicurazione*). – Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.

2. Art. 1753-bis. – (*Patti di deroga del diritto di esclusiva*). – É nullo qualsiasi patto, stipulato anche successivamente alla conclusione del con-

tratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.

Salvo che sia diversamente pattuito, ciascuna parte può rinunciare al diritto di esclusiva, liberando anche l'altra parte. L'esercizio delle facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del preponente. Se è pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale il preponente è comunque tenuto a garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.

3. Art. 1753-ter. – (*Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto*). – Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimento del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi. Le modificazioni alla organizzazione territoriale o numerica delle agenzie non possono comportare risoluzioni dei rapporti in essere con gli agenti in carica se prive del loro consenso scritto.

4. Art. 1753-quater. – (*Recesso illecito*). – È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

5. Art. 1753-quinquies. – (*Conseguenze del recesso*). – Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione.

6. La disposizione di cui all'articolo 1753-bis, introdotto dal comma 2 del presente articolo, ha effetto su tutte le pattuizioni stipulate a far data dal 1° gennaio 1992».

64.0.16

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. I liberi professionisti, iscritti alle Casse di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,

successive modifiche ed integrazioni rispettive, versano contributi soltanto alle Casse, ai sensi dell'ordinamento delle medesime, anche su quanto ricevono in dipendenza di prestazioni professionali rese nella forma del lavoro coordinato e continuativo, purché non prevalenti rispetto a quelle libero professionali, con esonero conseguente dal re\$direttivo obbligo di contribuzione in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: - 10 miliardi;
2002: - 10 miliardi;
2003: - 10 miliardi.

64.0.17

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1995)

1. Al personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente Ferrovie dello Stato e, da ultimo, in Ente Ferrovie dello Stato spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 2 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, con effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio; nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio.

2. I benefici di cui al comma 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto, l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'uffi-

cio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, restano privi di effetto.

Conseguentemente, all'articolo 125 comma 1, nella tabella A, rubrica: Ministero del Tesoro diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

64.0.18

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Contributo integrativo all'inarcassa)

1. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*) della legge 1994, n. 109, e successive modificazioni dopo le parole «che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista», aggiungere il seguente periodo: "Detto contributo non è dovuto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti ovvero a gestioni sostitutive della stessa"».

64.0.19

PIREDDA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. L'INPS provvede ad attivare una posizione assicurativa anche al minimo per tutti i giovani ultra venticinquenni privi di occupazione.

Per i disoccupati di lunga data provvede altresì al versamento figurativo dei contributi pari alla media degli importi versati nell'ultimo quinquennio».

64.0.20

DIANA Lino

Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

«Art. 64-bis.

1. I servizi resi presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, ed alla legge 3 marzo 1971, n. 153, da coloro che siano stati iscritti alle forme previdenziali dello Stato ospitante, sono valutabili, senza oneri a carico degli inte-

ressati, ai fini del trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti pensionistici vigenti nell'ambito dello Stato.

2. I servizi di cui al comma precedente sono altresì utili ai fini della progressione economica e di carriera della qualifica di appartenenza nei ruoli metropolitani, purché resi con nomina del Ministero degli affari esteri, degli organismi consolari o del personale direttivo e prestati con il controllo delle predette autorità italiane. La valutazione ai predetti fini è consentita anche nel caso in cui i servizi siano stati resi con incarico delle Autorità del Paese ospitante e con retribuzione a totale o parziale carico delle medesime purché finalizzati a quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al precedente comma 1».

Art. 65.**65.1**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo 65, con il seguente:

«Art. 65. – 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: "Le predette pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.2

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo 65, con il seguente:

«Art. 65. – 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: "Le predette pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.3

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. – 1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni; l'articolo 1, commi 180 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.4

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. – 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.5

ZANOLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - (Cumulo dei redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme derivanti da lavoro autonomo».

65.6

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«10-bis. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive

ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo».

Coperture del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.7

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - (*Cumulo dei redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme derivanti da lavoro autonomo e dipendente».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.8

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - (*Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro*). - 1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche in copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto a zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.9

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi di lavoro autonomo e dipendente sono interamente cumulabili con le pensioni di anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, o al raggiungimento, in ogni caso, del sessantacinquesimo anno di età».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**65.10**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

«Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 40 anni» inserire le seguenti: «, nonchè le pensioni di anzianità dal giorno nel quale i titolari compiono l'età in cui maturerebbero l'anzianità contributiva pari o superiore a anni 40,».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2001:-6.000;
2002:-6.000;
2002:-6.000.

65.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 40 anni» inserire il seguente: «, nonchè le pensioni di anzianità dal giorno nel quale i titolari compiono l'età in cui maturerebbero l'anzianità contributiva pari o superiore a anni 40,».

Conseguentemente nella Tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, rispettivamente di lire 6 miliardi.

65.12

PASQUINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

"I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed i redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti da titolari di pensione di vecchiaia ed anzianità, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad una trattenuta previdenziale del 5 per cento, finalizzata alla costituzione di un fondo per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile».

65.13

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza dei redditi stessi, nelle seguenti misure:

- a) del 30 per cento per l'anno 2001;
- b) del 15 per cento per l'anno 2002.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili. Continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa».

Coperture del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.14

MORO, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento» con le seguenti: «sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

65.15

PIZZINATO, PELELLA

Al comma 2, al termine del primo periodo dopo la parola: «autonomo» aggiungere alla parola: «dipendente» e sostituire le parole: «70 per cento» con: «80 per cento» e al secondo capoverso: «30 per cento» con: «20 per cento».

65.16

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al secondo comma, sostituire le parole: «70 per cento» con le parole: «100 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.17

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSUMANO, CURTO, COLLINO

al comma 2, dopo le parole: «70 per cento» sostituire le parole da: «Le relative» sino a: «redditi» con le seguenti: «per l'anno 2001, dell'85 per cento per l'anno 2002. Le relative tattenute non possono, in ogni caso, suerare il valore del 30 per cento per l'anno 2001 e del 15 per cento per

l'anno 2002 dei predetti redditi. Con effetto dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: - 232.000;

2002: - 200.000;

2003: - 106.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend 2.60).

65.18

PIZZINATO

Al comma 2, primo periodo aggiungere in fine: «e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento».

65.19

DIANA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo».

65.20

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Aggiungere il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui al comma due non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza escusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare, ovvero di coloro

dalla cui attività dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma due relativo al corrispondente anno».

65.21

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario". La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.22

MONTAGNINO, BEDIN, ANDREOLLI, ROBOL

Aggiungere i seguenti commi:

«3. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il 3° periodo dell'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dai seguenti:

«Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi dal lavoro dipendente ed autonomo del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. La riduzione non può essere comunque superiore al 30 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli anzidetti trattamenti sono altresì totalmente cumulabili con tutti gli altri redditi del beneficiario».

4. Al quarto periodo dell'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere dopo le parole: "Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi" le seguenti: "di lavoro dipendente ed autonomo"».

65.0.1

PELELLA, SMURAGLIA, PIZZINATO, GRUOSSO, DUVA

Dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente: al relativo onere, valutato in lire 42 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dalla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

65.0.2

PELELLA, SMURAGLIA, PIZZINATO, MONTAGNINO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Contributo in quota capitaria per le retribuzioni basse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e per un periodo di tre anni, ai datori di lavoro, con esclusione di quelli del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 20 milioni di lire.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino a un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 500 mila lire con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 15 milioni di lire. Con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni di lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori dipendenti occupati con esclusione di quelli agricoli che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di lire 20 milioni è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12 fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a 500 mila lire con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a lire 15 milioni. Con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni lire ed il valore di 5 milioni di lire Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Art. 66.**66.1**

MORO, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante» inserire il seguente: «sia in caso di invalidità che».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.2

MORO, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante» inserire il seguente: «sia in caso di invalidità non inferiore al 74 per cento che».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.3

MORO, STIFFONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la parola: "denunciati" è sostituita dalla seguente: "denunciate"».

Art. 67.**67.1**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

67.2

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sopprimere i periodi da: «Per il personale di cui all'articolo 1» alla fine del comma.

67.0.1

LAURO

All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono aggiunte le seguenti parole: «Il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE».

67.0.2

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Alla data di istituzione delle forme di previdenza complementare previste dal comma 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le Casse Ufficiali dell'Esercito, di cui alla legge 29 dicembre 1030, n. 1712, la Cassa Ufficiali della Marina, di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, la Cassa Ufficiali dell'Aeronautica, di cui alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, il Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 ed alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica, di cui alla legge 19

maggio 1939, n. 894, con contestuale cessazione della contribuzione da parte degli iscritti.

2. in favore degli iscritti agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto all'importo della prestazione maturata a carico degli enti di cui allo stesso comma alla data di soppressione degli enti medesimi. Tali importi rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'Istata, sono erogati al collocamento in quiescenza in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli oneri relativi ai trattamenti calcolati ai sensi del comma 2, restano a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni, presso le quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputati i patrimoni attivi e le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito deimedesimi fondi, nonchè il gettito del contributo di cui al comma 4.

4. A decorrere della data di cui al comma 1 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni di cui al comma 2.

5. La gestione dell'assegno speciale degli Ufficiali dell'Esercito, istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, rimane in via di esaurimento. Il beneficio, che resta a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma 3, compete dal compimento del 65° anno di età nella misura di un quarantesimo rispetto all'intera quota, definita al 1° gennaio 1999 ed annualmente rideterminata sulla base dell'indice dei prezzi di consumo per gli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per ogni anno di contribuzione versato.

6. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

67.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Alle prestazioni lavorative per l'assistenza all'infanzia comunque organizzate si applicano le norme per le assicurazioni sociali di cui al decreto Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e fiscali pre-

viste dal decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000.
2003: - 2.000.

67.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Alle prestazioni lavorative per l'assistenza domiciliare all'infanzia comunque organizzate si applicano le norme per le assicurazioni sociali di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e fiscali previste dal decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi.

Art. 68.**68.10**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 1.***68.11**TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO,
NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI*I commi 1, 4, 8, 11, 12, 15, 16 sono sostituiti con il seguente:*

«È istituito, a partire dal 2001, l'Istituto del reddito minimo di inserimento, quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito:

A. Beneficiari saranno i soggetti che si trovano in condizione di reddito insufficiente, indipendentemente dell'appartenenza alle varie categorie di lavoro.

B. L'erogazione di tale sussidio è subordinata:

- 1) alla verifica dei mezzi anche patrimoniali, a disposizione dei potenziali beneficiari;
- 2) alla disponibilità degli stessi all'accettazione di opportunità di lavoro loro proposte;
- 3) alla frequenza a corsi di formazione professionale.

C. L'istituto del minimo vitale sarà costituito da una parte fissa e uguale per tutto il territorio nazionale di spettanza del Governo e da una quota variabile determinata dalle regioni.

D. La gestione e l'erogazione dell'istituto sopra detto sarà di competenza dei comuni o dei loro consorzi al fine di perseguire l'obiettivo dell'efficacia dell'intervento.

E. Per far fronte alla quota di spettanza regionale è prevista la costituzione di un fondo regionale obbligatorio e autofinanziato dai lavoratori attivi, dai pensionati, e da imprese con un contributo iniziale fornito dagli enti territoriali.

A tal fine il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 3350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3450 miliardi per l'anno 2002 e 3000 miliardi per l'anno 2003.

F. Una quota del fondo di cui, sopra, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per

tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2001, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

G. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

- a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
- c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
- f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
- g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
- h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
- m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

H. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 15, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

I. Agli oneri recati dal presente comma si provvede per 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001 secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità il ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per la restante quota di 2000 miliardi si provvede modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il comma 2 con il seguente:

"2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75, e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento"».

68.12

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno

della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

1-ter. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Conseguentemente sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13 alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e per l'erogazione del Fondo sociale».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.13

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «200 miliardi per l'anno 2001 e lire 300 per l'anno 2002».

68.14

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «300 miliardi per l'anno 2001 e lire 400 per l'anno 2002».

68.21

TIRELLI, MORO

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e fino alla data del 31 dicembre 2002».

68.22

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «anche» fino alla fine della lettera con le seguenti: «compresi nell'obiettivo 1 di cui al Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.23

SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b) le parole: «comuni sottoscrittori» sono sostituite dalle seguenti: «comuni aderenti e sottoscrittori».

68.24

DIANA Lorenzo

Al comma 1 lettera b) sopprimere la parola: «sottoscrittori».

68.25

PELELLA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, DIANA Lorenzo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ed i contratti d'area».

68.26

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: e che comprendono comuni già individuati, fino alla fine della lettera.

68.27

BRUNO GANERI

Dopo il comma 1, sopprimere l'ultimo periodo da: «e che comprendono» fino alla fine.

68.9

MONTAGNINO, PELELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere infine le parole: «, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».

68.28

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera b), il reddito minimo di inserimento è prorogato per gli anni 2001 e 2002 ed esteso ai comuni sottoscrittori di patti territoriali approvati entro il 30 giugno 2000, purchè in possesso dei prescritti parametri di riferimento.

68.29

TIRELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La proroga, della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevista dal comma precedente non è da intendersi estesa all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo.

1-ter. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga ed estensione della sperimentazione di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti».

68.30

TIRELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga agli anni 2001 e 2002 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti».

68.31

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'inizio del capoverso aggiungere le parole: «La lavoratrice o il lavoratore coniuge, nonchè».

68.41

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre aggiungere le seguenti: o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o comunque un familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.18

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «soggetto con handicap» con la seguente: «disabile».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.42

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «da almeno cinque anni»; al comma 3, sostituire le parole: «anno 2002» con le seguenti: «anno 2001».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 50;
2002: - 50;
2003: - 50.

Al comma 1, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: «Con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2001, il regime esonerativo per invalidità, regolato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, si applica ai medicinali inseriti nella classe c)».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.

In subordine, aggiungere il seguente periodo: «Rimane fermo il regime esonerativo per invalidità regolato dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni relativamente ai medicinali già inseriti nella classe b)».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.43

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole: «da almeno cinque anni».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. vedi emend. 2.10 (v. emend. 2.10).

68.44

TIRELLI, MORO

Al comma 2, articolo 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno cinque anni» con le seguenti: «per almeno 4 anni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

68.45

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, all'alinea 4-bis, dopo le parole: «almeno cinque anni», aggiungere le seguenti: «e da almeno due anni nel caso di soggetti di età compresa tra i tre e i sei anni.».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 15.000;

2002: - 15.000;

2003: - 15.000.

68.46

TIRELLI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro settanta giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni.».

68.17

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«4-bis. Alla fine del primo periodo, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta.", aggiungere le seguenti: "Detto congedo si somma a eventuali altri periodi di congedo usufruiti o da usufruiti per gravi motivi di famiglia"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.1

DI PIETRO

Al comma 2, punto 4-bis, inserire le seguenti parole: «... entro sessanta giorni dalla richiesta» e prima delle parole: «... Durante il periodo di congedo...» inserire le seguenti: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.47

MELONI

Al comma 2, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta» aggiungere il seguente periodo: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.48

NIEDDU

Al comma 2, capoverso 4-bis, ivi richiamato, al primo periodo, dopo le parole: «dalla richiesta» aggiungere le seguenti: «il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.49

DE LUCA Athos

Al comma 2, alinea 4-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.50

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, MANIS

Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.40

MANCONI

Al comma 2, alinea 4-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.51

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «durante il periodo di congedo» fino a: «da contribuzione figurativa» con le seguenti: «La retribuzione e la contribuzione figurativa durante il periodo di congedo sono a carico dell'ente previdenziale competente con le stesse modalità del congedo per maternità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ultima retribuzione e» fino a: «la retribuzione e» con le seguenti: «una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.59

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 (della legge 8 marzo 2000, n. 53)»

Conseguentemente l'importo massimo complessivo di lire 70.000.000 di cui al presente comma è ridotto fino a copertura dell'onere, qualora esso sussista e il caso non sia già compreso nel testo del comma 2.

68.52

TIRELLI, MORO

Al comma 2, articolo 4-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «Gli oneri dell'applicazione di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.53

PIANETTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo le parole: «il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni» aggiungere le seguenti: «I genitori dei bambini portatori di handicap grave, di età compresa tra i 3 e i 6 anni possono usufruire del congedo di cui al comma 2, senza aver fruito per almeno 5 anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3 della legge n. 104 del 1992».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).

68.54

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere le seguenti: «Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.55

DE LUCA Michele

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere il seguente periodo: «In alternativa al congedo, i soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di anticipare di due anni il pensionamento, fermo restando il limite sopra indicato per gli oneri a carico della finanza pubblica».

68.56

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, alla fine dell'alinea 4-bis, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti con handicap di cui al presente comma, di età compresa tra i 3 e i 6 anni sono esclusi dal vincolo di 5 anni relativo all'accertamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, Art. 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

68.57

TIRELLI, MORO, GUBERT

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Nell'ipotesi di lavoratrice madre o, di lavoratore padre, anche adottivi, di bambini affetti da sindrome di *down* i benefici di cui alla presente legge sono estesi per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.58

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Ai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di cui al comma 4-bis, è riconosciuta la possibilità, a domanda, di usufruire di cinque anni di contribuzione previdenziale figurativa per il collocamento a riposo anticipato di uguale periodo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.39

STIFFONI, TIRELLI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le comunità montane *aggiungere le seguenti: "le Ipab"*».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.60

TIRELLI, MORO, GUBERT

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i soggetti da sindrome di *down*, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla verifica periodica del mantenimento delle loro condizioni di salute ai fini della conservazione di agevolazioni acquisite».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. n. 2.40).

68.61

TIRELLI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2001 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.38

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI,
CURTO, COLLINO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.62

TIRELLI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «2002» con la seguente: «2001».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.63

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «sordomuti» fino a: «n. 381» con le altre: «disabili così come definito dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992».

Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

68.64

TIRELLI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.37

TIRELLI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.65

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole da: «il beneficio» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

68.66

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2001, l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, così come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.67

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi fini di cui al presente comma, le risorse destinate alla piena attuazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, articolo 13, comma 6, sono aumentate di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Foza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.36

VIVIANI, PIZZINATO, CRESCENZIO, PREDÀ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

68.36 (Nuovo testo)

VIVIANI, PIZZINATO, CRESCENZIO, PREDÀ, TIRELLI, GUBERT, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni". A tal fine con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, nei limiti della spesa di lire 1 miliardo annuo i criteri e le modalità di attribuzione del presente beneficio».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, , apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

68.16

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il secondo periodo.***Conseguentemente compensazioni del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).**

68.68

TIRELLI, MORO

*Al comma 4, capoverso 3, in fine, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «40.000».***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)**

68.69

TIRELLI, MORO

*Al comma 4, capoverso 3, in fine, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «30.000».***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)**

68.70

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, PIZZINATO, GRUOSSO, DIANA Lorenzo

*Al comma 5, sostituire le parole: «cittadino italiano o comunitario», con le parole: «cittadino italiano, comunitario o non comunitario con carta di soggiorno».**Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

68.71

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 5, sostituire le parole: «o comunitario», con le altre: «, comunitario o extracomunitario».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.72

TIRELLI, MORO

Al comma 7, in fine, sopprimere le parole: «nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori».

68.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

68.35

MARCHETTI, MARINO, MANZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualunque azione giudiziaria promossa dai lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, cessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Spese ed onorari dei procedimenti giudiziari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati.

Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

(All'onere derivante stimato in lire 4.000.000.000).

Conseguentemente, sopprimere il comma 40 dell'articolo 115.

68.73

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per le rate non ancora scadute si considera estinto».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

68.34

NIEDDU

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) il reddito relativo all'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 27.000;

2002: - 27.000;

2003: - 27.000.

68.74

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.75

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, PIZZINATO, GRUOSSO

Al comma 9, dopo la parola: «maternità» aggiungere le seguenti: «corrisposti a cittadini italiani, comunitari e non comunitari con carta di soggiorno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 8.000;

2002: - 8.000;

2003: - 8.000.

68.76

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS».

Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

68.77

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. - (Elevazione dell'assegno di maternità). – L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

68.78

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I lavoratori autonomi di cui alla legge non possono conseguire a titolo di indennità di maternità una somma che determini un incremento del reddito professionale superiore al 5 per cento del reddito preso a base di riferimento e, comunque, a lire 50.000.000 annui».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.79

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 11, sostituire le parole: «350» e «430» con le altre: «1.500» e «1.500».

Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

68.15

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.5

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.7

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.6

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi a partire dall'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.8

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.80

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 per l'anno 2002».

68.81

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 11, è destinata, nel limite massimo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, ad interventi di sostegno per il diritto alla casa nei confronti di cittadini che versano in stato di bisogno, in quanto percettori di reddito al di sotto della soglia di povertà individuata a norma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali non dispongano di una abitazione, neppure in affitto o a titolo di usufrutto legale, ovvero abbiano fissa dimora in immobili oggetto di sfratto esecutivo o abusivamente occupati.

11-ter. Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati sulla base di un Piano annuale di attuazione per l'abitazione sociale, redatto dal Ministro per la solidarietà sociale, sulla base delle domande di finanziamento degli interventi prodotte dai comuni interessati alle competenti Regioni. Sono finanziabili interventi per l'affitto, per la locazione finanziaria (*leasing*), per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione dei soggetti di cui al precedente comma».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.82

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 12.

68.83

TIRELLI, MORO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Una quota parte del Fondo di cui al comma 11 è destinata dalle regioni al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinano un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1° marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al Parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni».

68.84

TIRELLI, MORO

*Al comma 12, sopprimere il primo periodo.***68.85**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole: «10» e «20» con le altre: «50» e «1200».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. vedi emend. 2.10 (v. emend. 2.10).

68.87

FORCIERI

Al comma 12 dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Una ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

68.86

TIRELLI, MORO

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

68.88

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2000,» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

68.89

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «sulle attività e» fino a: «territorio in favore» con le altre: «telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.90

MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO, GRECO, VERALDI, BEVILACQUA

Al comma 12, dopo il secondo periodo aggiungere il periodo seguente: «A partire dall'anno 2001, una quota del Fondo, nella misura di lire 2 miliardi annui, è destinata al finanziamento delle attività di formazione svolta dall'istituto formativo per disabili e disadattati sociali (IS.FOR.D.D.), emanazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con sede in Roma, Via Crescenzio 2».

Compensazione n. 1 – Democratici.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'acisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 – Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 – Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apporare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000;
2003: – 1.000.000.

68.33

TIRELLI, MORO

Al comma 12, sopprimere il terzo periodo.

68.20

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

12-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

12-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.91

TIRELLI, MORO, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

12-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

12-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.92

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 13, sostituire la parola: «20» con l'altra: «100».

Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

68.93

TIRELLI, MORO

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

68.32

TIRELLI, MORO

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «con propri decreti» con le seguenti: «con proprio decreto, previ operare delle competenti commissioni parlamentari».

68.94

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 14.

68.95

TIRELLI, MORO

Al comma 14, sostituire le seguenti parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

68.96

TIRELLI, MORO

Al comma 14, sostituire le seguenti parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

68.97

BRIGNONE, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)" con le seguenti: "articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.98

TIRELLI, MORO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Entro il 30 marzo 2001 il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto emana criteri e modalità per l'erogazione di sussidi a favore delle famiglie che adottino o abbiano in affido un bambino portatore di *handicap*. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per le politiche sociali è incrementato di lire 10 miliardi a partire dal 1° gennaio 2001».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.99

TIRELLI, MORO

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Fondo Nazionale d'intervento per la lotta alla droga è incrementato di lire 25 miliardi da destinare prioritariamente a progetti comunali diretti alla prevenzione della tossicodipendenza».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.19

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori. Nelle scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A richiamata diminuire proporzionalmente l'importo di tutte le rubriche sino al limite di 864 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.100

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri, volti a finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore regolato dalla Convenzione dell'Aja sulle dotazioni internazionali, per l'implementazione della rete dei servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie ed informazioni, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, lettera A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

68.101

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire i commi 15 e 16 con il seguente:

«15. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in

materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

68.102

MACONI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito un Fondo di garanzia al fine di tutelare i promissari acquirenti di alloggi in costruzione da parte di società immobiliari e cooperative, in caso di fallimento da parte delle stesse.

Per accedere a tale Fondo il promissario acquirente deve avere un reddito familiare non superiore a lire 60 milioni annuo.

Tale fondo è finanziato con l'istituzione di un'addizionale dello 0,5 sul costo degli atti notarili di trasferimento immobiliare al momento della loro registrazione».

68.103

TIRELLI, MORO

Al comma 16, sopprimere le parole: «lettere a), d), f), g), l), m), r)».

68.104

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, AZZOLLINI

Al comma 16, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono inserite le lettere h), n) e p) di cui al comma 15 del medesimo articolo.

68.105

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 16, sostituire le parole: «l), m)» con le seguenti: «h), l), m), n), p).

68.106

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «a)» aggiungere la seguente: «b)».

68.107

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «a)» aggiungere la seguente: «c)».

68.108

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «d)» aggiungere la seguente: «e)».

68.109

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «g)» aggiungere la seguente: «h)».

68.110

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «g)» aggiungere la seguente: «i)».

68.111

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «n)».

68.112

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «o)».

68.113

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «p)».

68.114

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «q)».

68.116

MANIERI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Agli studenti che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame. Gli studenti beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze

ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. Agli studenti, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

68.117

BOSI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le tariffe per l'uso domestico di acqua ed energia elettrica, informate al criterio dell'incremento progressivo calcolato sull'entità del consumo, anziché sul dato dell'erogazione complessiva, si applicano al consumo pro-capite dei componenti il nucleo familiare dell'utente».

68.3/1

MORO, STIFFONI, TIRELLI

Sostituire le parole da: «agli stranieri che siano titolari...», *fino a:* «non inferiore ad un anno», *con le altre:* «agli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno da almeno cinque anni; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno da almeno cinque anni e che siano in possesso di codice fiscale».

68.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«18. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previ-

ste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

68.118

PASQUINI, CAZZARO

Aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 17, comma 6, lettera a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "legge 23 novembre 1939, n. 1815" aggiungere: "fatto salvo quanto previsto e consentito dall'articolo 23, comma 3, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577"».

68.119

PASQUINI, CAZZARO

Aggiungere i seguenti commi:

«Le cooperative sociali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, operanti in settori e in ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

L'opzione è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale di cui al primo comma. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data d'entrata in vigore della presente legge».

68.120

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO, FIGURELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i periodi di paga successivi al 1° gennaio 2001, i datori di lavoro agricolo, ferme restando le integrazioni stabilite dalla contrattazione collettiva, sono tenuti a corrispondere direttamente agli operai propri dipendenti occupati a tempo indeterminato il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare e le indennità per malattia, maternità ed infortunio.

I medesimi datori di lavoro comunicano all'Inps, secondo le modalità stabilite dallo stesso, gli importi corrisposti e li portano in detrazione sul successivo versamento della contribuzione obbligatoria unificata. Qualora dal conguaglio risulti un credito a favore del datore di lavoro, l'Inps provvede al rimborso».

68.121

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con esiduo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1° gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.0.1

GRILLO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, l'indennità di malattia decorre dal sesto giorno di assenza, sempre che questa non sia dovuta a causa di servizio».

68.0.2

PASTORE, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma i e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.3

PASTORE, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.***(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1, il cui patrimonio sia direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.4

CÒ, RUSSO SPENA, CAZZARO, CRIPPA

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.***(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge 104 del 1992;

b) sino alla attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'arti-

colo 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6 comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle commissioni mediche istituite presso le ASL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi l'anno».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emend. 2.10).

68.0.5

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, BETTAMIO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 60.000;
2002: - 60.000;
2002: - 60.000.

68.0.6

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.***(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

68.0.7

ZILIO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

68.0.8

BATTAFARANO, DUVA, CAZZARO, BESOSTRI, CARCARINO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alle legge 11 febbraio 1980, n. 18 in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore delle protesi e delle ortesi».

68.0.9

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

Il Governo emana, entro centottanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel secondo comma dell'articolo 105 e nel secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un regolamento inteso a:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C, G ed N, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, come aggiornati dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;

b) introdurre alle tabelle A ed E, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla corrispondente tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché all'allegato I alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

c) dare integrale e corretta applicazione al disposto di cui alla lettera m), dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B e E, di cui alla tabella B allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, le infermità anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra;

d) rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;

e) rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) valutare le esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi più gravemente colpiti;

g) riconoscere, in sintonia con la sentenza della Corte costituzionale, n. 561 del 18 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande.».

68.0.10

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1-bis. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1-quinquies. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1-sexies. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma *1-quinquiesdecies* della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1-septies. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a un milione di lire, corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

1-octies. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1-novies. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-decies. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1-undecies. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

1-duodecies. Per gli stessi soggetti di cui ai commi *1-decies* e *1-undecies* sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1-terdecies. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1-quaterdecies. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma *1-bis* ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1-quinquiesdecies. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma *1-viciester*, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1-sexiesdecies. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1-septiesdecies. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma *1-ter*, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal medesimo comma *1-octiesdecies*. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento. *1-noviesdecies.* Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

1-vicies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma *1-septiesdecies* è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1-viciessemel. Il contributo versato ai sensi dei commi da *1-septiesdecies* a *1-noviesdecies* deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1-viciesbis. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1-viciester. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

1-viciesquater. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi *1-septies* della presente legge.

1-viciesquinquies. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1-viciessexies. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a

fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1-*viciessepties*. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionalis».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.0.11

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Figure miste in agricoltura)

1. I lavoratori dipendenti che integrano il loro reddito con il provento di produzioni agricole, di allevamenti o di acquacoltura sono considerati »figure miste«. Ad essi è riconosciuto il diritto di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà prevista dagli articoli 9-*bis* comma 6 e 9-*ter* comma 1 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con legge 20 novembre 1996 n. 608, anche per tramite dell'Associazione di categoria alla quale conferiscono il mandato».

68.0.12

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche di norme previdenziali)

1. Nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968 n.334, nell'ultimo periodo, le parole «fino alla concorrenza di 51 giornate annue» sono sostituite con «fino alla concorrenza di 99 giornate annue».

68.0.13

DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni a favore di nuclei familiari disagiati)

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. I comuni possono destinare il 10 per cento delle risorse ad essi attribuite per le esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratti.

8-ter. I comuni definiscono, con proprio atto deliberativo, i requisiti che i soggetti di cui al comma precedente devono possedere ai fini della fruizione di quota parte delle risorse indicate al medesimo comma"».

68.0.14

PARDINI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti commi:

"2-bis. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscano od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi della vista ac-

compagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 della presente legge, il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche senza la museruola"».

68.0.15

MONTAGNINO, FOLLIERI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parole: "reddito annuo non superiore a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo non superiore a lire i milioni"».

68.0.16

TIRELLI, MORO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Agevolazioni a tutela della famiglia)

1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una baby-sitter per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asilo nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

68.0.17

VILLONE, DE LUCA Athos, PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, PELELLA, DE MARTINO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni in materia di alloggio per i ceti socialmente deboli)

1. I comuni situati nelle aree metropolitane ad alto disagio abitativo possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicap-

pati gravi, o disoccupati, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al precedente comma 1. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1».

68.0.17 (Nuovo testo)

VILLONE, DE LUCA Athos, PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, PELELLA, DE MARTINO, CAMERINI, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni in materia di alloggio per i ceti socialmente deboli)

1. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al precedente comma 1. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1».

68.0.18

VILLONE, DE MARTINO, PELELLA, RECCIA, LAURO

*Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:***«Art. 68-bis.***(Misure per fronteggiare l'emergenza abitativa nel comune di Napoli)*

1. Le disponibilità finanziarie stanziare dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire».

68.0.19

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

*Dopo l'articolo 68-quinquies aggiungere il seguente:***«Art. 68-sexies.**

1. Al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, attraverso l'ampliamento delle misure di promozione e di sostegno del medoto cooperativo, i Fondi di cui all'articolo 19, della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono incrementati in misura pari a lire 50 miliardi».

Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

68.0.20

CARELLA, DANIELE GALDI, MASCONI, MIGNONE, CAMERINI, BERNASCONI

*Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:***«Art. 68-bis.***(Fondo per il sostegno all'attività di ricerca svolta da ricercatori scientifici portatori di handicap grave)*

1. È istituito in via sperimentale per tre anni presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per il sostegno all'attività scientifica svolta da ricercatori scientifici portatori di *handicap grave*, a carico del quale possono essere erogati, nel limite di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, assegni straordinari a sostegno dell'attività di ricerca e di studio di rilevante interesse scientifico, svolta da ricercatori che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la regione di residenza del ricercatore, e previa comunicazione al Parlamento.

3. L'assegno straordinario è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata al Ministro degli affari sociali. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici Uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'attività di ricerca svolta dall'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 100 milioni annui.

6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei portatori di *handicap*».

Conseguentemente alla Tabella A la voce relativa al Fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è modificata come segue:

2001: - 500.000.000;

2002: - 500.000.000;

2003: - 500.000.000.

68.0.21

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.22

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni è equiparata all'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.23

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.**

1. Sono stanziati 10 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 69.**69.2**

TIRELLI, MORO,

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000» con le seguenti: «600.000».

Segue copertura LNP (v. emend. 2.40).

69.1

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere all'unico comma:

«Sono altresì previsti assegni per parti plurigemellari, nel limite di 60 mensilità, da erogare nella seguente misura:

- lire 1.000.000 per tre gemelli;
- lire 1.500.000 per quattro gemelli;
- lire 2.000.000 per 5 o più gemelli.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

69.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379, è inserito il seguente capoverso: "Le singole Casse di previdenza possono stabilire, con apposito regolamento, un'indennità massima, comunque non inferiore all'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito annuale medio nazionale della rispettiva categoria di appartenenza, quale risulta ai fini fiscali o contributivi, riferito al secondo anno precedente a quello della domanda"».

69.0.2

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272, come modificato prima dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 537 del 1993 (UPB 211.2.3) è così ridotta:

2001: - 40 miliardi;
2002: - 40 miliardi;
2003: - 40 miliardi.

69.0.3

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1

della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 70.**70.1**

SENESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap 7051)

2001: – 5.000;

2002: – 5.000;

2003: –.

70.2

RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 mila milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kader I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi):

Ministero dell'interno:

2001: – 10;

2002: – 5;

2003: – 5;

Ministero di giustizia:

2001: - 23;
2002: - ;
2003: - .

70.3

TAROLLI

Al comma 4, le parole: «1° gennaio 1967» sono sostituite con: «1° gennaio 1961».

70.4

SEMENZATO, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10.000 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di leggi in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kater I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, tabella A, Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

2001: - 10.

70.5

FIGURELLI

Aggiungere il seguente comma 5:

«5. All'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, aggiungere alle parole: "ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" le parole: "e della criminalità organizzata"».

Aggiunere, quindi il seguente comma 6:

«6. Le norme a favore delle vittime del dovere contenenti disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata sono abrogate».

70.6

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le somme stanziare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sul capitolo 2384 dell'unità previsionale di base 5.1.2.7 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000 e non impegnate entro il 31 dicembre del medesimo anno, sono conservate per essere impegnate nell'anno 2001. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente legge».

70.0.2

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici o privati.

2. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono aggiunte le seguenti: ", anche di natura colposa,".

3. La presente disposizione si applica a tutti gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

70.0.1

GUBERT, LAURO

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Ai prigionieri di guerra negli Stati Uniti d'America tuttora viventi che avevano titolo a beneficiare di quota parte del "Fondo prigionieri" che gli Stati Uniti d'America nel 1949 versarono al Governo Italiano, pari a 26.382.241 dollari USA e che non ne hanno beneficiato per avere il Governo Italiano usato a scopi diversi tale Fondo è riconosciuta la parte di indennizzo loro spettante sulla base dei criteri adottati per la corresponsione del Fondo da parte degli USA, con il recupero della svalutazione monetaria e degli interessi legali. Il Ministero della difesa nel termine di anni uno predispone l'elenco dei beneficiari anche sulla base della documentazione a suo tempo acquisita (note di credito, dette *claims*) e lo trasmette al Ministero del tesoro, il quale provvede al pagamento ai beneficiari entro sei mesi».

Conseguentemente, a copertura dell'onere, all'articolo 87, comma 1, trattandosi di regolazione di debito pubblico almeno a titolo morale verso cittadini, viene inserita, con priorità sulle altre, tale finalità tra quelle elencate ad utilizzo del 10 per cento dei proventi derivanti dalle licenze UMTS.

70.0.3

NIEDDU

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto di periodi scoperti di contribuzione previdenziale a carico di coltivatori diretti mezzadri e coloni, è differito al 31 dicembre 2001».

70.0.4

NIEDDU

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Coloro che, avendo patito detenzione, sono stati prosciolti ai sensi degli articoli 314 o 643 del codice di procedura penale, possono usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nei limiti del periodo in cui sono stati ingiustamente detenuti».

70.0.5

NIEDDU

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è abrogato».

Art. 71.**71.2**

SCIVOLETTO

All'articolo 71, comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2001» con le altre: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».

71.3

MORO, STIFFONI

Al comma 1 dopo il numero: «2000» aggiungere: «previo consenso del datore di lavoro».

71.1

VEGAS

Nel comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.4

GUBERT

Nel comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».

71.5

STANISCIÀ

Al comma 1 alla fine del primo periodo sopprimere le parole: «e alle forme sostitutive della medesima».

71.6

PIZZINATO, PELELLA

Alla fine del comma 1 sostituire le parole: «...viene meno... fino al termine» con le parole: «il 50 per cento dei contributi versati concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta; il rimanente 50 per cento è destinato alla regione di residenza ed è finalizzato all'assistenza degli anziani non autosufficienti».

71.7

VIVIANI, PREDA

Al comma 1, aggiungere infine: «Tale facoltà si applica anche agli esercenti le professioni sanitarie nel settore pubblico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251».

71.8

MORO, STIFFONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere tutta la frase da: «Dopo» in poi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.10

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, PIZZINATO, DIANA LORENZO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte, ad eccezione che nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise nelle quali detta facoltà è esercitabile una sola volta».

71.11

LUBRANO DI RICCO, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMINO, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sostituire le parole: "di un biennio" con le seguenti: "di un quadriennio"».

71.12

MORO, STIFFONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori anziani che espletano, o hanno espletato nel corso della vita lavorativa, attività usuranti e in virtù delle quali hanno accesso al pensionamento anticipato di anzianità».

71.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I professionisti che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia secondo i rispettivi ordinamenti, sono esenti da oneri previdenziali e possono esercitare la propria attività con il solo obbligo di iscrizione all'ordine».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

71.0.1

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Ai fini del pagamento dell'indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali, non opera il termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale n. 108/86.

2. Gli aventi diritto potranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dalla liquidazione al personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31/12/83, sono a carico del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo».

71.0.2

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. I trattamenti pensionistici di vecchiaia liquidati dopo il compimento del 60 anno di età che sono stati decurtati applicando i coefficienti di riduzione di cui alla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, sono riliquidati dal momento della loro erogazione, senza tenere conto dei predetti coefficienti di riduzione.

2. Agli stessi trattamenti competono i supplementi di pensione di cui all'articolo 17 della legge n. 155 del 1981, per gli anni eccedenti il massimo contributivo di 40 anni, da corrispondersi, qualora non concessi, dal momento del pensionamento.

3. La riliquidazione e la attribuzione dei supplementi è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dei titolari dei predetti trattamenti pensionistici di vecchiaia».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

Art. 72.**72.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

72.1 (Nuovo testo)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere.

72.2

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

72.3

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «apposita convenzione», aggiungere le seguenti: «senza oneri a carico dello Stato», nonché sopprimere l'ultimo periodo.

72.4

IL GOVERNO

All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente», aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisizione di quelle previste nella Convenzione sottoscritta tra l'Enpals e la stessa SIAE».

72.5

PELELLA

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione per le informazioni di cui al periodo precedente», aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisizione di quelle previste nella Convenzione sottoscritta tra l'Enpals e la stessa SIAE».

72.6

MONTAGNINO, ZILIO, BONAVITA

Dopo le parole: «di cui al periodo precedente» aggiungere le seguenti: «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

72.7

NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare

Dopo le parole: «di cui al periodo precedente» aggiungere le seguenti: «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

72.8

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

Dopo le parole: «di cui al periodo precedente» *aggiungere le seguenti:* «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

72.9

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al secondo periodo dopo le parole: «di cui al periodo precedente» *aggiungere le seguenti:* «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

72.10

ASCIUTTI

Al comma 1 aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Le norme sulle quali verrà esercitata la vigilanza contributiva saranno aggiornate sulla base della realtà attuale, riformando *in primis* il decreto legislativo CPS 16 luglio 1947 n. 708 e dando luogo ad una revisione della base contributiva dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria dei tecnici e degli artisti interpretati ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla

legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati. Ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che prestano attività caratterizzata come lavoro intermittente vengono applicate le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 della legge 4 giugno 1973 n. 366. Le norme contenute nei suddetti articoli vengono inserite nella presente legge come parte integrante con le seguenti modifiche:

nelle prime due righe dell'articolo 2 le parole ...(omissis)... "indicate al precedente articolo 1" ...(omissis)... vengono sostituite da: "relative ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono lavoro intermittente"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

72.11

ROSSI, MORO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«2. Lo schema della convenzione, di cui al comma 1, deve essere sottoposta per il parere alle Commissioni finanze permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

72.12

NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

72.0.19

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "1996, 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997, 1998, 1999 e 2000"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**72.0.1**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, MULAS,
COLLINO

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "1996, 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997, 1998, 1999 e 2000"».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

72.0.4

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:***«Art. 72-bis.***(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)*

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "1996, 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997, 1998, 1999 e 2000"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**72.0.2**

MACERATINI, PONTONE, SILIQUINI, BUCCIERO, DEMASI, CARUSO Antonino, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:***«Art. 72-bis.**

1. Dopo il 4° comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia"».

72.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Previdenza giornalisti)

1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - *1.* L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvedere, altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella tabella A, ridurre di 5 miliardi annui l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

72.0.5

Novi

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria" è sostituita dalla seguente: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata"».

72.0.6

Novi

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia"».

72.0.7

Novi

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con un altro enti tra quelli previsti

al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare un'adeguata difesa all'ente in tutti i processi secondo le modalità previste ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Le convenzioni dovranno prevedere il pagamento, per ogni processo vinto dall'ente, senza condanna alle spese in favore del predetto, di un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere, per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onorari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

6. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

7. Gli enti di cui al comma 1 applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziaria afferenti ad affari, materie od atti dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidata agli avvocati propri dipendenti».

72.0.8

DE LUCA Michele, DE MARTINO Guido

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, l'attività di cui al comma 1 è assicurata alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici».

72.0.9

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, l'attività di cui al comma 1 è assicurata alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

3. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

72.0.10

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzati ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili"».

72.0.11

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma 1, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale».

72.0.12

RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, SARTO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani di investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

72.0.13

STANISCIÀ, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 72, aggiungere in fine, il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sulla prima occupazione giovanile di cui alle leggi della regione Abruzzo n. 63 dell'11 novembre 1986, n. 60 del 1991 e n. 64 del 1990 le società cooperative di giovani all'uopo costituite non sono da considerare datrici di lavoro dei propri soci e sono quindi escluse dal campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n.1422 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e in ogni caso i rapporti instaurati con i propri soci non sono soggetti alla disciplina previdenziale ed assistenziale. La presente norma si applica per l'intero periodo di efficacia delle disposizioni di cui alle predette leggi regionali».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051):

2001: – 7.000;

2002: – 8.000;

2003: – 6.000.

72.0.14

DE MARTINO Guido, PELELLA, DE LUCA Michele, DONISE, VILLONE

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Conciliazioni giudiziarie)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previden-

ziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia"».

72.0.15

DE MARTINO Guido, PELELLA, DE LUCA Michele, DONISE, VILLONE

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Soccombenza processuale)

1. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria" è sostituita dalla seguente: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata"».

72.0.16

DE MARTINO Guido, VILLONE, DONISE, PELELLA, DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Consulenza ed assistenza legale degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con altro ente tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare una adeguata difesa dell'ente in tutti i processi secondo le modalità previsti ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispon-

dere. Per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onorari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

6. Gli enti di cui al comma 1 applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio statale, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziale afferenti ad affari, materie od atti, dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidati agli avvocati propri dipendenti».

72.0.17

BATTAFARANO, DUVA, PELELLA, GRUOSSO

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-ter. Il comma ... dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1997, all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: 'trasporti e comunicazioni' sono aggiunte le seguenti: 'delle lavanderie industriali'". Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dal presente comma, valutato in complessive lire 510 milioni, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

14-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991».

72.0.18

NOVI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di assistenza e previdenza obbligatorie affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne l'attività di cui al comma 1 è assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

3. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

72.0.20

MACONI, PIZZINATO, CÒ

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 è abrogato;
 - b) il comma 1 dell'articolo 4 è abrogato"».
-

72.0.21

FORCIERI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli aventi diritto che non riuscirono a rispettare la sopra indicata scadenza è previsto una riapertura dei termini per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001"».

72.0.22

PELELLA, SMURAGLIA

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2001 gli enti pubblici non economici destinatari della legge 9 marzo 1989 n. 88 potranno procedere, nei limiti di disponibilità dei propri bilanci ad assumere personale ritenuto indispensabile allo svolgimento delle proprie attività, utilizzando tutti gli strumenti posti a disposizione dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro».

72.0.23

MONTAGNINO, ZILIO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1) MENSILIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

1.1. *L'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:*

«Art. 28. – A decorrere dall'anno 2002, i premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicura-

tore, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, con periodicità mensile sulla base dell'importo delle retribuzioni relative al mese o al minor periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo del premio mensile ovvero del minor periodo sulla base degli altri elementi necessari per il calcolo comunicati dall'Istituto assicuratore, con possibilità di portare in detrazione le somme a suo credito per le prestazioni anticipate ai sensi del successivo art. 70 ed altri importi ammessi al conguaglio.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei premi è obbligato a presentare, con periodicità mensile ed entro i termini fissati per il pagamento, una denuncia riepilogativa contenente l'indicazione delle retribuzioni relative al mese o al minor periodo di riferimento, dei premi o contributi di assicurazione dovuti e degli importi a suo credito ammessi al conguaglio. Detta denuncia deve essere resa in forma unificata con quella prevista dalle disposizioni che disciplinano le corrispondenti denunce da presentare all'INPS».

1.2. L'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:

«Art. 44. – Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell'INAIL, degli elementi di calcolo del premio.

Il pagamento del premio per i mesi successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese seguente a quello cui lo stesso si riferisce.

Per i premi speciali unitari di cui all'articolo 42 nonché per i premi mensili di importo inferiore alla misura determinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse da quella stabilita dal precedente articolo 28, comma 1.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'istituto.

L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze.

1.3. I criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti sono stabiliti, su delibera dei Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'INPS, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposita conven-

zione, da stipularsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui al precedente comma, l'INAIL e l'INPS regolamentano i propri rapporti definendo altresì le modalità tecniche per lo scambio di dati.

2. ANTICIPAZIONE DELLA INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

L'articolo 70 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2001, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l'indennità di malattia secondo le procedure previste dalla normativa che disciplina l'erogazione di detta prestazione a carico dell'INPS, sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l'ammontare dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta ai sensi del presente Titolo, secondo le istruzioni dell'Istituto assicuratore.

L'ammontare delle indennità in tal modo anticipato è portato a conguaglio con il versamento mensile dei premi effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 28 e, nell'eventualità di ridotta capienza del corrispondente versamento contributivo, con il versamento unificato di imposte ovvero di altre contribuzioni previdenziali».

3. CRITERI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il primo e secondo comma dell'articolo 116 del testo unico n. 1124 del 1965 sono sostituiti dai seguenti:

«Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non si faccia ricorso – ai sensi del successivo articolo 118 a retribuzioni medie o convenzionali, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva corrisposta all'infortunato nel mese solare precedente l'infortunio – risultante dai dati salariali indicati dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio e determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 e successive modifiche ed integrazioni – moltiplicata per dodici.

Qualora l'infortunato durante il mese solare precedente l'infortunio non abbia prestato la sua opera in modo continuativo, la retribuzione percepita per le giornate lavorate è rapportata all'intero mese e la retribuzione annua è valutata moltiplicando detta retribuzione per dodici.

Nell'ipotesi in cui l'infortunato, nel periodo considerato, abbia lavorato presso più datori di lavoro, la retribuzione mensile è calcolata tenendo conto di quanto percepito proporzionalmente alle giornate lavorate presso ciascun datore di lavoro».

L'articolo 117 del testo unico n. 1124 del 1965 è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – Per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea, quando non si faccia ricorso – ai sensi del successivo articolo 118 – a retribuzioni medie o convenzionali, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 25 la retribuzione del mese solare precedente l'infortunio, calcolata secondo i criteri indicati per la liquidazione della rendita per inabilità permanente».

4. MODIFICHE DI TERMINI PER LE DENUNCE DEI DATORI DI LAVORO

A decorrere dal 1° marzo 2001 l'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:

«Art. 12. – I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori. I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

Entro la data del 28 febbraio 2001, l'INAIL provvede alla definizione di nuove modalità per le denunce sopra richiamate, prevedendo la sistematica utilizzazione di strumenti di collegamento in rete nonché adeguate forme di integrazione fra la denuncia di esercizio e le denunce nominative dei lavoratori assicurati di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000».

5. NUOVE MODALITÀ DI DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

«A decorrere dal 1° luglio 2001 cessa l'obbligo della denuncia degli infortuni salvo che per quelli da cui sia derivata la morte del lavoratore –

all'autorità di Pubblica Sicurezza da parte dei datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 del Testo unico n. 1124 del 1965.

Dalla stessa data l'INAIL rende disponibili – sulla base delle denunce ad esso pervenute – in via telematica o con strumenti informatici – le informazioni sugli infortuni sul lavoro individuati dall'articolo 54 del richiamato Testo unico n. 1124 del 1965, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro degli Interni di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Fermo restando il disposto dell'articolo 53 del Testo unico n. 1124 del 1965, a decorrere dal 1° luglio 2001 i datori di lavoro segnalano all'INAIL tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno per i quali le vigenti disposizioni prevedano la tenuta del Registro infortuni, indipendentemente dalla ricorrenza dell'obbligo assicurativo.

Con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro degli interni, sono fissate le modalità ed i termini di segnalazione – in via telematica o informatica – ed i dati da comunicare nonché modi e termini con cui l'INAIL rende disponibili le banche dati così alimentate per i soggetti pubblici interessati, nonché – limitatamente agli infortuni di competenza – per i singoli datori di lavoro.

Dalla data di effettiva attivazione del servizio informativo di cui al precedente comma – accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cessa l'obbligo per i datori di lavoro della tenuta dell'apposito Registro infortuni, sostituito a fini di verifica dalla raccolta delle segnalazioni all'Istituto assicuratore secondo modalità definite dal predetto decreto».

6. ESENZIONE DALLE IMPOSTE DEI VERSAMENTI DELL'INAIL AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL DECRETO N. 38 DEL 2000

«Le contribuzioni ed i finanziamenti versati ai datori di lavoro dall'INAIL ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del decreto legislativo n.38 del 2000 e dell'articolo 24 dello stesso decreto sono esenti da imposte».

7. ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI PER LAVORATORI DISABILI ASSUNTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68 DEL 1999

«A titolo sperimentale, nel corso dell'esercizio 2001, i datori di lavoro che assumano lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono esonerati dalla corresponsione del relativo premio all'INAIL».

8. SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1124 DEL 1965

«È abrogato l'articolo 51 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

9. ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

All'articolo 127 del testo unico n. 1124 del 1965 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ferre restando le disposizioni dei precedenti commi, le Pubbliche amministrazioni comunicano mensilmente all'INAIL il codice fiscale, qualifica e mansioni dei lavoratori assunti e soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche segnalano, entro i termini fissati dall'Istituto assicuratore unitamente alle modalità di segnalazione, i dati relativi ai dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo in servizio alla data indicata dall'Istituto assicuratore.

Con convenzione stipulata ai sensi della legge n. 241 del 1990 INAIL e INPDAP definiscono, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica, modalità di acquisizione delle informazioni sui lavoratori assicurati che evitino doppie segnalazione da parte delle amministrazioni interessate.

Le amministrazioni pubbliche che utilizzano particolari forme di gestione di cui al precedente secondo comma adempiono all'obbligo di segnalazione degli infortuni sul lavoro di cui ai precedenti commi comunicando – con modalità che utilizzino tutte le tecnologie comunicative, definite dal Ministero della funzione pubblica – all'Istituto assicuratore il codice fiscale del lavoratore interessato ed il numero di giornate di prognosi entro i termini fissati dal presente articolo».

10. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

«All'articolo 76 del testo unico n. 1124 del 1965, sono abrogate, al primo rigo, le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a".

11. DENUNCIA INFORTUNI LAVORATORI AGRICOLI

«Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel Titolo primo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni».

12. PROROGA DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE N. 144 DEL 1999

«Il termine previsto per rettificare ed adeguare le disposizioni emanate in base alla delega di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2001».

13. LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223

«Gli articoli 8 – comma 2 – 20 e 25 – comma 9 – della legge 23 luglio 1991, n. 223 vanno interpretati nel senso che le agevolazioni contributive ivi previste non si applicano ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

72.0.24

PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO, GRUOSSO, DUVA, MONTAGNINO, MANZI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposiioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)

«1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le Regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

Le convezioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

72.0.25

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 72-ter.

(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

– esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;

– utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;

– concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

– prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi di direzione politica entro il 30 aprile 2001.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 la cui applicazione è stata estesa dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 479 del 1994 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127 del 1997, per consentire a INPS, INPDAP e INAIL di predisporre ad approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o le modifiche legislative dettate dalla "Legge finanziaria" dello Stato, i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario ad anno solare – approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

72.0.26

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI, CIMMINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-ter.

(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con Decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

– esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;

– utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;

– concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

– prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi di direzione politica entro il 30 aprile 2001.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4° dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 la cui applicazione è stata estesa dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6 del decreto le-

gislativo n. 479 del 1994 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127 del 1997, per consentire a INPS, INPDAP e INAIL di predisporre ad approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o le modifiche legislative dettate dalla "Legge finanziaria" dello Stato, i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario ad anno solare – approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

72.0.27

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Comitati regionali e provinciali degli enti previdenziali)

1. Sono organi territoriali di INPS, INPDAP e INAIL I Comitati regionali e provinciali.

2. Il numero dei componenti dei Comitati, comprensivo di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante della Regione, è fissato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che prevederà idonea rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle altre categorie di utenti specifiche di ciascun ente. Resta confermata la presenza, nei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, di un funzionario, rispettivamente, della Ragioneria regionale e provinciale dello Stato.

3. Nei sessanta giorni successivi al decreto di cui la precedente comma, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro determinano la ripartizione di ciascuna rappresentanza fra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e locale.

4. I membri dei Comitati – compresi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Regione – sono nominati con decreto: del Ministro del lavoro, per i comitati regionali; del prefetto, per quelli provinciali.

5. Qualora le organizzazioni aventi diritto non provvedano nel termine fissato, alle designazioni, il Ministro ed il prefetto hanno facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

6. I membri dei comitati durano in carica per un quadriennio, possono essere confermati per una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche se nominati in sostituzione di altri membri.

7. I comitati sono convocati dai rispettivi Presidenti che stabiliscono l'ordine del giorno.

8. I comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, operano nelle materie e con le modalità stabilite con delibera dei rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza. Restano confermate le disposizioni dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

10. Fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati restano in carica quelli già costituiti con le relative competenze».

72.0.28

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Comitati regionali e provinciali degli enti previdenziali)

1. Sono organi territoriali di INPS, INPDAP e INAIL I Comitati regionali e provinciali.

2. Il numero dei componenti dei Comitati, comprensivo di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante della Regione, è fissato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che prevederà idonea rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle altre categorie di utenti specifiche di ciascun ente. Resta confermata la presenza, nei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, di un funzionario, rispettivamente, della Ragioneria regionale e provinciale dello Stato.

3. Nei sessanta giorni successivi al decreto di cui la precedente comma, le direzioni regionali e provinciali del lavoro determinano la ripartizione di ciascuna rappresentanza fra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e locale.

4. I membri dei Comitati – compresi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Regione – sono nominati con decreto: del Ministro del lavoro, per i comitati regionali; del prefetto, per quelli provinciali.

5. Qualora le organizzazioni aventi diritto non provvedano nel termine fissato, alle designazioni, il Ministro ed il prefetto hanno facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

6. I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, possono essere confermati per una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche se nominati in sostituzione di altri membri.

7. I Comitati sono convocati dai rispettivi Presidenti che stabiliscono l'ordine del giorno.

8. I Comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, operano nelle materie e con le modalità stabilite con delibera dei rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza. Restano confermate le disposizioni dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

10. Fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati restano in carica quelli già costituiti con le relative competenze».

«72.0.29

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quinquies.

(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)

1. A partire dall'anno 2001 l'INAIL, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani d'investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A partire dall'anno 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma uno, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale.

4. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili"».

72.0.30

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

*Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:***«Art. 72-quinquies.***(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dall'anno 2001 l'INAIL, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani d'investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A partire dall'anno 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma uno, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale.

4. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili"».

72.0.31

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-sexies**

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è così modificato:

"1. Al comma 2, le parole: 'i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati' sono sostituite

dalle seguenti: 'i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciate'.

2. Al comma 2, lettera *a*), secondo periodo, le parole: 'pari o superiore al 6 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari o superiore al 5 per cento'.

3. Al comma 2, lettera *b*), gli ultimi due periodi dopo le parole: 'ri-collocabilità dello stesso' sono sostituiti dal seguente: 'Per la determinazione con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione'.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è approvata la 'tabella indennizzo danno biologico' integrativi di quella pubblicata con decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

5. Le disposizioni di cui sopra e la 'tabella integrativa indennizzo danno biologico' si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000"».

72.0.32

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-septies

(Misure in materia di assicurazione infortuni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 327. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 327. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di

cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito:

"Articolo 10. – L'assicurazione a norma del testo unico esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile quando l'evento lesivo tutelato sia stato causato da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio commesso dal datore di lavoro o da persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali vigenti all'epoca del fatto medesimo.

Permane l'esonero della responsabilità civile quando l'evento lesivo tutelato sia dipeso esclusivamente dal mancato rispetto da parte dell'infortunato, dovuto a sua libera scelta, delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si fa luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate.

Agli effetti dei precedenti commi quarto e quinto l'indennità di infortunio è rappresentata dall'ammontare delle prestazioni economiche temporanee, dai ratei di rendita erogati, dal valore capitale della rendita medesima e da ogni altra somma liquidata in capitale.

L'istituto assicuratore deve essere posto in grado di partecipare al procedimento penale promosso per l'accertamento della eventuale responsabilità del datore di lavoro o di persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile".

4. Dopo il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono aggiunti i seguenti commi:

"Ferme restando le disposizioni di cui al libro I, titolo I, capo II, il codice di procedura penale, ai soli fini del diritto di regresso l'esercizio della relativa azione in sede civile è subordinato alla definizione dell'azione penale di accertamento del fatto costituente reato di cui al precedente articolo 10, secondo comma, che riveste carattere pregiudiziale.

L'Istituto non può agire in via di regresso se il fatto si concreta nella esclusiva violazione dell'articolo 2087 del codice civile, salvo che il comportamento causativo del danno sia tenuto con dolo o colpa grave.

Nei casi in cui permane la responsabilità civile, l'Inail esercita l'azione di regresso per il recupero delle prestazioni erogate nei limiti del

danno civile risarcibile calcolato tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa dell'assicurato.

L'importo di cui al primo comma è comunque ridotto nel caso in cui il datore di lavoro provi di aver rispettato, in ciascuno dei tre anni precedenti l'evento dannoso, le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A tal fine sono presi in considerazione i documenti da cui risulti che, a seguito di accesso dell'organo di vigilanza, non siano state riscontrate violazioni o che, se riscontrate, il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini alle conseguenti prescrizioni, nonchè ogni altra utile documentazione esibita dal datore di lavoro medesimo.

L'Istituto assicuratore non ha diritto di regresso contro il lavoratore autonomo incorso in evento lesivo"».

72.0.33

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. L'articolo 2, comma 3, della legge n. 196 del 1997, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso"».

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2000

416^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 9,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il senatore MONTAGNA illustra uno schema di parere favorevole, esprimendo apprezzamento per l'inserimento, in misura rilevante, di nuove manifestazioni, volto a realizzare la rotazione delle stesse e sottolinea la necessità, già espressa nel parere formulato l'anno scorso, di collegare le lotterie a trasmissioni televisive di sicuro richiamo. Egli giudica opportuno sollecitare l'estensione alle altre lotterie del sistema dei premi minori nel corso delle manifestazioni, con le modalità proprie delle lotterie istantanee, già adottato per la lotteria Italia, e chiede che parte dei proventi della lotteria Europa, o di altre lotterie, negli anni scorsi destinata alla ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari e al recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale delle città delle Marche e dell'Umbria danneggiate dal terremoto, venga destinata ai territori alluvionati.

Egli osserva peraltro che non è stato ancora predisposto il previsto regolamento relativo alla materia, che dovrebbe dare certezza e maggiore trasparenza rispetto alle scelte effettuate, in relazione alle manifestazioni fisse e turnanti, agli abbinamenti, ai proventi incassati ed alla loro ripartizione; a tale ultimo proposito va specificato che essa deve tenere conto anche degli investimenti effettuati dai vari enti organizzatori e va valutata

l'opportunità di destinare ai comuni «capofila» almeno il 50 per cento della quota degli utili da devolvere. Detto regolamento dovrà essere sottoposto alle Commissioni parlamentari accompagnato dai dati relativi agli ultimi 5 anni sulle domande presentate, le manifestazioni scelte e abbinata, le somme incassate, gli investimenti effettuati da ciascuna manifestazione e le conseguenti ripartizioni.

Altre osservazioni riguardano le manifestazioni e gli abbinamenti proposti per il 2001. Il relatore osserva che la Maratona di Roma, già inserita per gli anni 1998 e 1999, ed esclusa nel 2000, viene riproposta per il 2001; non trattandosi di manifestazione «capofila», sarebbe opportuno sostituirla con altra manifestazione turnante, mai inserita negli ultimi anni, come ad esempio la Cronoscalata di Monte Erice.

La «Perdonanza» dell'Aquila viene inserita fra le lotterie capofila, mentre per le sue caratteristiche dovrebbe essere più propriamente collocata tra quelle turnanti. È stato inoltre escluso il Gran Premio Ippico di Merano, manifestazione sempre compresa tra quelle non turnanti (che si svolge dal 1935), e che ha importanza e notorietà nazionale e internazionale, individuata tra l'altro nel decreto del 1995 come facente parte di quelle di cui doveva essere garantita la continuità – insieme a Viareggio, Monza, Agnano e Italia – «per la massimizzazione del gettito erariale». Anche se in calo, tale manifestazione deve essere inserita nell'elenco degli abbinamenti per il 2001, sia per il gettito che ancora assicura, sia per avviarne il rilancio.

Inoltre ritiene opportuno modificare il numero 5 dello schema di decreto sostituendo le parole: «Memorial Enzo Ferrari» con le seguenti: «Maratona di Italia».

Si chiede inoltre l'inserimento per il 2002 delle manifestazioni Cronoscalata di Monte Erice (qualora non venga inserita per il 2001), Quintana di Foligno, Raid motonautico Pavia Venezia.

In conclusione, il relatore propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con le osservazioni esposte.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore AGOSTINI, interviene il senatore VIGEVANI il quale, pur apprezzando l'orientamento di estendere il collegamento delle lotterie con trasmissioni televisive di sicuro richiamo, si dichiara contrario all'abbinamento di più manifestazioni nel caso di eventi di successo e notorietà tali da indurre la RAI a stipulare convenzioni con gli enti organizzatori: in tal caso – vedi il Concorso Miss Italia – la compresenza di altre manifestazioni minori appare in contraddizione con la formula di richiamo e promozione garantita dalle trasmissioni televisive.

Preannunzia pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore MAGGI chiede al relatore di motivare l'esclusione di una qualche osservazione concernente il Carnevale di Putignano, atteso che è

stato sciolto ogni dubbio sulla presentazione della domanda da parte degli organizzatori di tale manifestazione al Ministero delle finanze.

Il Presidente GUERZONI ritiene opportuno sollecitare un intervento che stabilisca con certezza le procedure per compiere gli abbinamenti delle manifestazioni con le varie Lotterie nazionali.

Il relatore MONTAGNA fa presente che non ritiene opportuno proporre il reinserimento del Carnevale di Putignano, manifestazione da considerarsi tra le turnanti, essendo stata inserita sempre negli ultimi dieci anni. In fase di estensione del parere peraltro, non era stato ancora sciolto il dubbio circa la presentazione della domanda da parte degli organizzatori.

Su richiesta del senatore MAGGI il SOTTOSEGRETARIO informa la Commissione che il Ministero delle finanze ha giudicato presentata nei termini la domanda per l'inserimento del Carnevale di Putignano, anche se ciò non implica necessariamente l'accoglimento della richiesta.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che viene approvata a maggioranza, con il voto contrario del senatore MAGGI e l'astensione del senatore VIGEVANI.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta 21 novembre scorso.

Il presidente GUERZONI fa presente che il senatore Bonavita sostituisce in qualità di relatore il senatore Pasquini impossibilitato ad intervenire.

Il senatore BONAVITA illustra il seguente schema di parere favorevole, specificando che esso tiene conto delle osservazioni espresse dalla 5^a Commissione:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva in primo luogo che lo schema medesimo è conforme alle deleghe conferite con la legge n. 337 del 1998.

Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Da un punto di vista generale, il provvedimento in esame completa il quadro normativo che riforma il sistema della riscossione, poiché si aggiunge alla recente approvazione della legge collegata alla finanziaria 2000 (legge n. 342 del 2000) ed al decreto del Ministro delle Finanze, emanato in data 24 novembre 2000, il quale ha consentito ai concessionari della riscossione l'accesso all'anagrafe tributaria, limitatamente ai dati per il recupero coattivo. In particolare, la citata legge n. 342, all'articolo 77, ha modificato il sistema di remunerazione spettante ai concessionari, prorogando al 31 dicembre 2001, la clausola di salvaguardia; all'articolo 79, ha regolato la definizione automatica delle domande di rimborso e discarico; all'articolo 81, ha previsto l'utilizzazione dell'avanzo del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Da ultimo, è stato pubblicato, con decreto del 16 novembre scorso, il Codice Deontologico, per consentire ai concessionari della riscossione l'attività di recupero crediti sulla base della ordinaria normativa civilistica.

Attraverso il completamento della normativa, la semplificazione delle procedure, il superamento di molte incertezze interpretative, la proroga dei termini di scadenza della clausola di salvaguardia, si rende così possibile l'avvio della effettiva sperimentazione del nuovo regime di compensi, legato agli incassi effettuati ed al rimborso delle spese. Inoltre, con l'introduzione delle nuove procedure informatiche, il sistema dei concessionari della riscossione viene messo nelle condizioni di trasformarsi da istituzione ad impresa, di divenire cioè un'azienda di servizi capace di operare sul mercato con criteri di efficienza e competitività, grazie ad un doveroso aumento di produttività.

Il sistema inoltre, anche in virtù dei provvedimenti adottati, dovrà affrontare il problema degli esuberi di personale, attraverso accordi con le parti sociali.

Per quanto riguarda specificamente il merito del provvedimento in esame:

A) Valuti il Governo l'opportunità, al fine di privilegiare la materiale, immediata consegna al destinatario del plico in caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di prevedere la validità, per il perfezionamento della notifica, della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento anche da parte del portiere dello stabile in cui il destinatario abita od opera, aggiungendo la indicazione del portiere stesso tra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 602 del 1973, il quale, per la particolare posizione nei confronti del destinatario, è attualmente esonerato dalla sottoscrizione dell'atto, quando non arriva per posta.

B) È opportuno assoggettare le vendite di beni mobili di ridotto importo, effettuate per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo, ad imposta di registro fissa di lire 20.000, inserendo nell'articolo 1 tale previsione. Con l'attuale misura minima, le nuove procedure di riscossione per i crediti di importo non elevato finiscono per attenuare considerevolmente l'ef-

ficacia deterrente delle nuove procedure di riscossione e si riducono, in caso di inesigibilità, in una superflua partita di giro.

C) Si ritiene inutilmente gravosa di adempimenti formali e di oneri a carico del contribuente, oltreché generatrice di inutile contenzioso, la previsione, introdotta dall'articolo 24, comma 5, secondo periodo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, secondo la quale il ricorso contro i ruoli emessi dagli enti previdenziali deve essere notificato oltreché all'ente che ha formato il ruolo, anche al concessionario della riscossione. La notifica del ricorso anche al concessionario non è sufficientemente giustificata ed è inutilmente onerosa, ove si consideri che gli eventuali provvedimenti di sospensione, concessi dal giudice, debbono essere obbligatoriamente notificati al concessionario sulla base delle disposizioni contenute nel successivo comma 7 dell'articolo 24. Anche considerando l'aspetto della irregolarità formale del ruolo e della cartella oppure di eventuali vizi di notificazione, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 24 risulta superflua e dispendiosa per il contribuente, dal momento che l'opposizione a tali atti deve essere comunque effettuata nei confronti del concessionario della riscossione nelle forme previste dal Codice di procedura civile (articoli da 615 a 618-bis), come contemplato dal comma 7 dello stesso articolo 24. A parere della Commissione, tale articolo dovrebbe essere integrato nel senso di prevedere, a carico dell'ente previdenziale interessato, l'onere della comunicazione al concessionario della eventuale sopravvenuta revoca dei provvedimenti di sospensione o di ogni altra causa di sospensione della esecuzione, disposta ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

D) Valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, per le attività esecutive effettuate con riferimento ai ruoli formati e resi esecutivi fino al 30 settembre 1999, con le disposizioni precedenti all'entrata in vigore della riforma spetta al concessionario il rimborso delle relative spese sulla base della nuova tabella dei rimborsi spese prevista dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

E) Valuti il Governo l'opportunità, anche agli effetti di una maggiore efficienza del servizio a favore del contribuente, di prevedere un apposito compenso per la gestione della esecuzione dei provvedimenti di sgravio. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 prevede infatti il rimborso delle spese solo nel caso della effettuazione di procedure esecutive, ma non contempla un analogo rimborso per il caso, assai più frequente, di pagamento da parte del contribuente e successivo sgravio.

F) Valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche con una disposizione di carattere amministrativo, che la mancata consegna della cartella entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo non configura causa di perdita del diritto al discarico, qualora la notifica sia avvenuta almeno nei confronti di uno dei debitori coobbligati.

G) Valuti il Governo la possibilità di estendere il principio del "*favor rei*", contenuto nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ai concessionari della riscossione, prevedendo l'inserimento di tale principio nell'articolo 46 del decreto legislativo n. 112.

H) Valuti il Governo l'opportunità di modificare il regime sanzionatorio, previsto all'articolo 3, comma 2, lettera m), n. 2, dello schema di decreto legislativo, per il caso di ritardato versamento con postagiro delle somme affluite entro il 30 giugno 1999 sui conti correnti postali vincolati a favore dell'erario, ora soppressi. Dette somme erano vincolate a favore dell'erario, non erano nella disponibilità del concessionario e l'erario era beneficiario degli interessi maturati. Per queste ragioni, pare più equo commisurare a tali infrazioni le sanzioni previste dall'articolo 53 comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

I) Valuti il Governo l'opportunità, in via transitoria, tenuto conto del periodo iniziale di rodaggio della trasmissione dei ruoli in via telematica, di fissare la decorrenza del termine di otto mesi per la notifica della cartella relativa a tutti i ruoli consegnati entro il primo semestre di operatività della riforma, ad una data prefissata. Per i ruoli che avevano data di consegna fino al 30 giugno 2000, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorrerebbe così dal 1° luglio 2000.

J) Si ritiene opportuno estendere la previsione di una espressione di parere da parte della Commissione consultiva (articolo 3, comma 1, lettera a), oltreché su «atti e questioni attinenti al servizio della riscossione», anche ai comportamenti.

K) È opportuno prevedere la semplificazione delle attuali procedure di pignoramento del quinto dello stipendio e di ogni altro emolumento, adeguandole alle modalità e criteri previsti dall'articolo 72, relativamente al pignoramento di fitti o pigioni.

L) In riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1999, pare opportuno prevedere l'obbligo, da parte del concessionario della riscossione, di emettere, a richiesta del contribuente, una certificazione attestante che il contribuente medesimo non è stato assoggettato, a decorrere da una data di riferimento, a procedure esecutive concluse con il mancato pagamento.

M) Si rende utile una disposizione interpretativa la quale chiarisca che l'esclusione dall'attività di recupero crediti, prevista per gli ufficiali della riscossione, non si intende riferita al possesso dell'abilitazione, quanto alla nomina di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

N) Si ritiene opportuna l'introduzione di una sanzione amministrativa a carico del concessionario della riscossione, del messo notificatore e degli altri soggetti, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fermo restando le eventuali sanzioni penali, per la mancata osservanza delle norme relative alla notifica degli atti. La sanzione amministrativa dovrà tenere conto anche delle eventuali conseguenze che possono determinare la irregolare notifica.

O) Consideri il Governo la necessità di introdurre modifiche al decreto legislativo n. 46 del 1999, finalizzate all'ottimizzazione dell'attività di formazione dei ruoli e di reperimento del contribuente, con particolare riferimento all'aggiornamento continuo, nell'Anagrafe tributaria, degli indirizzi dei contribuenti ad opera dei Comuni.

P) Al fine di snellire le procedure di recupero dei crediti tributari dello Stato, la Commissione invita il Governo a prevedere che, in caso di decadenza del debitore iscritto a ruolo dal beneficio di una rateazione garantita dalla prescritta fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e di mancato adempimento spontaneo dell'obbligazione da parte del fideiussore, l'efficacia esecutiva del ruolo si estenda automaticamente al fideiussore stesso.

Q) In considerazione della necessità, per i concessionari, di trasformare le proprie procedure informatiche e la propria organizzazione per adeguarle alla nuova disciplina del sistema di riscossione mediante ruolo, si ritiene opportuno che, per i ruoli affidati nel corso dell'anno 2000, sia fissato al 31 dicembre 2000 il termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del riconoscimento dell'eventuale inesigibilità del credito, in tutti i casi in cui l'applicazione del vigente termine di otto mesi condurrebbe all'individuazione di una scadenza anteriore.

Allo stesso tempo, si esprime l'avviso che, a seguito del completamento del predetto processo di trasformazione, i termini di notifica della cartella, attualmente previsti nei decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, possano essere idoneamente rimodulati, sopprimendo il termine di quattro mesi oggi indicato dal decreto legislativo n. 46 del 1999 e diminuendo da otto a cinque mesi il termine contemplato dal decreto legislativo n. 112 del 1999.

R) Nella prospettiva di completamento del processo di omogeneizzazione fra la riscossione delle imposte sui redditi e quella dell'IVA delineata nel decreto integrativo e correttivo, la proposta abolizione delle norme che attualmente disciplinano le modalità di pagamento dei crediti IVA, scaturenti da provvedimenti accertativi, dovrebbe essere estesa anche alla componente sanzionatoria di tali crediti. In tal modo, infatti, verrebbe eliminato un disallineamento tra IVA ed imposte sui redditi che provoca disorientamento fra i contribuenti.

S) Si ritiene che, per evidenti esigenze di equità, nelle ipotesi in cui gli enti locali si avvalgano della facoltà di affidare a terzi, ai sensi del decreto legislativo n. 447 del 1997, esclusivamente l'attività di riscossione «spontanea» delle proprie entrate, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione debba essere riconosciuto, per lo svolgimento obbligatorio della sola riscossione coattiva, un compenso differenziato da quello ordinario. Tale compenso dovrebbe essere definito con apposito decreto ministeriale, dividendo il territorio nazionale in zone, sulla base di indici socio-economici e del numero di abitanti.

T) Si suggerisce di estendere a tutti i ruoli la previsione, attualmente vigente in materia di imposte sui redditi, dell'obbligo per il debitore di ristorare il concessionario di una parte delle spese sostenute dalla notifica della cartella di pagamento.

U) Si suggerisce, infine, di procedere alla ricognizione ed alla correzione delle imperfezioni formali contenute nei decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999. A tal proposito, per quanto attiene al testo dello schema di decreto legislativo in esame, si rileva che le disposizioni transitorie pre-

viste all'articolo 4, comma 1, si riferiscono erroneamente alla lettera b) comma 1, articolo 1, dello schema di decreto, anziché alla lettera a).

La Commissione sottolinea, infine, alcuni importanti aspetti del processo di riforma della riscossione, che pur esulando dalle deleghe ricevute in materia, si ritengono meritevoli di iniziativa da parte del Governo, sia in sede legislativa che di normativa secondaria:

1) Per quanto attiene alle modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, si ritiene opportuno che i conti correnti postali sui quali effettuare i versamenti siano intestati ai Comuni titolari dell'imposta, fermi restando la titolarità della gestione di tale conto ai soggetti incaricati e la determinazione del modello di conto corrente su base nazionale tramite decreto ministeriale.

2) Si ritiene indispensabile l'introduzione di incentivi alla riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, da parte di Province e Comuni. Tali forme di incentivazione dovrebbero applicarsi ai contribuenti che effettuano spontaneamente il pagamento dietro invio di un avviso di pagamento, prima dell'emissione dei ruoli, le cui procedure sono lunghe e costose. Solo per i contribuenti che non ottemperassero all'invito, si procederebbe all'emissione del ruolo senza alcuna penalità aggiuntiva.

3) La Commissione rileva infine che il decreto del Ministro delle finanze n. 289 dell'11 settembre 2000, contenente il "Regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni", così come formulato, contiene criteri di incompatibilità tra le cariche di legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente munito di rappresentanza, anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado, che siano "pubblici impiegati".

In linea di fatto, tale incompatibilità appare priva di sensata motivazione dal momento che sono moltissimi i soggetti potenzialmente incompatibili, poiché tanti sono i cittadini che hanno un parente od affine di 2° grado «pubblico impiegato» in amministrazioni che nulla hanno a che vedere con la riscossione dei tributi e non si trovano, quindi, in una situazione di conflitto d'interesse e non sono, in ogni caso, in condizione di interferire minimamente nel rapporto tra soggetto abilitato alla riscossione e pubblica amministrazione dalla quale dipendono. In linea di diritto, la legge che regola l'Albo dei concessionari dei tributi locali, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 507 del 1993, non introduce alcuna incompatibilità per il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado, ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Anche il decreto legislativo n. 112 del 1999, a proposito delle attività dei concessionari della riscossione, per quanto attiene i tributi previdenziali ed assicurativi non prevede alcuna incompatibilità per il coniuge, i parenti e gli affini, entro il 2° grado, di pubblici dipendenti. Alla luce delle

sopra riportate argomentazioni, voglia il Ministro delle Finanze apportare le necessarie modifiche.

Per quanto riguarda, infine, i profili di copertura finanziaria, il parere della Commissione è favorevole, nel presupposto che le modifiche di cui all'articolo 3, lettere g) ed h), comportino un aumento effettivo degli incassi nell'anno di riferimento e negli anni successivi, tale da compensare i maggiori oneri introdotti; si osserva, altresì, in relazione all'articolo 3, lettere i) ed l), che la definizione automatica delle domande di rimborso delle spese per le procedure esecutive infruttuose deve essere limitata dall'importo complessivo di 4.000 miliardi – nei limiti di 1.000 miliardi annui – già autorizzato ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999».

Il senatore AGOSTINI sottopone all'attenzione del Sottosegretario la questione di un'eventuale inadempienza dei concessionari della riscossione rispetto alle convezioni siglate con gli enti locali per la riscossione dei tributi di loro competenza. La violazione delle condizioni previste nell'atto convenzionale – ove si verificasse – appare piuttosto grave, tanto da prefigurare un comportamento sanzionabile con la revoca della concessione.

Il senatore ALBERTINI ritiene opportuno inserire nelle osservazioni al parere i rilievi esposti dalle associazioni sindacali in sede di audizioni, concernenti in primo luogo la esigenza di prevedere che l'ufficiale della riscossione debba essere munito del titolo esecutivo (cartella o avviso di pagamento) al fine di evitare contrasti tra il concessionario e l'ufficiale della riscossione. Occorre inoltre semplificare la procedura di pignoramento del quinto dello stipendio e di ogni altro emolumento adeguandola a quella prevista per il pignoramento di fitti o pigioni; appare opportuno inoltre equiparare il servizio svolto dal messo notificatore con quello dell'ufficiale della riscossione, svolgendo quest'ultimo le proprie funzioni in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario. Da ultimo, egli sottolinea l'esigenza di prevedere una clausola, relativamente all'attività svolta dai messi notificatori, che consideri violazione del segreto d'ufficio la divulgazione dei dati acquisiti dal concessionario per effetto dell'accesso all'Anagrafe tributaria.

La senatrice SARTORI sollecita il rappresentante del Governo ad intervenire con decisione e tempestività al fine di porre rimedio alla grave situazione che si verifica nel momento in cui il concessionario per la riscossione dei tributi locali – quasi sempre un istituto di credito – , contravvenendo agli impegni sottoscritti in sede di convenzione con gli enti locali, ristrutturata la propria rete commerciale e di Agenzia sul territorio. Il caso dell'Agenzia del Monte dei Paschi di Siena nel comune di Subiaco è solo un esempio di quanto la delocalizzazione o la chiusura di una Agenzia bancaria possa creare disagio e difficoltà ai contribuenti residenti in un vasto territorio, per il versamento delle imposte locali.

Il relatore BONAVIDA ritiene che il parere illustrato contenga in gran parte le osservazioni svolte dal senatore Albertini.

Il sottosegretario GRANDI condivide il parere illustrato dal relatore. Per quanto riguarda la questione sollevata dalla senatrice Sartori e dal senatore Agostini ritiene opportuno un coinvolgimento diretto degli enti locali per la definizione di proposte emendative in sede di conferenza unificata Stato-Autonomie locali.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole con osservazioni viene approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del dottor Giovambattista Scidà, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di svolgere l'audizione in titolo in seduta segreta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.